SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 164° - Numero 61

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 13 marzo 2023** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convocazione.

Il Senato della Repubblica è convocato in 49ª seduta pubblica mercoledì 15 marzo 2023, alle ore 13, con il seguente

Ordine del giorno:

Comunicazione, ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, della presentazione di disegno di legge di conversione di decreto-legge.

23A01682

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 2023.

Scioglimento del consiglio comunale di Pomigliano d'Arco e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 20 e 21 settembre 2020 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Pomigliano d'Arco (Napoli);

Viste le dimissioni rassegnate, con atto unico presentato al protocollo dell'ente, da tredici consiglieri su ventiquattro assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Pomigliano d'Arco (Napoli) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Carolina Iovino è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 2023

MATTARELLA

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Pomigliano d'Arco (Napoli), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 20 e 21 settembre 2020 e composto dal sindaco e da ventiquattro consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da tredici componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 17 febbraio 2023.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di un consigliere dimissionario all'uopo delegato con atto autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'alt 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Napoli ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7, del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 18 febbraio 2023.

Considerato che nel comune non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Pomigliano d'Arco (Napoli) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Carolina Iovino, viceprefetto in servizio presso la Prefettura di Napoli.

Roma, 23 febbraio 2023

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI

23A01487

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 2023.

Scioglimento del consiglio comunale di Sant'Onofrio e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 3 e 4 ottobre 2021 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Sant'Onofrio (Vibo Valentia);

Viste le dimissioni rassegnate, con atto unico presentato al protocollo dell'ente, da sette consiglieri su dodici assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Sant'Onofrio (Vibo Valentia) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Roberto Micucci è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 2023

MATTARELLA

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Sant'Onofrio (Vibo Valentia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 3 e 4 ottobre 2021 e composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sette componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 21 febbraio 2023.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di un consigliere dimissionario all'uopo delegato con atto autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Vibo Valentia ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7, del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 22 febbraio 2023.

Considerato· che nel comune non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Sant'Onofrio (Vibo Valentia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Roberto Micucci, viceprefetto in servizio presso la Prefettura di Vibo Valentia.

Roma, 24 febbraio 2023

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI

23A01488

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 1° marzo 2023.

Aggiornamento del registro nazionale delle varietà agrarie e ortive.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 2016, n. 17713, con il quale è stato istituito il «Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, inerente al regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53, recante modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2019, n. 179, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 gennaio 2021 registrato dalla Corte dei conti il

19 gennaio 2021 al n. 41, recante il conferimento dell'incarico di direttore generale dello sviluppo rurale alla dott.ssa Simona Angelini;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, recante «Norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri in attuazione dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625»;

Visto l'art. 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, con il quale sono istituiti i registri delle varietà di specie agrarie ed ortive per l'identificazione delle varietà stesse ed in particolare il comma 4, secondo cui i registri delle varietà devono riportare, tra le altre cose, l'identificativo del responsabile o dei responsabili della conservazione in purezza della varietà;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, che dispone che l'iscrizione di una varietà di specie agraria ed ortiva al relativo registro nazionale sia effettuata dal Ministero con proprio decreto, sentito il parere del Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante di cui al decreto ministeriale 30 giugno 2016;

Visto in particolare il comma 2 dell'art. 11 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, che consente al costitutore di una varietà di demandare ad un responsabile il mantenimento per la conservazione in purezza;

Visto l'art. 15, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, che prevede la cancellazione di una varietà dal registro nazionale qualora il responsabile della conservazione in purezza ne faccia richiesta;

Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 20 gennaio 2023, n. 29419, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2023, in corso di registrazione;

Vista la direttiva del Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del 27 gennaio 2023 n. 42502, con la quale, per l'attuazione degli obiettivi strategici definiti dal Ministro nella direttiva generale, rientranti nella competenza del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, sono stati attribuiti ai titolari delle direzioni generali gli obiettivi operativi e quantificate le relative risorse finanziarie, in corso di registrazione;

Vistala direttiva del direttore generale dello sviluppo rurale n. 54082 del 2 febbraio 2023 con la quale sono stati attribuiti gli obiettivi ai dirigenti e le risorse finanziarie e umane per la loro realizzazione per l'anno 2023, in corso di registrazione;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 (nella *Gazzetta Ufficiale* 4 gennaio 2023, n. 3), recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri» ai sensi del quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in particolare il comma 3 che dispone che le denominazioni «Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» e «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali» e «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;

Viste le domande presentate ai fini dell'iscrizione delle varietà, indicate nel presente dispositivo, al registro nazionale;

Visti i risultati delle prove condotte per l'accertamento dei requisiti varietali previsti dal decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20;

Visti i decreti ministeriali con i quali sono state iscritte, nel relativo registro, le varietà indicate nel presente dispositivo, per le quali è stato indicato il nominativo del responsabile della conservazione in purezza e richiesta una variazione di denominazione;

Viste le richieste degli interessati volte a ottenere la variazione della responsabilità della conservazione in purezza delle varietà indicate nel presente dispositivo;

Viste le richieste degli interessati volte a ottenere la cancellazione delle varietà indicate nel presente dispositivo dal registro nazionale;

Visti i pareri espressi nelle riunioni del 16 e 20 dicembre 2022 dal Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante, Sezione sementi, di cui decreto ministeriale 30 giugno 2016;

Viste le proposte di nuove denominazioni varietali presentate dagli interessati per le varietà in iscrizione, oggetto del presente provvedimento;

Viste le richieste degli interessati volte a ottenere una variazione di denominazione delle varietà indicate nel presente dispositivo;

Considerato concluso l'esame delle nuove denominazioni proposte;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, sono iscritte nei registri nazionali delle varietà di specie agrarie, di cui all'art. 7 del medesimo decreto legislativo, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le varietà sottoelencate.

GIRASOLE

CODICE SIAN	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE CONSERVAZIONE IN PUREZZA	IBRIDO
20814	**N4H404 CL**	Nuseed Americas Inc.	S
21689	**KHC00121**	KWS SAAT SE & Co. KGaA.	S
21829	Carmo CL	Semillas Fito' S.A.	S
21857	Owell	RAGT 2N S.A.S.	S
21858	Bellisoll	RAGT 2N S.A.S.	S
21867	Nobillis CLP	RAGT 2N S.A.S.	S
21869	Holib CLP	RAGT 2N S.A.S.	S
21873	Moheli	RAGT 2N S.A.S.	S
21875	RGT Exallto	RAGT 2N S.A.S.	S
21958	LS Kiwy	Laboulet Semences	S
21968	**LG50346**	Limagrain Europe S.A.	S
21969	Spantas	Limagrain Europe S.A.	S
21971	**LG50438**	Limagrain Europe S.A.	S
21975	**LG50661 CLP**	Limagrain Europe S.A.	S
21976	**LG50677**	Limagrain Europe S.A.	S
21977	**LG58701 CL**	Limagrain Europe S.A.	S
21978	**LG50639 SX**	Limagrain Europe S.A.	S
21979	**LG50471 CLP**	Limagrain Europe S.A.	S
21981	**LG50686 CLP**	Limagrain Europe S.A.	S
21983	Azzura SU	Limagrain Europe S.A.	S
21984	**LG50282**	Limagrain Europe S.A.	S
21985	**LG50654**	Limagrain Europe S.A.	S
22012	Speedy	MAS SEEDS	S
22013	Norman CP	MAS SEEDS	S
22019	Starfire	MAS SEEDS	S
22052	SY Lancelo	Syngenta France S.A.S.	S
22061	**LG50321 CLP**	Limagrain Europe S.A.	S
22062	**LG50558 CLP**	Limagrain Europe S.A.	S
22064	**LG50303**	Limagrain Europe S.A.	S

CODICE SIAN	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE CONSERVAZIONE IN PUREZZA	IBRIDO
22065	**LG50486**	Limagrain Europe S.A.	S
22066	**LG50648**	Limagrain Europe S.A.	S
22067	Calypso SU	Limagrain Europe S.A.	S
22068	Jumper CLP	Limagrain Europe S.A.	S
22070	Berlioz CLP	Limagrain Europe S.A.	S
22073	Etham CLP	Limagrain Europe S.A.	S
22074	**LG50668 CLP**	Limagrain Europe S.A.	S
22076	**LG50564 CLP**	Limagrain Europe S.A.	S
22088	SY Vostok Ar	Syngenta France S.A.S.	S
22114	RGT Gariballdi CLP	RAGT 2N S.A.S.	S
22115	**RA1036356**	RAGT 2N S.A.S.	S
22116	Arllem CLP	RAGT 2N S.A.S.	S
22221	**P63HE177**	Pioneer Genetique S.A.R.L.	S
22222	**INDEM7323**	Pioneer Genetique S.A.R.L.	S
22223	**XF20952**	Pioneer Genetique S.A.R.L.	S
22224	**P64LE185**	Pioneer Genetique S.A.R.L.	S
22225	Buli	Panam France S.A.R.L.	S
22240	**LID1057L**	Euralis Semences	S
22241	**LID1024L**	Euralis Semences	S
22242	**LID1009L**	Euralis Semences	S
22243	**LID1028L**	Euralis Semences	S
22246	**1055H**	Euralis Semences	S
22258	Insun 120	Euralis Semences	S
22259	**LID5038H**	Euralis Semences	S
22262	Insun 299 SU	Euralis Semences	S
22277	**LID1015L SU**	Euralis Semences	S
22279	Supernova SU	Euralis Semences	S
22280	**LID2032H CLP**	Euralis Semences	S

RISO

CODICE SIAN	DENOMINAZIONE	RESPONSABILE CONSERVAZIONE IN PUREZZA
21860	Araldo PV	Lugano Leonardo S.r.l.
21530	Celtiko	Innocenti Mauro
22047	Chirone	AL.MO S.p.A.
22092	Circe	AL.MO S.p.A.
21865	**CL112**	Polenghi Giandomenico
21864	**CL145**	Polenghi Giandomenico
21862	**CL225HP**	HPR S.r.l.
21861	**CL228HP**	HPR S.r.l.
21863	**CL44**	Polenghi Giandomenico
21563	Corsa	Lugano Leonardo S.r.l.
21855	Diva PV	Lugano Leonardo S.r.l.
21859	Formula PV	Lugano Leonardo S.r.l.
20797	Grecale	Riso Gallo S.p.A.
20863	**IRES1117**	Biloni Massimo
20862	**IRES1172**	Biloni Massimo
21854	Luce PV	Lugano Leonardo S.r.l.
21733	**MZA11**	Società Agricola Giulio Melzi d'Eril
22141	**SA2003**	Sa.Pi.Se. Sardo Piemontese Sementi
22091	Sibilla	AL.MO S.p.A.
21856	Sunrose PV	Lugano Leonardo S.r.l.
21318	Paganini	SIS Società Italiana Sementi; CREA- Centro di Ricerca per la Cerealicoltura (Crea-CI-VC)

TABACCO

SIAN	**Varietà**	**Responsabile della conservazione in purezza**
11863	**171A**	Manifatture Sigaro Toscano S.P.A.
11862	Foiano	Manifatture Sigaro Toscano S.P.A.
11864	**171A104**	Manifatture Sigaro Toscano S.P.A.

2. La descrizione e i risultati delle prove eseguite sulle varietà agrarie di cui al comma 1 sono depositati presso questo ministero.

Art. 2.

1. Le denominazioni delle varietà di specie agrarie, iscritte nel Registro nazionale delle varietà dei prodotti sementieri di cui all'art. 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, sono così di seguito modificate:

Codice SIAN	Specie	Vecchia denominazione	Nuova denominazione
21327	Girasole	2005L	Insun 277 SU
21401	Girasole	4053L CLP	Insun 288 CLP

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 2023

Il direttore generale: ANGELINI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, nè alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 5 del decreto legislativo n. 123/2011.

23A01550

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 20 gennaio 2023.

Riduzione delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo spettanti a taluni comuni della Provincia di Piacenza, a seguito del trasferimento in proprietà, a titolo gratuito, di beni immobili statali nell'anno 2015.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato»;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato»;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione»;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, «Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'art. 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42»;

Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»;

Considerato che l'art. 56-*bis* del decreto-legge n. 69 del 2013, disciplina il trasferimento in proprietà, a titolo non oneroso, in favore di comuni, province, città metropolitane e regioni dei beni immobili statali di cui all'art. 5, comma 1, lettera *e)*, e comma 4, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, siti nel rispettivo territorio;

Considerato che il comma 7 dell'art. 56-*bis* del decreto-legge n. 69 del 2013, dispone che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni e agli enti locali che acquisiscono in proprietà dallo Stato beni immobili utilizzati a titolo oneroso sono ridotte in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento di cui al comma 1 e che, qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, si procede al recupero da parte dell'Agenzia delle entrate a valere sui tributi spettanti all'ente trasferitario ovvero, se non sufficienti, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'ente interessato;

Visto l'art. 10, comma 6-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21;

Viste le note dell'Agenzia del demanio n. 2017/9496/DGP-PBD dell'11 luglio 2017 e n. 12616 del 27 giugno 2022;

Visti i provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Emilia-Romagna riguardanti il trasferimento di immobili statali agli enti territoriali della Provincia di Piacenza:

prot. n. 2015/1961/U.O.ST-BO2 del 12 febbraio 2015, rettificato con provvedimento prot. n. 2021/14797 del 13 settembre 2021, e prot. n. 2015/5963/U.O.ST-BO2 del 17 aprile 2015, rettificato con provvedimento prot. n. 2021/17675 del 29 ottobre 2021, con i quali sono stati trasferiti, a titolo gratuito, al Comune di Bobbio, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, gli immobili appartenenti al patrimonio dello Stato e denominati «Terreni demaniali in sinistra del fiume Trebbia» e «Terreno *ex* alveo del fiume Trebbia Piancasale»;

prot. n. 2015/3663/BO2 dell'11 marzo 2015, rettificato con provvedimento prot. n. 2021/14793 del 13 settembre 2021, prot. n. 2015/4960/BO2 del 31 marzo 2015, rettificato con provvedimento prot. n. 2021/14795 del 13 settembre 2021, prot. n. 2015/3973/U.O.ST-B02 del 17 marzo 2015, rettificato con provvedimento prot. n. 2021/14803 del 13 settembre 2021, prot. n. 2015/1966/U.O.ST-BO2 del 12 febbraio 2015, rettificato con provvedimenti prot. n. 2015/2664/U.O.ST-BO2 del 24 febbraio 2015, prot. n. 2016/9180/U.O.ST-BO2 del 25 febbraio 2016 e prot. n. 2021/14799 del 13 settembre 2021, prot. n. 2015/4963/BO2 del 31 marzo 2015, rettificato con provvedimento prot. n. 2021/14810 del 13 settembre 2021, prot. n. 2015/10074/U.O.ST-BO2 del 19 giugno 2015, rettificato con provvedimento prot. n. 2021/14792 del 13 settembre 2021, prot. n. 2015/3660/B02 dell'11 marzo 2015, rettificato con provvedimento prot. n. 2021/14802 del 13 settembre 2021, prot. n. 2015/4274/U.O.ST-BO2 del 20 marzo 2015, rettificato con provvedimento prot. n. 2021/14804 del 13 settembre 2021, prot. n. 2015/1969/U.O.ST-BO2 del 12 febbraio 2015, rettificato con provvedimento prot. n. 2021/14798 del 13 settembre 2021, prot. n. 2015/1967/U.O.ST-BO2 del 12 febbraio 2015, rettificato con provvedimento prot. n. 2021/14808 del 13 settembre 2021, prot. n. 2015/4962/BO2 del 31 marzo 2015, rettificato con provvedimento prot. n. 2021/14806 del 13 settembre 2021, prot. n. 2015/5084/BO2 del 2 aprile 2015, rettificato con provvedimento prot. n. 2021/14809 del 13 settembre 2021, prot. n. 2015/4961/BO2 del 31 marzo 2015, rettificato con provvedimento prot. n. 2021/16632 del 13 ottobre 2021,

prot. n. 2015/4883/U.O.ST-BO2 del 31 marzo 2015, rettificato con provvedimento prot. n. 2021/16639 del 13 ottobre 2021, prot. n. 2015/8355/BO2 del 22 maggio 2015, rettificato con provvedimento prot. n. 2021/16590 del 13 ottobre 2021, prot. n. 2015/3665/BO2 dell'11 marzo 2015, rettificato con provvedimento prot. n. 2021/16595 del 13 ottobre 2021, prot. n. 2015/4958/BO2 del 31 marzo 2015, rettificato con provvedimento prot. n. 2021/16630 del 13 ottobre 2021, prot. n. 2015/4959/BO2 del 31 marzo 2015, rettificato con provvedimento prot. n. 2021/16582 del 13 ottobre 2021, prot. n. 2015/5096/BO2 del 2 aprile 2015, rettificato con provvedimenti prot. n. 2016/13139 del 28 luglio 2016 e prot. n. 2021/16649 del 13 ottobre 2021, prot. n. 2015/3077/BO2 del 3 marzo 2015, rettificato con provvedimento prot. n. 2021/16586 del 13 ottobre 2021, prot. n. 2015/3664/BO2 dell'11 marzo 2015, rettificato con provvedimento prot. n. 2021/16592 del 13 ottobre 2021, prot. n. 2015/4115/BO2 del 18 marzo 2015, rettificato con provvedimento prot. n. 2021/16645 del 13 ottobre 2021, prot. n. 2015/4636/BO2 del 26 marzo 2015, rettificato con provvedimento prot. n. 2021/16643 del 13 ottobre 2021, prot. n. 2015/4737/BO2 del 27 marzo 2015, rettificato con provvedimento prot. n. 2021/16635 del 13 ottobre 2021, prot. n. 2015/4907/U.O.ST-BO2 del 31 marzo 2015, rettificato con provvedimento prot. n. 2021/16624 del 13 ottobre 2021, prot. n. 2015/4607/BO2 del 25 marzo 2015, rettificato con provvedimento prot. n. 2021/16651 del 13 ottobre 2021, prot. n. 2015/5088 del 2 aprile 2015, rettificato con provvedimenti prot. n. 2015/5878 del 17 aprile 2015 e prot. n. 2021/16654 del 13 ottobre 2021, prot. n. 2015/5113/BO2 del 2 aprile 2015, rettificato con provvedimento prot. n. 2021/16628 del 13 ottobre 2021, e prot. n. 2015/5105/U.O.ST-BO2 del 2 aprile 2015, rettificato con provvedimento prot. n. 2021/16626 del 13 ottobre 2021, con i quali sono stati trasferiti, a titolo gratuito, al Comune di Piacenza, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, gli immobili appartenenti al patrimonio dello Stato e denominati, rispettivamente, «Terreno in località Fodesta fra i due ponti sul fiume Po», «Tratto di argine sinistro declassato del torrente rifiutino. Borgo Trebbia», «*Ex* gruppo rionale Alessandro Casali - barriera Torino», «*Ex* Caserma Zanardi Landi», «Terreno posto tra i due ponti sul Po ad ovest del colatore Fodesta», «*Ex* rimessa dei Locomotori della Ferrovia Piacenza - Bettola», «Tratto *ex* colatore Riazza di Podenzano compreso fra il diversivo ovest e l'*ex* colatore rifiuto Belvedere», «Porzione di aree di sedime del raccordo ferroviario tra l'*ex* laboratorio caricamenti proietti», «Tratto *ex* sedime del binario militare raccordo ferroviario della Galleana», «Tratto *ex* sedime del binario militare raccordo ferroviario della Galleana», «Tratto d'alveo del colatore Stradazza detto Riazza Piacenza - Tratto corrente dal colatore diversivo ovest», «Tratto *ex* Colatore Rifiutino da via Veneto a Valle della linea ferroviaria PC.AL. Capoluogo Quartiere Belvedere e Infrangibile», «Tratto d'Alveo abbandonato del colatore rifiuto Galleana», «Area di sedime di un tratto di raccordo ferroviario tra l'arsenale esercito e la stazione F.S.», «Centro di assistenza sociale quartiere Corneliana», «Terreno già facente parte dell'*ex* raccordo ferroviario della Galleana. Via Boselli», «Reliquati di terreno *ex* deposito munizioni della Galleana», «Reliquato dell'*ex* proiettificio militare (*ex* Pertite), via Emilia Pavese», «Tratti *ex* alveo del colatore Fodesta periferia nord-ovest della città», «Terreno in destra del torrente rifiuto Piacenza ss. n. 45 del Trebbia (Galleana)», «Terreno in sinistra del colatore Fodesta ad est della via Nino Bixio ed a nord della via XXI Aprile via Nino Bixio», «*Ex* alveo abbandonato del rio Riello Peep Farnesiane», «Tratto di scarpata dell'arginatura di II categoria in destra del Fiume Po. Adamello», «Reliquati di alveo del Colatore Rifiuto estromessi per opera dell'uomo - La Verza», «Tratto *ex* sedime del binario militare raccordo ferroviario della Galleana - Villaggio Duemila», «Reliquato *ex* torrente Rifiuto ora strada comunale via Manfredi Galleana Piacenza», «*Ex* Alveo del Colatore di Riello», «Tratto d'alveo - *Ex* colatore rifiuto» e «Tratto *ex* sedime del binario militare raccordo ferroviario della Galleana - via R. Boselli»;

Visti gli articoli 2, 2-*bis* e 3 dei citati provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Emilia-Romagna in cui si espone che, alla data del trasferimento, gli immobili di cui trattasi erano utilizzati a titolo oneroso e dove è stato quantificato l'ammontare annuo delle entrate erariali rivenienti da tale utilizzo;

Considerato che, in relazione a detto utilizzo a titolo oneroso, è necessario operare, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 7, del decreto-legge n. 69 del 2013, una riduzione delle risorse spettanti a qualsiasi titolo ai comuni trasferitari pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento;

Vista la nota dell'Agenzia del demanio prot. n. 26260 del 14 dicembre 2022;

Decreta:

Art. 1.

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Bobbio

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Bobbio (PC) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo Comune degli immobili denominati «Terreni demaniali in sinistra del fiume Trebbia» e «Terreno *ex* alveo del fiume Trebbia Piancasale», meglio individuati nei provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Emilia-Romagna prot. n. 2015/1961/U.O.ST-BO2 del 12 febbraio 2015, rettificato con provvedimento prot. n. 2021/14797 del 13 settembre 2021, e prot. n. 2015/5963/U.O.ST-BO2 del 17 aprile 2015, rettificato con provvedimento prot. n. 2021/17675 del 29 ottobre 2021, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 12.160,75 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso degli immobili trasferiti.

3. Per l'anno 2015, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Bobbio.

4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 93.998,07, sino all'anno 2022

compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso.

5. A decorrere dal 2023, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 12.160,75.

Art. 2.

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Piacenza

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Piacenza sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune degli immobili denominati «Terreno in località Fodesta fra i due ponti sul fiume Po», «Tratto di argine sinistro declassato del torrente rifiutino. Borgo Trebbia», «*Ex* gruppo rionale Alessandro Casali - barriera Torino», «*Ex* Caserma Zanardi Landi», «Terreno posto tra i due ponti sul Po ad ovest del colatore Fodesta», «*Ex* rimessa dei Locomotori della Ferrovia Piacenza - Bettola», «Tratto *ex* colatore Riazza di Podenzano compreso fra il diversivo ovest e l'*ex* colatore rifiuto Belvedere», «Porzione di aree di sedime del raccordo ferroviario tra l'*ex* laboratorio caricamenti proietti», «Tratto *ex* sedime del binario militare raccordo ferroviario della Galleana», «Tratto *ex* sedime del binario militare raccordo ferroviario della Galleana», «Tratto d'alveo del colatore Stradazza detto Riazza Piacenza - Tratto corrente dal colatore diversivo ovest», «Tratto *ex* colatore Rifiutino da via Veneto a Valle della Linea ferroviaria PC.AL. Capoluogo Quartiere Belvedere e Infrangibile», «Tratto d'Alveo abbandonato del colatore rifiuto Galleana», «Area di sedime di un tratto di raccordo ferroviario tra l'arsenale esercito e la stazione F.S.», «Centro di assistenza sociale quartiere Corneliana», «Terreno già facente parte dell'*ex* raccordo ferroviario della Galleana. Via Boselli», «Reliquati di terreno *ex* deposito munizioni della Galleana», «Reliquato dell'*ex* proiettificio militare (*ex* Pertite) via Emilia Pavese», «Tratti *ex* alveo del colatore Fodesta periferia nord - ovest della città», «Terreno in destra del torrente rifiuto Piacenza ss. n. 45 del Trebbia (Galleana)», «Terreno in sinistra del colatore Fodesta ad est della via Nino Bixio ed a nord della via XXI Aprile via Nino Bixio», «*Ex* alveo abbandonato del Rio Riello Peep Farnesiane», «Tratto di scarpata dell'arginatura di II categoria in destra del Fiume Po. Adamello», «Reliquati di alveo del colatore Rifiuto estromessi per opera dell'uomo - La Verza», «Tratto *ex* sedime del binario militare raccordo ferroviario della Galleana - Villaggio Duemila», «Reliquato *ex* Torrente Rifiuto ora strada comunale via Manfredi Galleana Piacenza», «*Ex* Alveo del colatore di Riello», «Tratto d'alveo - *Ex* colatore rifiuto» e «Tratto *ex* sedime del binario militare raccordo ferroviario della Galleana - via R. Boselli», meglio individuati nei provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Emilia-Romagna, rispettivamente, prot. n. 2015/3663/BO2 dell'11 marzo 2015, rettificato con provvedimento prot. n. 2021/14793 del 13 settembre 2021, prot. n. 2015/4960/BO2 del 31 marzo 2015, rettificato con provvedimento prot. n. 2021/14795 del 13 settembre 2021, prot. n. 2015/3973/U.O.ST-B02 del 17 marzo 2015, rettificato con provvedimento prot. n. 2021/14803 del 13 settembre 2021, prot. n. 2015/1966/U.O.ST-BO2 del 12 febbraio 2015, rettificato con provvedimenti prot. n. 2015/2664/U.O.ST-BO2 del 24 febbraio 2015, prot. n. 016/9180/U.O.ST-BO2 del 25 febbraio 2016 e prot. n. 2021/14799 del 13 settembre 2021, prot. n. 2015/4963/BO2 del 31 marzo 2015, rettificato con provvedimento prot. n. 2021/14810 del 13 settembre 2021, prot. n. 2015/10074/U.O.ST-BO2 del 19 giugno 2015, rettificato con provvedimento prot. n. 2021/14792 del 13 settembre 2021, prot. n. 2015/3660/B02 dell'11 marzo 2015, rettificato con provvedimento prot. n. 2021/14802 del 13 settembre 2021, prot. n. 2015/4274/U.O.ST-BO2 del 20 marzo 2015, rettificato con provvedimento prot. n. 2021/14804 del 13 settembre 2021, prot. n. 2015/1969/U.O.ST-BO2 del 12 febbraio 2015, rettificato con provvedimento prot. n. 2021/14798 del 13 settembre 2021, prot. n. 2015/1967/U.O.ST-BO2 del 12 febbraio 2015, rettificato con provvedimento prot. n. 2021/14808 del 13 settembre 2021, prot. n. 2015/4962/BO2 del 31 marzo 2015, rettificato con provvedimento prot. n. 2021/14806 del 13 settembre 2021, prot. n. 2015/5084/BO2 del 2 aprile 2015, rettificato con provvedimento prot. n. 2021/14809 del 13 settembre 2021, prot. n. 2015/4961/BO2 del 31 marzo 2015, rettificato con provvedimento prot. n. 2021/16632 del 13 ottobre 2021, prot. n. 2015/4883/U.O.ST-BO2 del 31 marzo 2015, rettificato con provvedimento prot. n. 2021/16639 del 13 ottobre 2021, prot. n. 2015/8355/BO2 del 22 maggio 2015, rettificato con provvedimento prot. n. 2021/16590 del 13 ottobre 2021, prot. n. 2015/3665/BO2 dell'11 marzo 2015, rettificato con provvedimento prot. n. 2021/16595 del 13 ottobre 2021, prot. n. 2015/4958/BO2 del 31 marzo 2015, rettificato con provvedimento prot. n. 2021/16630 del 13 ottobre 2021, prot. n. 2015/4959/BO2 del 31 marzo 2015, rettificato con provvedimento prot. n. 2021/16582 del 13 ottobre 2021, prot. n. 2015/5096/BO2 del 2 aprile 2015, rettificato con provvedimenti prot. n. 2016/13139 del 28 luglio 2016 e prot. n. 2021/16649 del 13 ottobre 2021, prot. n. 2015/3077/BO2 del 3 marzo 2015, rettificato con provvedimento prot. n. 2021/16586 del 13 ottobre 2021, prot. n. 2015/3664/BO2 dell'11 marzo 2015, rettificato con provvedimento prot. n. 2021/16592 del 13 ottobre 2021, prot. n. 2015/4115/BO2 del 18 marzo 2015, rettificato con provvedimento prot. n. 2021/16645 del 13 ottobre 2021, prot. n. 2015/4636/BO2 del 26 marzo 2015, rettificato con provvedimento prot. n. 2021/16643 del 13 ottobre 2021, prot. n. 2015/4737/BO2 del 27 marzo 2015, rettificato con provvedimento prot. n. 2021/16635 del 13 ottobre 2021, prot. n. 2015/4907/U.O.ST-BO2 del 31 marzo 2015, rettificato con provvedimento prot. n. 2021/16624 del 13 ottobre 2021, prot. n. 2015/4607/BO2 del 25 marzo 2015, rettificato con provvedimento prot. n. 2021/16651 del 13 ottobre 2021, prot. n. 2015/5088 del 2 aprile 2015, rettificato con provvedimenti prot. n. 2015/5878 del 17 aprile 2015 e prot. n. 2021/16654 del 13 ottobre 2021, prot. n. 2015/5113/BO2 del 2 aprile 2015, rettificato con provvedimento prot. n. 2021/16628 del 13 ottobre 2021, e prot.

n. 2015/5105/U.O.ST-BO2 del 2 aprile 2015, rettificato con provvedimento prot. n. 2021/16626 del 13 ottobre 2021, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 171.964,95 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso degli immobili trasferiti.

3. Per l'anno 2015, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Piacenza.

4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 1.333.567,52, sino all'anno 2022 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso.

5. A decorrere dal 2023, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 171.964,95.

Art. 3.

Disposizioni finali

1. Per operare le riduzioni di risorse previste dal presente decreto, il Ministero dell'interno provvede a decurtare i corrispondenti importi dalle somme da erogare ai Comuni di Bobbio e di Piacenza della Provincia di Piacenza.

2. Qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle entrate provvede a trattenere le relative somme a valere sui tributi spettanti all'ente territoriale interessato e le riversa al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02.

3. Nel caso in cui l'Agenzia delle entrate non riesca a procedere, in tutto o in parte, al recupero richiesto dal Ministero dell'interno, l'ente territoriale è tenuto a versare le somme dovute direttamente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02, dando comunicazione dell'adempimento al Ministero dell'interno.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 gennaio 2023

Il Ministro: GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 142

23A01517

DECRETO 20 gennaio 2023.

Riduzione delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo spettanti a taluni comuni della Provincia di Ferrara, a seguito del trasferimento in proprietà, a titolo gratuito, di beni immobili statali nell'anno 2015.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato»;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato»;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione»;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, «Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'art. 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42»;

Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»;

Considerato che l'art. 56-*bis* del decreto-legge n. 69 del 2013, disciplina il trasferimento in proprietà, a titolo non oneroso, in favore di comuni, province, città metropolitane e regioni dei beni immobili statali di cui all'art. 5, comma 1, lettera *e)*, e comma 4, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, siti nel rispettivo territorio;

Considerato che il comma 7 dell'art. 56-*bis* del decreto-legge n. 69 del 2013, dispone che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni e agli enti locali che acquisiscono in proprietà dallo Stato beni immobili utilizzati a titolo oneroso sono ridotte in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento di cui al comma 1 e che, qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, si procede al recupero da parte dell'Agenzia delle entrate a valere sui tributi spettanti all'ente trasferitario ovvero, se non sufficienti, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'ente interessato;

Visto l'art. 10, comma 6-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21;

Viste le note dell'Agenzia del demanio n. 2017/9496/DGP-PBD dell'11 luglio 2017 e n. 12616 del 27 giugno 2022;

Visti i provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Emilia-Romagna riguardanti il trasferimento di immobili statali agli enti territoriali della Provincia di Ferrara (FE):

prot. n. 2015/15905 del 6 ottobre 2015, prot. n. 2015/15902 del 6 ootobre 2015, prot. n. 2015/15910

del 6 ottobre 2015, prot. n. 2015/20090/BO1 del 30 novembre 2015 e prot. n. 2015/14392/BO1 dell'11 settembre 2015, con i quali sono stati trasferiti, a titolo gratuito, al Comune di Argenta, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, gli immobili appartenenti al patrimonio dello Stato e denominati, rispettivamente, «Terreno contiguo a case per s.t. e lavoratori agricoli dipendenti Bando di Argenta», «*Ex* casa di guardia Bastia», «Terreno demaniale nella zona *Ex* Baracche di legno in Traghetto», «Area di risulta *ex* casa del Fascio via Garibaldi» e «Eredità Graziani Lorenzo Filo - in fregio alla strada Provinciale Filo - Longastrino»;

prot. n. 2015/10854 del 2 luglio 2015, prot. n. 2015/15290 del 28 settembre 2015 e prot. n. 2015/21105 del 16 dicembre 2015, con i quali sono stati trasferiti, a titolo gratuito, al Comune di Comacchio, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, gli immobili appartenenti al patrimonio dello Stato e denominati, rispettivamente, «Immobile costituito da due locali ad uso negozio», «Tratto tombato del canale di scolo denominato Collettore Piave» e «lotto di terreno in comune di Comacchio - loc. Valle Raibosola»;

prot. n. 2015/1380 del 2 febbraio 2015, rettificato con provvedimento prot. n. 2021/14686 del 9 settembre 2021, con il quale è stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Portomaggiore, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «Area oggetto di opere di urbanizzazione - via De Amicis»;

prot. n. 2015/3450 del 9 marzo 2015, con il quale è stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Voghiera, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «Decreto di trasferimento allo stato per debito di imposta a carico di Sandri Arturo»;

Visti gli articoli 2 e 3 dei citati provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Emilia-Romagna in cui si espone che, alla data del trasferimento, gli immobili di cui trattasi erano utilizzati a titolo oneroso e dove è stato quantificato l'ammontare annuo delle entrate erariali rivenienti da tale utilizzo;

Considerato che, in relazione a detto utilizzo a titolo oneroso, è necessario operare, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 7, del decreto-legge n. 69 del 2013, una riduzione delle risorse spettanti a qualsiasi titolo ai comuni trasferitari pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento;

Vista la nota dell'Agenzia del demanio prot. n. 26260 del 14 dicembre 2022;

Decreta:

Art. 1.

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Argenta

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Argenta (FE) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune degli immobili denominati «Terreno contiguo a case per s. t. e lavoratori agricoli dipendenti Bando di Argenta», «*Ex* casa di guardia Bastia», «Terreno demaniale nella zona *Ex* Baracche di legno in Traghetto», «Area di risulta *ex* casa del Fascio via Garibaldi» e «Eredità Graziani Lorenzo Filo - in Fregio alla strada provinciale Filo - Longastrino», meglio individuati nei provvedimenti del Direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Emilia-Romagna, rispettivamente, prot. n. 2015/15905 del 6 ottobre 2015, prot. n. 2015/15902 del 6 ottobre 2015, prot. n. 2015/15910 del 6 ottobre 2015, prot. n. 2015/20090/BO1 del 30 novembre 2015 e prot. n. 2015/14392/BO1 dell'11 settembre 2015, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 1.309,10 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso degli immobili trasferiti.

3. Per l'anno 2015, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Argenta.

4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 9.462,58, sino all'anno 2022 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso.

5. A decorrere dal 2023, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 1.309,10.

Art. 2.

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Comacchio

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Comacchio (FE) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune degli immobili denominati «Immobile costituito da due locali ad uso negozio», «Tratto tombato del canale di scolo denominato Collettore Piave» e «lotto di terreno in comune di Comacchio - loc. Valle Raibosola», meglio individuati nei provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Emilia-Romagna, rispettivamente, prot. n. 2015/10854 del 2 luglio 2015, prot. n. 2015/15290 del 28 settembre 2015 e prot. n. 2015/21105 del 16 dicembre 2015, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 8.693,93 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso degli immobili trasferiti.

3. Per l'anno 2015, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Comacchio.

4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 63.103,62, sino all'anno 2022 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso.

5. A decorrere dal 2023, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 8.693,93.

Art. 3.

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Portomaggiore

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Portomaggiore (FE) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune dell'immobile denominato «Area oggetto di opere di urbanizzazione - via De Amicis», meglio individuato nel provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Emilia-Romagna prot. n. 2015/1380 del 2 febbraio 2015, rettificato con provvedimento prot. n. 2021/14686 del 9 settembre 2021, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 208,12 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.

3. Per l'anno 2015, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Portomaggiore.

4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 1.646,71, sino all'anno 2022 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso.

5. A decorrere dal 2023 il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 208,12.

Art. 4.

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Voghiera

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Voghiera (FE) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune dell'immobile denominato «Decreto di trasferimento allo Stato per debito di imposta a carico di Sandri Arturo», meglio individuato nel provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Emilia-Romagna prot. n. 2015/3450 del 9 marzo 2015, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 2.702,37 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.

3. Per l'anno 2015, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Voghiera.

4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 21.122,91, sino all'anno 2022 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso.

5. A decorrere dal 2023, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 2.702,37.

Art. 5.

Disposizioni finali

1. Per operare le riduzioni di risorse previste dal presente decreto, il Ministero dell'interno provvede a decurtare i corrispondenti importi dalle somme da erogare ai Comuni di Argenta, di Comacchio, di Portomaggiore e di Voghiera della Provincia di Ferrara.

2. Qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle entrate provvede a trattenere le relative somme a valere sui tributi spettanti all'ente territoriale interessato e le riversa al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02.

3. Nel caso in cui l'Agenzia delle entrate non riesca a procedere, in tutto o in parte, al recupero richiesto dal Ministero dell'interno, l'ente territoriale è tenuto a versare le somme dovute direttamente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02, dando comunicazione dell'adempimento al Ministero dell'interno.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 gennaio 2023

Il Ministro: GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 157

23A01518

DECRETO 20 gennaio 2023.

Riduzione delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Reggio nell'Emilia, a seguito del trasferimento in proprietà, a titolo gratuito, di beni immobili statali nell'anno 2015.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato»;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato»;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione»;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, «Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'art. 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42»;

Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»;

Considerato che l'art. 56-*bis* del decreto-legge n. 69 del 2013, disciplina il trasferimento in proprietà, a titolo non oneroso, in favore di comuni, province, città metropolitane e regioni dei beni immobili statali di cui all'art. 5, comma 1, lettera *e)*, e comma 4, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, siti nel rispettivo territorio;

Considerato che il comma 7 dell'art. 56-*bis* del decreto-legge n. 69 del 2013, dispone che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni e agli enti locali che acquisiscono in proprietà dallo Stato beni immobili utilizzati a titolo oneroso sono ridotte in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento di cui al comma 1 e che, qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, si procede al recupero da parte dell'Agenzia delle entrate a valere sui tributi spettanti all'ente trasferitario ovvero, se non sufficienti, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'ente interessato;

Visto l'art. 10, comma 6-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21;

Viste le note dell'Agenzia del demanio n. 2017/9496/DGP-PBD dell'11 luglio 2017 e n. 12616 del 27 giugno 2022;

Visti i provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Emilia-Romagna riguardanti il trasferimento di immobili statali al Comune di Reggio nell'Emilia della Provincia di Reggio nell'Emilia (RE), prot. n. 2015/1472/B02 del 3 febbraio 2015, rettificato con provvedimento prot. n. 2021/14726 del 10 settembre 2021, prot. n. 2015/1473/B03 del 3 febbraio 2015, rettificato con provvedimento prot. n. 2021/14720 del 10 settembre 2021, e prot. n. 2015/1475/B02 del 3 febbraio 2015, rettificato con provvedimento prot. n. 2021/14728 del 10 settembre 2021, con i quali sono stati trasferiti, a titolo gratuito, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, gli immobili appartenenti al patrimonio dello Stato e denominati, rispettivamente, «*Ex* sede Ferroviaria R.E. - Boretto Loc. varie», «*Ex* alveo del canale demaniale d'Enza S. Prospero di Reggio Emilia - ora sede stradale» e «Area stradale adiacente stadio Mirabello»;

Visti gli articoli 2, 2-*bis* e 3 dei citati provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Emilia-Romagna in cui si espone che, alla data del trasferimento, gli immobili di cui trattasi erano utilizzati a titolo oneroso e dove è stato quantificato l'ammontare annuo delle entrate erariali rivenienti da tale utilizzo;

Considerato che, in relazione a detto utilizzo a titolo oneroso, è necessario operare, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 7, del decreto-legge n. 69 del 2013, una riduzione delle risorse spettanti a qualsiasi titolo al comune trasferitario pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento;

Vista la nota dell'Agenzia del demanio prot. n. 26260 del 14 dicembre 2022;

Decreta:

Art. 1.

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Reggio nell'Emilia

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Reggio nell'Emilia (RE) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune degli immobili denominati «*Ex* sede Ferroviaria R.E. - Boretto Loc. varie», «*Ex* alveo del canale demaniale d'Enza S. Prospero di Reggio Emilia - ora sede stradale» e «Area stradale adiacente stadio Mirabello», meglio individuati nei provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Emilia-Romagna, rispettivamente, prot. n. 2015/1472/B02 del 3 febbraio 2015, rettificato con provvedimento prot n. 2021/14726 del 10 settembre 2021, prot. n. 2015/1473/B03 del 3 febbraio 2015, rettificato con provvedimento prot. n. 2021/14720 del 10 settembre 2021, e prot. n. 2015/1475/B02 del 3 febbraio 2015, rettificato con provvedimento prot. n. 2021/14728 del 10 settembre 2021, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 3.188,43 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso degli immobili trasferiti.

3. Per l'anno 2015, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Reggio nell'Emilia.

4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 25.219,17, sino all'anno 2022 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso.

5. A decorrere dal 2023, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 3.188,43.

Art. 2.

Disposizioni finali

1. Per operare le riduzioni di risorse previste dal presente decreto, il Ministero dell'interno provvede a decurtare i corrispondenti importi dalle somme da erogare al Comune di Reggio nell'Emilia della Provincia di Reggio nell'Emilia.

2. Qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle entrate provvede a trattenere

le relative somme a valere sui tributi spettanti all'ente territoriale interessato e le riversa al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02.

3. Nel caso in cui l'Agenzia delle entrate non riesca a procedere, in tutto o in parte, al recupero richiesto dal Ministero dell'interno, l'ente territoriale è tenuto a versare le somme dovute direttamente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02, dando comunicazione dell'adempimento al Ministero dell'interno.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 gennaio 2023

Il Ministro: GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 158

23A01519

DECRETO 20 gennaio 2023.

Riduzione delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo spettanti a taluni comuni della Provincia di Modena, a seguito del trasferimento in proprietà, a titolo gratuito, di beni immobili statali nell'anno 2015.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato»;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato»;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione»;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, «Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'art. 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42»;

Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»;

Considerato che l'art. 56-*bis* del decreto-legge n. 69 del 2013, disciplina il trasferimento in proprietà, a titolo non oneroso, in favore di comuni, province, città metropolitane e regioni dei beni immobili statali di cui all'art. 5, comma 1, lettera *e)*, e comma 4, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, siti nel rispettivo territorio;

Considerato che il comma 7 dell'art. 56-*bis* del decreto-legge n. 69 del 2013, dispone che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni e agli enti locali che acquisiscono in proprietà dallo Stato beni immobili utilizzati a titolo oneroso sono ridotte in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento di cui al comma 1 e che, qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, si procede al recupero da parte dell'Agenzia delle entrate a valere sui tributi spettanti all'ente trasferitario ovvero, se non sufficienti, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'ente interessato;

Visto l'art. 10, comma 6-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21;

Viste le note dell'Agenzia del demanio n. 2017/9496/DGP-PBD dell'11 luglio 2017 e n. 12616 del 27 giugno 2022;

Visti i provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Emilia-Romagna riguardanti il trasferimento di immobili statali agli enti territoriali della Provincia di Modena (MO):

prot. n. 2015/1560/BO2 del 4 febbraio 2015, rettificato con provvedimento prot. n. 2021/14748 del 10 settembre 2021, prot. n. 2015/1458/BO2 del 3 febbraio 2015, rettificato con provvedimento prot. n. 2021/14743 del 10 settembre 2021, e prot. n. 2015/1567/BO2 del 4 febbraio 2015, rettificato con provvedimento prot. n. 2021/14745 del 10 settembre 2021, con i quali sono stati trasferiti, a titolo gratuito, al Comune di Finale Emilia, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, gli immobili appartenenti al patrimonio dello Stato e denominati, rispettivamente, «Relitti di Bonifica varie», «*Ex* Tratte Ferroviarie e Terreni Complementari Finale Emilia» e «*Ex* Alveo di Bonifica "Fossa Vigarana" Nord-ovest Capoluogo»;

prot. n. 2015/3311 del 6 marzo 2015, rettificato con provvedimento prot. n. 2021/14746 del 10 settembre 2021, e prot. n. 2015/3312 del 6 marzo 2015, rettificato con provvedimento prot. n. 2021/14747 del 10 settembre 2021, con i quali sono stati trasferiti, a titolo gratuito, al Comune di Mirandola, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, gli immobili appartenenti al patrimonio dello Stato e denominati, rispettivamente, «Area *Ex* Fosso Tromba Panigadi Capoluogo» e «Area *Ex* Stazione di Mirandola e fabbricato di servizio»;

Visti gli articoli 2, 2-*bis* e 3 dei citati provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Emilia-Romagna in cui si espone che, alla data del trasferimento, gli immobili di cui trattasi erano utilizzati a titolo oneroso e dove è stato quantificato l'ammontare annuo delle entrate erariali rivenienti da tale utilizzo;

Considerato che, in relazione a detto utilizzo a titolo oneroso, è necessario operare, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 7, del decreto-legge n. 69 del 2013, una riduzione delle risorse spettanti a qualsiasi titolo ai comuni trasferitari pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento;

Vista la nota dell'Agenzia del demanio prot. n. 26260 del 14 dicembre 2022;

Decreta:

Art. 1.

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Finale Emilia

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Finale Emilia (MO) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune degli immobili denominati «Relitti di Bonifica varie», «*Ex* Tratte Ferroviarie e Terreni Complementari Finale Emilia» e «*Ex* Alveo di Bonifica "Fossa Vigarana" Nord-ovest Capoluogo», meglio individuati nei provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Emilia-Romagna, rispettivamente, prot. n. 2015/1560/BO2 del 4 febbraio 2015, rettificato con provvedimento prot. n. 2021/14748 del 10 settembre 2021, prot. n. 2015/1458/BO2 del 3 febbraio 2015, rettificato con provvedimento prot. n. 2021/14743 del 10 settembre 2021, e prot. n. 2015/1567/BO2 del 4 febbraio 2015, rettificato con provvedimento prot. n. 2021/14745 del 10 settembre 2021, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 8.006,52 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso degli immobili trasferiti.

3. Per l'anno 2015, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Finale Emilia.

4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 63.327,20, sino all'anno 2022 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso.

5. A decorrere dal 2023, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 8.006,52.

Art. 2.

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Mirandola

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Mirandola (MO) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune degli immobili denominati «Area *Ex* Fosso Tromba Panigadi Capoluogo» e «Area *Ex* Stazione di Mirandola e fabbricato di servizio», meglio individuati nei provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Emilia-Romagna, rispettivamente, prot. n. 2015/3311 del 6 marzo 2015, rettificato con provvedimento prot. n. 2021/14746 del 10 settembre 2021, e prot. n. 2015/3312 del 6 marzo 2015, rettificato con provvedimento prot. n. 2021/14747 del 10 settembre 2021, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 809,87 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso degli immobili trasferiti.

3. Per l'anno 2015, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Mirandola.

4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 6.336,96, sino all'anno 2022 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso.

5. A decorrere dal 2023, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 809,87.

Art. 3.

Disposizioni finali

1. Per operare le riduzioni di risorse previste dal presente decreto, il Ministero dell'interno provvede a decurtare i corrispondenti importi dalle somme da erogare ai Comuni di Finale Emilia e di Mirandola della Provincia di Modena.

2. Qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle entrate provvede a trattenere le relative somme a valere sui tributi spettanti all'ente territoriale interessato e le riversa al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02.

3. Nel caso in cui l'Agenzia delle entrate non riesca a procedere, in tutto o in parte, al recupero richiesto dal Ministero dell'interno, l'ente territoriale è tenuto a versare le somme dovute direttamente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02, dando comunicazione dell'adempimento al Ministero dell'interno.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 gennaio 2023

Il Ministro: GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 121

23A01520

DECRETO 20 gennaio 2023.

Riduzione delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo spettanti a taluni enti territoriali della Provincia di Forlì-Cesena, a seguito del trasferimento in proprietà, a titolo gratuito, di beni immobili statali nell'anno 2015.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato»;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato»;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42 «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione»;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196 «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 «Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'art. 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42»;

Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»;

Considerato che l'art. 56-*bis* del decreto-legge n. 69 del 2013, disciplina il trasferimento in proprietà, a titolo non oneroso, in favore di comuni, province, città metropolitane e regioni dei beni immobili statali di cui all'art. 5, comma 1, lettera *e)*, e comma 4 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, siti nel rispettivo territorio;

Considerato che il comma 7 dell'art. 56-*bis* del decreto-legge n. 69 del 2013, dispone che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni e agli enti locali che acquisiscono in proprietà dallo Stato beni immobili utilizzati a titolo oneroso sono ridotte in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento di cui al comma 1 e che, qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, si procede al recupero da parte dell'Agenzia delle entrate a valere sui tributi spettanti all'ente trasferitario ovvero, se non sufficienti, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'ente interessato;

Visto l'art. 10, comma 6-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21;

Viste le note dell'Agenzia del demanio n. 2017/9496/DGP-PBD dell'11 luglio 2017 e n. 12616 del 27 giugno 2022;

Visti i provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Emilia-Romagna riguardanti il trasferimento di immobili statali agli enti territoriali della Provincia di Forlì-Cesena (FC):

prot. n. 2015/6927 del 30 aprile 2015, con il quale è stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Cesena, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 1 del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «*Ex* poligono di tiro a segno zona periferica nelle adiacenze del fiume Savio»;

prot. n. 2015/4162 del 19 marzo 2015, prot. n. 2015/4166 del 19 marzo 2015, prot. n. 2015/12500 del 31 luglio 2015, prot. n. 2015/17766 del 30 ottobre 2015, prot. n. 2015/6505 del 24 aprile 2015, rettificato con provvedimento prot. n. 2015/11112/U.O.ST-BO3 del 6 luglio 2015, prot. n. 2015/3169 del 5 marzo 2015, rettificato con provvedimento prot. n. 2021/14543 dell'8 settembre 2021, prot. n. 2015/3171 del 5 marzo 2015, rettificato con provvedimento prot. n. 2021/14544 dell'8 settembre 2021, prot. n. 2015/5015 del 1° aprile 2015, prot. n. 2015/10305 del 24 giugno 2015, prot. n. 2015/10291 del 24 giugno 2015, prot. n. 2015/10273 del 24 giugno 2015, prot. n. 2015/3209 del 5 marzo 2015, rettificato con provvedimento prot. n. 2021/14545 dell'8 settembre 2021, prot. n. 2015/4158 del 19 marzo 2015, prot. n. 2015/8015 del 18 maggio 2015, prot. n. 2015/3170 del 5 marzo 2015, rettificato con provvedimento prot. n. 2021/14546 dell'8 settembre 2021, prot. n. 2015/4165 del 19 marzo 2015, prot. n. 2015/4167 del 19 marzo 2015, prot. n. 2015/6357 del 23 aprile 2015 e prot. n. 2015/10261 del 23 giugno 2015, con i quali sono stati trasferiti, a titolo gratuito, al Comune di Cesenatico, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 1 del decreto-legge n. 69 del 2013, gli immobili appartenenti al patrimonio dello Stato e denominati, rispettivamente «Area *ex* bacino di espansione del Porto annessa mercato ittico sinistra porto di Cesenatico», «Arenile Marina in Confine con Gatteo Mare», «Arenile Marina in Confine con Gatteo Mare», «Arenile Marina in Confine con Gatteo Mare», «Fabbricato *ex* aiuti internazionali Valverde», «Eredità Valducci Guidobaldo», «Arenile Marina in Confine con Gatteo Mare», «Arenile Marina in Confine con Gatteo Mare», «*Ex* Arenile Cesenatico», «Arenile Marina in Confine con Gatteo Mare e Arenile Cesenatico Villa Marina», «Arenile Cesenatico Villa Marina», «Arenile Marina in Confine con Gatteo Mare», «Arenile Marina in Confine con Gatteo Mare», «Area Demaniale Zadina», «Arenile Marina in Confine con Gatteo Mare», «Arenile Marina in Confine con Gatteo Mare», «Terreno Strada Statale», «*Ex* Centro Radio di Cesenatico» e «Arenile Cesenatico Villa Marina»;

prot. n. 2015/21850 del 22 dicembre 2015, con il quale è stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Civitella di Romagna, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 1 del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «proservizio posto nel retro della stazione forestale di via Martiri Partigiani n. 4 a Civitella di Romagna»;

prot. n. 2015/3015 del 2 marzo 2015, rettificato con provvedimento prot. n. 2021/14547 dell'8 settembre 2021, prot. n. 2015/4169 del 19 marzo 2015, prot. n. 2015/5012 del 1° aprile 2015, prot. n. 2015/5013 del 1° aprile 2015 e prot. n. 2015/4171 del 19 marzo 2015, con i quali sono stati trasferiti, a titolo gratuito, al Comune di Forlì, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 1 del decreto-legge n. 69 del 2013, gli immobili appartenenti al patrimonio dello Stato e denominati, rispettivamente «Terreno *Ex* Scolo Consorziale Lama San Giorgio», «Area adibita

a parcheggio pubblico, strada pubblica, verde pubblico», «Terreno di mq 5.720 derivante dalla rettifica dell'alveo demaniale degli scoli consorziali Fossatone e 1° ramo Fossatone», «Terreno di mq 5.720 derivante dalla rettifica dell'alveo demaniale degli scoli consorziali Fossatone e 1° ramo Fossatone» e «Porzione di Terreno Esterno alla 2° O.G.R.A.I. - strada Coriano via E. Solombrini»;

prot. n. 2015/10608 del 29 giugno 2015 e prot. n. 2015/10610 del 29 giugno 2015, con i quali sono stati trasferiti, a titolo gratuito, al Comune di Meldola, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 1 del decreto-legge n. 69 del 2013, gli immobili appartenenti al patrimonio dello Stato e denominati, rispettivamente «*ex* casa del fascio di Teodorano» e «*ex* casa del fascio di Colombano di Meldola, S. Colombano»;

prot. n. 2015/6371 del 23 aprile 2015 e prot. n. 2015/6392 del 23 aprile 2015, con i quali sono stati trasferiti, a titolo gratuito, al Comune di Mercato Saraceno, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 1 del decreto-legge n. 69 del 2013, gli immobili appartenenti al patrimonio dello Stato e denominati, rispettivamente, «Terreno annesso all'*ex* Casa del Fascio di Mercato Saraceno» e «Terreno ad uso campo sportivo comunale»;

prot. n. 2015/4173 del 19 marzo 2015, con il quale è stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Predappio, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 1 del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «Terreni in località Somalia Tontola, legge 13 luglio 1939, n. 1049, Tontola»;

prot. n. 2015/12501 del 31 luglio 2015, con il quale è stato trasferito, a titolo gratuito, alla Provincia di Forlì-Cesena, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 1 del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «*Ex* Caserma dei Carabinieri di Rocca delle Caminate»;

Visti gli articoli 2 e 3 dei citati provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Emilia-Romagna in cui si espone che, alla data del trasferimento, gli immobili di cui trattasi erano utilizzati a titolo oneroso e dove è stato quantificato l'ammontare annuo delle entrate erariali rivenienti da tale utilizzo;

Considerato che, in relazione a detto utilizzo a titolo oneroso, è necessario operare, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 7 del decreto-legge n. 69 del 2013, una riduzione delle risorse spettanti a qualsiasi titolo ai comuni trasferitari pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento;

Vista la nota dell'Agenzia del demanio prot. n. 26260 del 14 dicembre 2022;

Decreta:

Art. 1.

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Cesena

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Cesena (FC) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune dell'immobile denominato «*Ex* poligono di tiro a segno zona periferica nelle adiacenze del fiume Savio», meglio individuato nel provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Emilia-Romagna prot. n. 2015/6927 del 30 aprile 2015, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 1.560,00 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.

3. Per l'anno 2015, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Cesena.

4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 11.971,40, sino all'anno 2022 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso.

5. A decorrere dal 2023, il Ministero dell'Interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 1.560,00.

Art. 2.

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Cesenatico

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Cesenatico (FC) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune degli immobili denominati «Area *ex* bacino di espansione del Porto annessa mercato ittico sinistra porto di Cesenatico», «Arenile Marina in Confine con Gatteo Mare», «Arenile Marina in Confine con Gatteo Mare», «Arenile Marina in Confine con Gatteo Mare», «Fabbricato *ex* aiuti internazionali Valverde», «Eredità Valducci Guidobaldo», «Arenile Marina in Confine con Gatteo Mare», «Arenile Marina in Confine con Gatteo Mare», «*Ex* Arenile Cesenatico», «Arenile Marina in Confine con Gatteo Mare e Arenile Cesenatico Villa Marina», «Arenile Cesenatico Villa Marina», «Arenile Marina in Confine con Gatteo Mare», «Arenile Marina in Confine con Gatteo Mare», «Area Demaniale Zadina», «Arenile Marina in Confine con Gatteo Mare», «Arenile Marina in Confine con Gatteo Mare», «Terreno Strada Statale», «*Ex* Centro Radio di Cesenatico» e «Arenile Cesenatico Villa Marina», meglio individuati nei provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Emilia-Romagna, rispettivamente, prot. n. 2015/4162 del 19 marzo 2015, prot. n. 2015/4166 del 19 marzo 2015, prot. n. 2015/12500 del 31 luglio 2015, prot. n. 2015/17766 del 30 ottobre 2015, prot. n. 2015/6505 del 24 aprile 2015, rettificato con provvedimento prot. n. 2015/11112/U.O.ST-BO3 del 6 luglio 2015, prot. n. 2015/3169 del 5 marzo 2015, rettificato con provvedimento prot. n. 2021/14543 dell'8 settembre 2021, prot. n. 2015/3171 del 5 marzo 2015, rettificato con provvedimento prot. n. 2021/14544 dell'8 settembre 2021, prot. n. 2015/5015 del 1° aprile 2015, prot. n. 2015/10305 del 24 giugno 2015, prot. n. 2015/10291 del 24 giugno 2015, prot. n. 2015/10273 del 24 giugno 2015, prot. n. 2015/3209 del 5 marzo 2015, rettificato con provvedimento prot. n. 2021/14545

dell'8 settembre 2021, prot. n. 2015/4158 del 19 marzo 2015, prot. n. 2015/8015 del 18 maggio 2015, prot. n. 2015/3170 del 5 marzo 2015, rettificato con provvedimento prot. n. 2021/14546 dell'8 settembre 2021, prot. n. 2015/4165 del 19 marzo 2015, prot. n. 2015/4167 del 19 marzo 2015, prot. n. 2015/6357 del 23 aprile 2015 e prot. n. 2015/10261 del 23 giugno 2015, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 55.109,97 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso degli immobili trasferiti.

3. Per l'anno 2015, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Cesenatico.

4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 423.561,34, sino all'anno 2022 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso.

5. A decorrere dal 2023, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 55.109,97.

Art. 3.

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Civitella di Romagna

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Civitella di Romagna (FC) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo Comune dell'immobile denominato «proservizio posto nel retro della stazione forestale di via Martiri Partigiani n. 4 a Civitella di Romagna», meglio individuato nel provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Emilia-Romagna prot. n. 2015/21850 del 22 dicembre 2015, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 368,00 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.

3. Per l'anno 2015, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Civitella di Romagna.

4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 2.586,08, sino all'anno 2022 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso.

5. A decorrere dal 2023, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 368,00.

Art. 4.

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Forlì

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Forlì (FC) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune degli immobili denominati «Terreno *Ex* Scolo Consorziale Lama San Giorgio», «Area adibita a parcheggio pubblico, strada pubblica, verde pubblico», «Terreno di mq 5.720 derivante dalla rettifica dell'alveo demaniale degli scoli consorziali Fossatone e 1° ramo Fossatone», «Terreno di mq 5.720 derivante dalla rettifica dell'alveo demaniale degli scoli consorziali Fossatone e 1° ramo Fossatone» e «Porzione di Terreno Esterno alla 2° O.G.R.A.I. - strada Coriano via E. Solombrini», meglio individuati nei provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Emilia-Romagna, rispettivamente, prot. n. 2015/3015 del 2 marzo 2015, rettificato con provvedimento prot. n. 2021/14547 dell'8 settembre 2021, prot. n. 2015/4169 del 19 marzo 2015, prot. n. 2015/5012 del 1° aprile 2015, prot. n. 2015/5013 del 1° aprile 2015 e prot. n. 2015/4171 del 19 marzo 2015, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 16.207,46 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso degli immobili trasferiti.

3. Per l'anno 2015, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Forlì.

4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 125.822,65, sino all'anno 2022 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso.

5. A decorrere dal 2023, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 16.207,46.

Art. 5.

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Meldola

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Meldola (FC) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune degli immobili denominati «*ex* casa del fascio di Teodorano» e «*ex* casa del fascio di Colombano di Meldola, S. Colombano», meglio individuati nei provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Emilia-Romagna, rispettivamente, prot. n. 2015/10608 del 29 giugno 2015 e prot. n. 2015/10610 del 29 giugno 2015, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 7.191,10 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso degli immobili trasferiti.

3. Per l'anno 2015, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Meldola.

4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 54.002,21, sino all'anno 2022

compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso.

5. A decorrere dal 2023, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 7.191,10.

Art. 6.

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Mercato Saraceno

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Mercato Saraceno (FC) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune degli immobili denominati «Terreno annesso all'*ex* Casa del Fascio di Mercato Saraceno» e «Terreno ad uso campo sportivo comunale», meglio individuati nei provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Emilia-Romagna, rispettivamente, prot. n. 2015/6371 del 23 aprile 2015 e prot. n. 2015/6392 del 23 aprile 2015, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 1.000,86 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso degli immobili trasferiti.

3. Per l'anno 2015, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Mercato Saraceno.

4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 7.699,77, sino all'anno 2022 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso.

5. A decorrere dal 2023, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 1.000,86.

Art. 7.

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Predappio

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Predappio (FC) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune dell'immobile denominato «Terreni in località Somalia Tontola legge 13 luglio 1939, n. 1049, Tontola», meglio individuato nel provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Emilia-Romagna prot. n. 2015/4173 del 19 marzo 2015, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 1.502,12 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.

3. Per l'anno 2015, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Predappio.

4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 11.700,07, sino all'anno 2022 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso.

5. A decorrere dal 2023, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 1.502,12.

Art. 8.

Riduzione delle risorse spettanti alla Provincia di Forlì-Cesena

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti alla Provincia di Forlì-Cesena (FC) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà alla medesima provincia dell'immobile denominato «*Ex* Caserma dei Carabinieri di Rocca delle Caminate», meglio individuato nel provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Emilia-Romagna prot. n. 2015/12501 del 31 luglio 2015, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 14.898,00 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.

3. Per l'anno 2015, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte della Provincia di Forlì-Cesena.

4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 110.571,73, sino all'anno 2022 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso.

5. A decorrere dal 2023, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 14.898,00.

Art. 9.

Disposizioni finali

1. Per operare le riduzioni di risorse previste dal presente decreto, il Ministero dell'interno provvede a decurtare i corrispondenti importi dalle somme da erogare alla Provincia di Forlì-Cesena e ai Comuni di Cesena, di Cesenatico, di Civitella di Romagna, di Forlì, di Meldola, di Mercato Saraceno e di Predappio della Provincia di Forlì-Cesena.

2. Qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle entrate provvede a trattenere le relative somme a valere sui tributi spettanti all'ente territoriale interessato e le riversa al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02.

3. Nel caso in cui l'Agenzia delle entrate non riesca a procedere, in tutto o in parte, al recupero richiesto dal Ministero dell'interno, l'ente territoriale è tenuto a versa-

re le somme dovute direttamente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02, dando comunicazione dell'adempimento al Ministero dell'interno.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 gennaio 2023

Il Ministro: GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 173

23A01521

DECRETO 23 febbraio 2023.

Prezzo medio ponderato relativo all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 365 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto n. 10616 del 10 febbraio 2023, che ha disposto per il 14 febbraio 2023 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a trecentosessantacinque giorni;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 10616 del 10 febbraio 2023 occorre indicare con apposito decreto i rendimenti e i prezzi di cui al citato articolo, risultanti dall'asta relativa alla suddetta emissione di buoni ordinari del Tesoro;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 14 febbraio 2023, emessi con decreto n. 10616 del 10 febbraio 2023, il rendimento medio ponderato dei BOT a trecentosessantacinque giorni è risultato pari a 3,179%. Il corrispondente prezzo medio ponderato è risultato pari a 96,877.

Il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 17 del decreto citato è pari a 96,877.

Il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile sono risultati pari rispettivamente a 2,683% e a 4,175%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 2023

p. *Il direttore generale del Tesoro:* IACOVONI

23A01608

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 13 ottobre 2022.

Statizzazione dell'Istituto superiore di studi musicali «Achille Peri e Claudio Merulo» di Reggio Emilia e Castelnovo Ne' Monti.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, che ha istituito il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», come da ultimo modificato dal predetto decreto-legge n. 1 del 2020, e in particolare gli articoli 2, comma 1, n. 12), 51-*bis*, 51-*ter* e 51-*quater*, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, «al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica», nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021, con il quale la prof.ssa Maria Cristina Messa è stata nominata Ministro dell'università e della ricerca;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati (ora Istituti superiori di studi musicali non statali) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, «Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare ed organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999 n. 508», e in particolare l'art. 2, che riconosce l'autonomia statutaria delle suddette istituzioni e stabilisce che esse, attraverso i propri statuti e nel rispetto delle disposizioni dello stesso regolamento, disciplinano lo svolgimento dell'attività didattica e di ricerca e la correlata attività di produzione, nonché la realizzazione degli interventi di propria competenza per il diritto allo studio;

Visto l'art. 22-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in particolare:

il comma 1, secondo cui «gli istituti superiori musicali non statali e le accademie non statali di belle arti di cui all'art. 19, commi 4 e 5-*bis*, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, individuati con il decreto di cui al comma 2 del presente articolo, sono oggetto

di graduali processi di statizzazione e razionalizzazione, nei limiti delle risorse di cui al comma 3 del presente articolo»;

il comma 2, secondo cui:

a) i suddetti processi di statizzazione «sono disciplinati con decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto dei principi di cui all'art. 2, commi 7, lettera *d)*, e 8, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *e)* e 1), della legge 21 dicembre 1999, n. 508»;

b) «nell'ambito dei processi di statizzazione e razionalizzazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti criteri per la determinazione delle relative dotazioni organiche nei limiti massimi del personale in servizio […] presso le predette istituzioni, nonché per il graduale inquadramento nei ruoli dello Stato del personale docente e non docente in servizio […] alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

il comma 3, secondo cui «ai fini dell'attuazione delle disposizioni del presente articolo è istituito un apposito fondo, da ripartire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

il comma 4, secondo cui «nelle more del completamento di ciascun processo di statizzazione e razionalizzazione, il fondo di cui al comma 3 è utilizzabile altresì per il funzionamento ordinario degli enti di cui al comma 1»;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 2019, n. 121, adottato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze recante la disciplina del processo di statizzazione, ai sensi dell'art. 22-*bis*, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, e in particolare:

l'art. 1, secondo cui le Istituzioni interessate presentano al Ministero apposita domanda di statizzazione con modalità telematiche definite dalla competente Direzione generale del Ministero;

l'art. 2, commi 1-4, secondo cui la valutazione delle domande di statizzazione è effettuata da un'apposita Commissione nominata dal Ministro, sulla base dei criteri indicati nei medesimi commi, la quale provvede, secondo quanto riportato al comma 3, altresì, a proporre:

a) «gli schemi di convenzione da sottoscrivere da parte dei rappresentanti legali delle Istituzioni da statizzare, dagli enti locali coinvolti e dal Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca ove sono formalizzati gli impegni contenuti nella domanda di statizzazione»;

b) «la dotazione organica delle Istituzioni da statizzare, nel rispetto dei criteri definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'art. 22-*bis*, comma 2, secondo periodo del decreto-legge» n. 50/2017;

l'art. 2, comma 5, secondo cui «la statizzazione viene disposta con decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca non oltre il 31 luglio 2020 e decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo. Al predetto decreto sono allegati lo statuto, la convenzione di cui al comma 3, lettera *a)*, e la tabella relativa alla dotazione organica di cui al comma 3, lettera *b)*»;

Visti l'art. 33, comma 2-*ter*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, che, modificando l'art. 22-*bis*, comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2017 (cit.), ha statuito che il processo di statizzazione «deve concludersi entro il termine perentorio del 31 dicembre 2021», nonché l'art. 1, comma 887, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che modificando parimenti il ridetto art. 22-*bis*, ha soppresso il predetto termine;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 2 aprile 2019, come modificato da ultimo dal decreto del medesimo Ministro del 18 luglio 2022, con il quale sono stati definiti i criteri di riparto delle risorse rese a tal fine disponibili dall'art. 22-*bis*, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50;

Vista la nota ministeriale 27 giugno 2019, prot. 10637, emanata dal Capo Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca del MIUR, con cui sono state fornite le indicazioni operative per la presentazione delle istanze di statizzazione, in modalità telematica, da parte degli Istituti musicali non statali e delle Accademie non statali di belle arti;

Viste le istanze presentate, in relazione alla citata nota prot. 10637/2019, tra le quali è compresa anche quella dell'Istituto superiore di studi musicali non statale «Achille Peri e Claudio Merulo» con sede centrale a Reggio Emilia;

Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 2020, n. 27, con il quale è stata nominata la Commissione di valutazione delle istanze di statizzazione secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale MIUR-MEF 22 febbraio 2019, n. 121;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 settembre 2021 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 258 del 28 settembre 2021), con il quale, ai sensi dell'art. 22-*bis*, comma 2, del decreto-legge n. 50/2017, sono stati definiti i criteri per la determinazione delle relative dotazioni organiche nei limiti massimi del personale in servizio presso le predette istituzioni, nonché per il graduale inquadramento nei ruoli dello Stato del personale docente e non docente in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

Considerato che la Commissione, a seguito dell'adozione del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ha ultimato le valutazioni delle istanze di statizzazione, proponendo le dotazioni organiche e gli schemi di convenzione per ciascuna istituzione;

Considerato che la valutazione dell'istanza presentata dall'Istituto superiore di studi musicali non statale «Achille Peri e Claudio Merulo», con sede centrale a Reggio Emilia, ha avuto esito positivo;

Vista la tabella relativa alla dotazione organica dell'Istituzione statizzanda contenuta nel verbale n. 14 del 9 novembre 2021 della Commissione, di cui si allega il relativo estratto;

Vista la convenzione sottoscritta in data 9 agosto 2022 dal medesimo istituto non statale, dal Comune di Reggio

Emilia, dal Comune di Castelnovo ne' Monti e dal Ministero dell'università e della ricerca, ove sono formalizzati gli impegni contenuti nella domanda di statizzazione;

Visto lo statuto approvato con d.D.G. 29 settembre 2022, n. 1489, previa acquisizione del concerto, *ex* art. 14, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 132/2003, da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

Ritenuto, pertanto, di dover disporre, ai sensi dell'art. 22-*bis*, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nonché dell'art. 2, comma 5, del decreto ministeriale 22 febbraio 2019, n. 121, la statizzazione del predetto istituto non statale con decreto del Ministro dell'università e della ricerca e di allegare allo stesso lo statuto (allegato 1), la convenzione ove sono formalizzati gli impegni contenuti nella domanda di statizzazione (allegato 2) e la tabella relativa alla dotazione organica (allegato 3);

Decreta:

Art. 1.

Statizzazione dell'istituto non statale

1. Per le motivazioni di cui in premessa, è disposta la statizzazione dell'Istituto superiore di studi musicali non statale «Achille Peri e Claudio Merulo» con sede centrale a Reggio Emilia, nel seguito «Istituto non statale», a decorrere dal 1° gennaio 2023.

2. Ai sensi dello statuto allegato al presente decreto (allegato 1), l'Istituzione statizzata di cui al comma 1 è denominata Conservatorio statale di Reggio Emilia e Castelnovo ne' Monti, con sede a Reggio Emilia e Castelnovo ne' Monti, nel seguito «Conservatorio».

3. A decorrere dalla data di cui al comma 1, il conservatorio subentra nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'Istituto non statale, ivi comprese le dotazioni scientifiche, didattiche, strumentali e finanziarie, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 4.

4. Ai sensi dell'art. 22-*bis*, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, i Comuni di Reggio Emilia e Castelnovo ne' Monti continuano ad assicurare l'uso gratuito degli spazi e degli immobili e si fanno carico delle situazioni debitorie pregresse alla statizzazione, secondo quanto indicato nella convenzione di cui all'allegato 2 al presente decreto, che riporta, altresì, gli eventuali ulteriori impegni connessi alla statizzazione.

Art. 2.

Personale

1. È approvata, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 settembre 2021, la dotazione organica del conservatorio, riportata nella tabella di cui all'allegato 3 al presente decreto. Le successive variazioni della dotazione organica sono adottate secondo le modalità e le procedure di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n 132.

2. L'istituto non statale provvede ad attuare e a completare entro il 31 dicembre 2022, e comunque non oltre novanta giorni dalla comunicazione della registrazione del presente decreto da parte della Corte dei conti, le procedure per l'inquadramento nei ruoli dello Stato del personale previsto nella dotazione organica di cui al comma 1, nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 settembre 2021.

3. Il predetto personale, a seguito di sottoscrizione del contratto di lavoro a tempo indeterminato nell'ambito dei profili professionali previsti per la sezione AFAM dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto «Istruzione e ricerca», è inquadrato nei ruoli dello Stato a decorrere dalla data di cui all'art. 1, comma 1.

4. Le vigenti graduatorie relative ai diversi profili professionali di cui al comma 3 restano in vigore per l'utilizzo e la durata previsti nei relativi bandi di concorso, fatta salva l'eventuale priorità attribuita dalla legge a specifiche graduatorie o elenchi, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 14, comma 4-*quater*, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito dalla legge 29 giugno 2022, n. 76.

Art. 3.

Offerta formativa e studenti

1. A decorrere dalla data di cui all'art. 1, comma 1, i provvedimenti ministeriali con i quali sono stati approvati il regolamento didattico e gli ordinamenti didattici dei corsi di studio dell'Istituto non statale, con le connesse autorizzazioni ministeriali al rilascio di titoli di studio aventi valore legale, devono intendersi riferiti al conservatorio. Sono, conseguentemente, aggiornate le banche dati ministeriali relative all'offerta formativa del conservatorio.

2. Gli studenti iscritti all'istituto non statale alla data di cui all'art. 1, comma 1, transitano nel conservatorio nel rispetto degli studi già compiuti e acquisiscono il relativo titolo di studio presso il conservatorio. A decorrere dall'a.a. 2022/2023 per gli studenti iscritti trovano applicazione le norme di esonero dal contributo onnicomprensivo di cui all'art. 1, commi 252-267, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e di cui all'art. 1, comma 518, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), con la conseguente erogazione dal 2023 delle risorse a tal fine destinate dalla legge a valere sul fondo per il funzionamento amministrativo e per le attività didattiche delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica statali.

Art. 4.

Trasferimenti ministeriali

1. Per l'anno 2022 continuano ad essere assegnate all'istituto non statale le risorse del fondo di cui all'art. 22-*bis*, commi 3 e 4, del decreto-legge n. 50/2017 e di cui all'art. 19, commi 4 e 5 del decreto-legge 12 set-

tembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, secondo i criteri stabiliti dagli appositi decreti attuativi delle predette disposizioni.

2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettera *b)*, del decreto MEF 2 aprile 2019, come modificato da ultimo dal decreto MEF 18 luglio 2022, a decorrere dall'anno 2023 le risorse ministeriali, al netto delle risorse trasferite sui pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero relativi alle competenze fisse e accessorie del personale transitato nei ruoli dello Stato, sono assegnate al conservatorio utilizzando gli stessi criteri di riparto previsti per i conservatori statali.

Art. 5.

Valutazione

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 7, del decreto ministeriale MIUR-MEF n. 121/2019, entro il primo triennio di attività del conservatorio (2023-2025), su richiesta del Ministero, l'ANVUR effettua, ai sensi dell'art. 2, comma 8, lettera *l)*, della legge n. 508/1999, una valutazione sulla adeguatezza delle risorse strutturali, finanziarie e di personale in relazione all'ampiezza dell'offerta formativa e degli studenti iscritti, tenuto altresì conto delle sedi ubicate in province sprovviste di istituzioni statali con offerta formativa analoga.

2. L'esito di tale valutazione è utilizzato dal Ministero che, in relazione alla stessa, può disporre eventuali ulteriori accertamenti ovvero procedere con decreto del Ministro alla trasformazione dell'Istituzione in sede distaccata di altre istituzioni e, in caso di gravi carenze strutturali e formative, disporne la soppressione, assicurando il mantenimento dei posti del personale a tempo indeterminato in servizio presso il conservatorio.

3. In caso di esito positivo della valutazione di cui al comma 1, le successive valutazioni sono svolte secondo le stesse modalità e procedure previste per le altre Istituzioni statali.

Art. 6.

Disposizioni finali e transitorie

1. Gli organi, costituiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 132/2003, in carica presso l'Istituto non statale alla data di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto, portano a termine il loro mandato presso il Conservatorio.

2. Entro i medesimi termini di cui all'art. 2, comma 2, il Ministero provvede in ordine alla approvazione del regolamento di amministrazione finanza e contabilità del conservatorio secondo le modalità e le procedure di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132. Entro lo stesso termine l'Istituto non statale provvede all'eventuale aggiornamento dei propri regolamenti interni alle disposizioni previste per le istituzioni statali.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità e al competente Ufficio centrale di bilancio per il controllo preventivo di regolarità contabile ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 13 ottobre 2022

Il Ministro: MESSA

Registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, n. 2835

AVVERTENZA:

Gli allegati richiamati nel decreto (Statuto, Convenzione, Dotazione organica) sono pubblicati, unitamente allo stesso, nel sito istituzionale del MUR al seguente indirizzo: https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/decreto-ministeriale-n1188-del-14-10-2022

23A01489

DECRETO 13 ottobre 2022.

Statizzazione dell'Istituto superiore di studi musicali «Rinaldo Franci» di Siena.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, che ha istituito il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», come da ultimo modificato dal predetto decreto-legge n. 1 del 2020, e in particolare gli articoli 2, comma 1, n. 12), 51-*bis*, 51-*ter* e 51-*quater*, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, «al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica», nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021, con il quale la prof.ssa Maria Cristina Messa è stata nominata Ministro dell'università e della ricerca;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati (ora Istituti superiori di studi musicali non statali) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, «Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare ed organizzativa delle

istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508», e in particolare l'art. 2, che riconosce l'autonomia statutaria delle suddette istituzioni e stabilisce che esse, attraverso i propri statuti e nel rispetto delle disposizioni dello stesso regolamento, disciplinano lo svolgimento dell'attività didattica e di ricerca e la correlata attività di produzione, nonché la realizzazione degli interventi di propria competenza per il diritto allo studio;

Visto l'art. 22-*bis*, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e in particolare:

il comma 1, secondo cui «gli Istituti superiori musicali non statali e le accademie non statali di belle arti di cui all'art. 19, commi 4 e 5-*bis*, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, individuati con il decreto di cui al comma 2 del presente articolo, sono oggetto di graduali processi di statizzazione e razionalizzazione, nei limiti delle risorse di cui al comma 3 del presente articolo»;

il comma 2, secondo cui:

a) i suddetti processi di statizzazione «sono disciplinati con decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto dei principi di cui all'art. 2, commi 7, lettera *d)*, e 8, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *e)* e 1), della legge 21 dicembre 1999, n. 508»;

b) «nell'ambito dei processi di statizzazione e razionalizzazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti criteri per la determinazione delle relative dotazioni organiche nei limiti massimi del personale in servizio […] presso le predette istituzioni, nonché per il graduale inquadramento nei ruoli dello Stato del personale docente e non docente in servizio […] alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

il comma 3, secondo cui «ai fini dell'attuazione delle disposizioni del presente articolo è istituito un apposito fondo, da ripartire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

il comma 4, secondo cui «nelle more del completamento di ciascun processo di statizzazione e razionalizzazione, il fondo di cui al comma 3 è utilizzabile altresì per il funzionamento ordinario degli enti di cui al comma 1»;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 2019, n. 121, adottato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante la disciplina del processo di statizzazione, ai sensi dell'art. 22-*bis*, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, e in particolare:

l'art. 1, secondo cui le istituzioni interessate presentano al Ministero apposita domanda di statizzazione con modalità telematiche definite dalla competente Direzione generale del Ministero;

l'art. 2, commi 1-4, secondo cui la valutazione delle domande di statizzazione è effettuata da un'apposita Commissione nominata dal Ministro, sulla base dei criteri indicati nei medesimi commi, la quale provvede, secondo quanto riportato al comma 3, altresì a proporre:

a) «gli schemi di convenzione da sottoscrivere da parte dei rappresentanti legali delle istituzioni da statizzare, dagli enti locali coinvolti e dal Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca ove sono formalizzati gli impegni contenuti nella domanda di statizzazione»;

b) «la dotazione organica delle istituzioni da statizzare, nel rispetto dei criteri definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'art. 22-*bis*, comma 2, secondo periodo del decreto-legge» n. 50/2017;

l'art. 2, comma 5, secondo cui «la statizzazione viene disposta con decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca non oltre il 31 luglio 2020 e decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo. Al predetto decreto sono allegati lo statuto, la convenzione di cui al comma 3, lettera *a)*, e la tabella relativa alla dotazione organica di cui al comma 3, lettera *b)*»;

Visti l'art. 33, comma 2-*ter*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, che, modificando l'art. 22-*bis*, comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2017 (cit.), ha statuito che il processo di statizzazione «deve concludersi entro il termine perentorio del 31 dicembre 2021», nonché l'art. 1, comma 887, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che modificando parimenti il ridetto art. 22-*bis*, ha soppresso il predetto termine;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 2 aprile 2019, come modificato da ultimo dal decreto del medesimo Ministro del 18 luglio 2022, con il quale sono stati definiti i criteri di riparto delle risorse rese a tal fine disponibili dall'art. 22-*bis*, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50;

Vista la nota ministeriale 27 giugno 2019, prot. n. 10637, emanata dal Capo Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca del MIUR, con cui sono state fornite le indicazioni operative per la presentazione delle istanze di statizzazione, in modalità telematica, da parte degli Istituti musicali non statali e delle Accademie non statali di belle arti;

Viste le istanze presentate in relazione alla citata nota prot. n. 10637/2019, tra le quali è compresa anche quella dell'Istituto superiore di studi musicali non statale «Rinaldo Franci» con sede a Siena;

Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 2020, n. 27, con il quale è stata nominata la Commissione di valutazione delle istanze di statizzazione secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale MIUR-MEF 22 febbraio 2019, n. 121;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 settembre 2021 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 28 settembre 2021), con il quale, ai sensi dell'art. 22-*bis*, comma 2, del decreto-legge n. 50/2017, sono stati definiti i criteri per la determinazione delle relative dotazioni organiche nei limiti massimi del personale in servizio presso le predette istituzioni, nonché per il

graduale inquadramento nei ruoli dello Stato del personale docente e non docente in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

Considerato che la Commissione, a seguito dell'adozione del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ha ultimato le valutazioni delle istanze di statizzazione, proponendo le dotazioni organiche e gli schemi di convenzione per ciascuna istituzione;

Considerato che la valutazione dell'istanza presentata dall'Istituto superiore di studi musicali non statale «Rinaldo Franci», con sede a Siena, ha avuto esito positivo;

Vista la tabella relativa alla dotazione organica dell'istituzione statizzanda contenuta nel verbale n. 20 del 25 maggio 2022 della Commissione, di cui si allega il relativo estratto;

Vista la convenzione sottoscritta in data 10 agosto 2022 dal medesimo istituto non statale, dal Comune di Siena e dal Ministero dell'università e della ricerca, ove sono formalizzati gli impegni contenuti nella domanda di statizzazione;

Visto lo statuto approvato con d.D.G. 29 settembre 2022, n. 1489, previa acquisizione del concerto, *ex* art. 14, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 132/2003, da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

Ritenuto, pertanto, di dover disporre, ai sensi dell'art. 22-*bis*, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nonché dell'art. 2, comma 5, del decreto ministeriale 22 febbraio 2019, n. 121, la statizzazione del predetto istituto non statale con decreto del Ministro dell'università e della ricerca e di allegare allo stesso lo statuto (allegato 1), la convenzione ove sono formalizzati gli impegni contenuti nella domanda di statizzazione (allegato 2) e la tabella relativa alla dotazione organica (allegato 3);

Decreta:

Art. 1.

Statizzazione dell'istituto non statale

1. Per le motivazioni di cui in premessa, è disposta la statizzazione dell'Istituto superiore di studi musicali non statale «Rinaldo Franci» con sede a Siena, nel seguito «Istituto non statale», a decorrere dal 1° gennaio 2023.

2. Ai sensi dello statuto allegato al presente decreto (allegato 1), l'istituzione statizzata di cui al comma 1 è denominata Conservatorio statale «Rinaldo Franci» con sede a Siena, nel seguito «Conservatorio».

3. A decorrere dalla data di cui al comma 1, il conservatorio subentra nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'istituto non statale, ivi comprese le dotazioni scientifiche, didattiche, strumentali e finanziarie, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 4.

4. Ai sensi dell'art. 22-*bis*, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il Comune di Siena continua ad assicurare l'uso gratuito degli spazi e degli immobili e si fa carico delle situazioni debitorie pregresse alla statizzazione, secondo quanto indicato nella convenzione di cui all'allegato 2 al presente decreto, che riporta, altresì, gli eventuali ulteriori impegni connessi alla statizzazione.

5. Il conservatorio svolge la propria attività anche attraverso gli accordi federativi con il Conservatorio di Firenze e gli Istituti superiori di studi musicali di Livorno e Lucca, oggetto anch'essi dei provvedimenti di statizzazione, secondo gli impegni assunti dall'Istituto non statale richiamati nella convenzione di cui all'allegato 2.

Art. 2.

Personale

1. È approvata, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 settembre 2021, la dotazione organica del conservatorio, riportata nella tabella di cui all'allegato 3 al presente decreto. Le successive variazioni della dotazione organica sono adottate secondo le modalità e le procedure di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132.

2. L'istituto non statale provvede ad attuare e a completare entro il 31 dicembre 2022, e comunque non oltre novanta giorni dalla comunicazione della registrazione del presente decreto da parte della Corte dei conti, le procedure per l'inquadramento nei ruoli dello Stato del personale previsto nella dotazione organica di cui al comma 1, nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 settembre 2021.

3. Il predetto personale, a seguito di sottoscrizione del contratto di lavoro a tempo indeterminato nell'ambito dei profili professionali previsti per la sezione AFAM dal vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto «Istruzione e ricerca», è inquadrato nei ruoli dello Stato a decorrere dalla data di cui all'art. 1, comma 1.

4. Le vigenti graduatorie relative ai diversi profili professionali di cui al comma 3 restano in vigore per l'utilizzo e la durata previsti nei relativi bandi di concorso, fatta salva l'eventuale priorità attribuita dalla legge a specifiche graduatorie o elenchi, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 14, comma 4-*quater*, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito dalla legge 29 giugno 2022, n. 76.

Art. 3.

Offerta formativa e studenti

1. A decorrere dalla data di cui all'art. 1, comma 1, i provvedimenti ministeriali con i quali sono stati approvati il regolamento didattico e gli ordinamenti didattici dei corsi di studio dell'istituto non statale, con le connesse autorizzazioni ministeriali al rilascio di titoli di studio aventi valore legale, devono intendersi riferiti al conservatorio. Sono, conseguentemente, aggiornate le banche dati ministeriali relative all'offerta formativa del conservatorio.

2. Gli studenti iscritti all'istituto non statale alla data di cui all'art. 1, comma 1, transitano nel conservatorio nel rispetto degli studi già compiuti e acquisiscono il relativo titolo di studio presso il conservatorio. A decorrere

dall'anno accademico 2022/2023 per gli studenti iscritti trovano applicazione le norme di esonero dal contributo onnicomprensivo di cui all'art. 1, commi 252-267, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e di cui all'art. 1, comma 518, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), con la conseguente erogazione dal 2023 delle risorse a tal fine destinate dalla legge a valere sul fondo per il funzionamento amministrativo e per le attività didattiche delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica statali.

Art. 4.

Trasferimenti ministeriali

1. Per l'anno 2022 continuano ad essere assegnate all'istituto non statale le risorse del fondo di cui all'art. 22-*bis*, commi 3 e 4, del decreto-legge n. 50/2017 e di cui all'art. 19, commi 4 e 5 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, secondo i criteri stabiliti dagli appositi decreti attuativi delle predette disposizioni.

2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettera *b)*, del decreto MEF 2 aprile 2019, come da ultimo modificato dal decreto MEF 18 luglio 2022, a decorrere dall'anno 2023 le risorse ministeriali, al netto delle risorse trasferite sui pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero relativi alle competenze fisse e accessorie del personale transitato nei ruoli dello Stato, sono assegnate al conservatorio utilizzando gli stessi criteri di riparto previsti per i conservatori statali.

Art. 5.

Valutazione

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 7, del decreto ministeriale MIUR-MEF n. 121/2019, entro il primo triennio di attività del conservatorio (2023-2025), su richiesta del Ministero, l'ANVUR effettua, ai sensi dell'art. 2, comma 8, lettera *l)*, della legge n. 508/1999, una valutazione sulla adeguatezza delle risorse strutturali, finanziarie e di personale in relazione all'ampiezza dell'offerta formativa e degli studenti iscritti, anche con riferimento alla realizzazione degli accordi federativi di cui all'art. 1, comma 5, tenuto altresì conto delle sedi ubicate in province sprovviste di istituzioni statali con offerta formativa analoga.

2. L'esito di tale valutazione è utilizzato dal Ministero che, in relazione alla stessa, può disporre eventuali ulteriori accertamenti ovvero procedere con decreto del Ministro alla trasformazione dell'istituzione in sede distaccata di altre istituzioni e, in caso di gravi carenze strutturali e formative, disporne la soppressione, assicurando il mantenimento dei posti del personale a tempo indeterminato in servizio presso il conservatorio.

3. In caso di esito positivo della valutazione di cui al comma 1, le successive valutazioni sono svolte secondo le stesse modalità e procedure previste per le altre istituzioni statali.

Art. 6.

Disposizioni finali e transitorie

1. Gli organi, costituiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 132/2003, in carica presso l'istituto non statale alla data di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto, portano a termine il loro mandato presso il conservatorio.

2. Entro i medesimi termini di cui all'art. 2, comma 2, il Ministero provvede in ordine alla approvazione del regolamento di amministrazione finanza e contabilità del conservatorio secondo le modalità e le procedure di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132. Entro lo stesso termine l'istituto non statale provvede all'eventuale aggiornamento dei propri regolamenti interni alle disposizioni previste per le istituzioni statali.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità e al competente Ufficio centrale di bilancio per il controllo preventivo di regolarità contabile ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 ottobre 2022

Il Ministro: MESSA

Registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, n. 2820

AVVERTENZA:

Gli allegati richiamati nel decreto (statuto, convenzione, dotazione organica) sono pubblicati, unitamente allo stesso, nel sito istituzionale del MUR al seguente indirizzo: https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/decreto-ministeriale-n1189-del-14-10-2022

23A01490

DECRETO 13 ottobre 2022.

Statizzazione dell'Istituto superiore di studi musicali «Pietro Mascagni» di Livorno.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, che ha istituito il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», come da ultimo modificato dal predetto decreto-legge n. 1 del 2020, e in particolare gli articoli 2, comma 1, n. 12), 51-*bis*, 51-*ter* e 51-*quater*, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, «al quale sono

attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica», nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021, con il quale la prof.ssa Maria Cristina Messa è stata nominata Ministro dell'università e della ricerca;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati (ora Istituti superiori di studi musicali non statali) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132 «Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare ed organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508», e in particolare l'art. 2, che riconosce l'autonomia statutaria delle suddette istituzioni e stabilisce che esse, attraverso i propri statuti e nel rispetto delle disposizioni dello stesso regolamento, disciplinano lo svolgimento dell'attività didattica e di ricerca e la correlata attività di produzione, nonché la realizzazione degli interventi di propria competenza per il diritto allo studio;

Visto l'art. 22-*bis*, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e in particolare:

il comma 1, secondo cui «gli Istituti superiori musicali non statali e le Accademie non statali di belle arti di cui all'art. 19, commi 4 e 5-*bis*, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, individuati con il decreto di cui al comma 2 del presente articolo, sono oggetto di graduali processi di statizzazione e razionalizzazione, nei limiti delle risorse di cui al comma 3 del presente articolo»;

il comma 2, secondo cui:

a) i suddetti processi di statizzazione «sono disciplinati con decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto dei principi di cui all'art. 2, commi 7, lettera *d)*, e 8, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *e)* e 1), della legge 21 dicembre 1999, n. 508»;

b) «nell'ambito dei processi di statizzazione e razionalizzazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti criteri per la determinazione delle relative dotazioni organiche nei limiti massimi del personale in servizio […] presso le predette istituzioni, nonché per il graduale inquadramento nei ruoli dello Stato del personale docente e non docente in servizio […] alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

il comma 3, secondo cui «ai fini dell'attuazione delle disposizioni del presente articolo è istituito un apposito Fondo, da ripartire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

il comma 4, secondo cui «nelle more del completamento di ciascun processo di statizzazione e razionalizzazione, il Fondo di cui al comma 3 è utilizzabile altresì per il funzionamento ordinario degli enti di cui al comma 1»;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 2019, n. 121, adottato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante la disciplina del processo di statizzazione, ai sensi dell'art. 22-*bis*, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, e in particolare:

l'art. 1, secondo cui le istituzioni interessate presentano al Ministero apposita domanda di statizzazione con modalità telematiche definite dalla competente Direzione generale del Ministero;

l'art. 2, commi 1-4, secondo cui la valutazione delle domande di statizzazione è effettuata da un'apposita Commissione nominata dal Ministro, sulla base dei criteri indicati nei medesimi commi, la quale provvede, secondo quanto riportato al comma 3, altresì a proporre:

a) «gli schemi di convenzione da sottoscrivere da parte dei rappresentanti legali delle istituzioni da statizzare, dagli enti locali coinvolti e dal Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca ove sono formalizzati gli impegni contenuti nella domanda di statizzazione»;

b) «la dotazione organica delle istituzioni da statizzare, nel rispetto dei criteri definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'art. 22-*bis*, comma 2, secondo periodo del decreto-legge» n. 50/2017;

l'art. 2, comma 5, secondo cui «la statizzazione viene disposta con decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca non oltre il 31 luglio 2020 e decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo. Al predetto decreto sono allegati lo statuto, la convenzione di cui al comma 3, lettera *a)*, e la tabella relativa alla dotazione organica di cui al comma 3, lettera *b)*»;

Visti l'art. 33, comma 2-*ter*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, che, modificando l'art. 22-*bis*, comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2017 (cit.), ha statuito che il processo di statizzazione «deve concludersi entro il termine perentorio del 31 dicembre 2021», nonché l'art. 1, comma 887, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che modificando parimenti il ridetto art. 22-*bis*, ha soppresso il predetto termine;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 2 aprile 2019, come modificato da ultimo dal decreto del medesimo Ministro del 18 luglio 2022, con il quale sono stati definiti i criteri di riparto delle risorse rese a tal fine disponibili dall'art. 22-*bis*, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50;

Vista la nota ministeriale 27 giugno 2019, prot. n. 10637, emanata dal Capo Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca del MIUR, con cui sono state fornite le indicazioni operative per la presentazione

delle istanze di statizzazione, in modalità telematica, da parte degli Istituti musicali non statali e delle Accademie non statali di belle arti;

Viste le istanze presentate, in relazione alla citata nota prot. n. 10637/2019, tra le quali è compresa anche quella dell'Istituto superiore di studi musicali non statale «Pietro Mascagni» con sede a Livorno;

Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 2020, n. 27, con il quale è stata nominata la Commissione di valutazione delle istanze di statizzazione secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale MIUR-MEF 22 febbraio 2019, n. 121;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 settembre 2021 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 28 settembre 2021), con il quale, ai sensi dell'art. 22-*bis*, comma 2, del decreto-legge n. 50/2017, sono stati definiti i criteri per la determinazione delle relative dotazioni organiche nei limiti massimi del personale in servizio presso le predette istituzioni, nonché per il graduale inquadramento nei ruoli dello Stato del personale docente e non docente in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

Considerato che la Commissione, a seguito dell'adozione del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ha ultimato le valutazioni delle istanze di statizzazione, proponendo le dotazioni organiche e gli schemi di convenzione per ciascuna istituzione;

Considerato che la valutazione dell'istanza presentata dall'Istituto superiore di studi musicali non statale «Pietro Mascagni», con sede a Livorno, ha avuto esito positivo;

Vista la tabella relativa alla dotazione organica dell'istituzione statizzanda contenuta nel verbale n. 20 del 25 maggio 2022 della Commissione, di cui si allega il relativo estratto;

Vista la convenzione sottoscritta in data 22 settembre 2022 dal medesimo istituto non statale, dal Comune di Livorno, dalla Provincia di Livorno e dal Ministero dell'università e della ricerca, ove sono formalizzati gli impegni contenuti nella domanda di statizzazione;

Visto lo statuto approvato con d.D.G. 29 settembre 2022, n. 1489, previa acquisizione del concerto, *ex* art. 14, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 132/2003, da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

Ritenuto, pertanto, di dover disporre, ai sensi dell'art. 22-*bis*, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nonché dell'art. 2, comma 5, del decreto ministeriale 22 febbraio 2019, n. 121, la statizzazione del predetto istituto non statale con decreto del Ministro dell'università e della ricerca e di allegare allo stesso lo statuto (allegato 1), la convenzione ove sono formalizzati gli impegni contenuti nella domanda di statizzazione (allegato 2) e la tabella relativa alla dotazione organica (allegato 3);

Decreta:

Art. 1.

Statizzazione dell'istituto non statale

1. Per le motivazioni di cui in premessa, è disposta la statizzazione dell'Istituto superiore di studi musicali non statale «Pietro Mascagni» con sede a Livorno, nel seguito «Istituto non statale», a decorrere dal 1° gennaio 2023.

2. Ai sensi dello statuto allegato al presente decreto (allegato 1), l'istituzione statizzata di cui al comma 1 è denominata Conservatorio statale «Pietro Mascagni» con sede a Livorno, nel seguito «Conservatorio».

3. A decorrere dalla data di cui al comma 1, il conservatorio subentra nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'istituto non statale, ivi comprese le dotazioni scientifiche, didattiche, strumentali e finanziarie, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 4.

4. Ai sensi dell'art. 22-*bis*, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il Comune di Livorno e la Provincia di Livorno continuano ad assicurare l'uso gratuito degli spazi e degli immobili e si fanno carico delle situazioni debitorie pregresse alla statizzazione, secondo quanto indicato nella convenzione di cui all'allegato 2 al presente decreto, che riporta, altresì, gli eventuali ulteriori impegni connessi alla statizzazione.

5. Il conservatorio svolge la propria attività anche attraverso gli accordi federativi con il conservatorio di Firenze e gli Istituti superiori di studi musicali di Siena e Lucca, oggetto anch'essi dei provvedimenti di statizzazione, secondo gli impegni assunti dall'istituto non statale richiamati nella convenzione di cui all'allegato 2.

Art. 2.

Personale

1. È approvata, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 settembre 2021, la dotazione organica del Conservatorio, riportata nella tabella di cui all'allegato 3 al presente decreto. Le successive variazioni della dotazione organica sono adottate secondo le modalità e le procedure di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132.

2. L'istituto non statale provvede ad attuare e a completare entro il 31 dicembre 2022, e comunque non oltre novanta giorni dalla comunicazione della registrazione del presente decreto da parte della Corte dei conti, le procedure per l'inquadramento nei ruoli dello Stato del personale previsto nella dotazione organica di cui al comma 1, nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 settembre 2021.

3. Il predetto personale, a seguito di sottoscrizione del contratto di lavoro a tempo indeterminato nell'ambito dei profili professionali previsti per la sezione AFAM dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto «Istruzione e ricerca», è inquadrato nei ruoli dello Stato a decorrere dalla data di cui all'art. 1, comma 1.

4. Le vigenti graduatorie relative ai diversi profili professionali di cui al comma 3 restano in vigore per l'utilizzo e la durata previsti nei relativi bandi di concorso, fatta salva l'eventuale priorità attribuita dalla legge a specifiche graduatorie o elenchi, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 14, comma 4-*quater*, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito dalla legge 29 giugno 2022, n. 76.

Art. 3.

Offerta formativa e studenti

1. A decorrere dalla data di cui all'art. 1, comma 1, i provvedimenti ministeriali con i quali sono stati approvati il regolamento didattico e gli ordinamenti didattici dei corsi di studio dell'istituto non statale, con le connesse autorizzazioni ministeriali al rilascio di titoli di studio aventi valore legale, devono intendersi riferiti al conservatorio. Sono, conseguentemente, aggiornate le banche dati ministeriali relative all'offerta formativa del conservatorio.

2. Gli studenti iscritti all'istituto non statale alla data di cui all'art. 1, comma 1, transitano nel conservatorio nel rispetto degli studi già compiuti e acquisiscono il relativo titolo di studio presso il conservatorio. A decorrere dall'anno accademico 2022/2023 per gli studenti iscritti trovano applicazione le norme di esonero dal contributo onnicomprensivo di cui all'art. 1, commi 252-267, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e di cui all'art. 1, comma 518, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), con la conseguente erogazione dal 2023 delle risorse a tal fine destinate dalla legge a valere sul Fondo per il funzionamento amministrativo e per le attività didattiche delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica statali.

Art. 4.

Trasferimenti ministeriali

1. Per l'anno 2022 continuano ad essere assegnate all'istituto non statale le risorse del fondo di cui all'art. 22-*bis*, commi 3 e 4, del decreto-legge n. 50/2017 e di cui all'art. 19, commi 4 e 5 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, secondo i criteri stabiliti dagli appositi decreti attuativi delle predette disposizioni.

2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettera *b)*, del decreto MEF 2 aprile 2019, come modificato da ultimo dal decreto MEF 18 luglio 2022, a decorrere dall'anno 2023 le risorse ministeriali, al netto delle risorse trasferite sui pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero relativi alle competenze fisse e accessorie del personale transitato nei ruoli dello Stato, sono assegnate al conservatorio utilizzando gli stessi criteri di riparto previsti per i conservatori statali.

Art. 5.

Valutazione

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 7, del decreto ministeriale MIUR-MEF n. 121/2019, entro il primo triennio di attività del Conservatorio (2023-2025), su richiesta del Ministero, l'ANVUR effettua, ai sensi dell'art. 2, comma 8, lettera *l)*, della legge n. 508/1999, una valutazione sulla adeguatezza delle risorse strutturali, finanziarie e di personale in relazione all'ampiezza dell'offerta formativa e degli studenti iscritti, anche con riferimento alla realizzazione degli accordi federativi di cui all'art. 1, comma 5, tenuto altresì conto delle sedi ubicate in province sprovviste di istituzioni statali con offerta formativa analoga.

2. L'esito di tale valutazione è utilizzato dal Ministero che, in relazione alla stessa, può disporre eventuali ulteriori accertamenti ovvero procedere con decreto del Ministro alla trasformazione dell'istituzione in sede distaccata di altre istituzioni e, in caso di gravi carenze strutturali e formative, disporne la soppressione, assicurando il mantenimento dei posti del personale a tempo indeterminato in servizio presso il conservatorio.

3. In caso di esito positivo della valutazione di cui al comma 1, le successive valutazioni sono svolte secondo le stesse modalità e procedure previste per le altre istituzioni statali.

Art. 6.

Disposizioni finali e transitorie

1. Gli organi, costituiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 132/2003, in carica presso l'Istituto non statale alla data di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto, portano a termine il loro mandato presso il conservatorio.

2. Entro i medesimi termini di cui all'art. 2, comma 2, il Ministero provvede in ordine alla approvazione del regolamento di amministrazione finanza e contabilità del conservatorio secondo le modalità e le procedure di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132. Entro lo stesso termine l'istituto non statale provvede all'eventuale aggiornamento dei propri regolamenti interni alle disposizioni previste per le istituzioni statali.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità e al competente Ufficio centrale di bilancio per il controllo preventivo di regolarità contabile ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 ottobre 2022

Il Ministro: MESSA

Registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, n. 2815

AVVERTENZA:

Gli allegati richiamati nel decreto (statuto, convenzione, dotazione organica) sono pubblicati, unitamente allo stesso, nel sito istituzionale del MUR al seguente indirizzo: https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/decreto-ministeriale-n1190-del-14-10-2022

23A01491

DECRETO 13 ottobre 2022.

Statizzazione dell'Istituto superiore di studi musicali «Giulio Briccialdi» di Terni.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, che ha istituito il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», come da ultimo modificato dal predetto decreto-legge n. 1 del 2020, e in particolare gli articoli 2, comma 1, n. 12), 51-*bis*, 51-*ter* e 51-*quater*, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, «al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica», nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021, con il quale la prof.ssa Maria Cristina Messa è stata nominata Ministro dell'università e della ricerca;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati (ora Istituti superiori di studi musicali non statali) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, «Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare ed organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508», e in particolare l'art. 2, che riconosce l'autonomia statutaria delle suddette istituzioni e stabilisce che esse, attraverso i propri statuti e nel rispetto delle disposizioni dello stesso regolamento, disciplinano lo svolgimento dell'attività didattica e di ricerca e la correlata attività di produzione, nonché la realizzazione degli interventi di propria competenza per il diritto allo studio;

Visto l'art. 22-*bis*, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e in particolare:

il comma 1, secondo cui «gli istituti superiori musicali non statali e le accademie non statali di belle arti di cui all'art. 19, commi 4 e 5-*bis*, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, individuati con il decreto di cui al comma 2del presente articolo, sono oggetto di graduali processi di statizzazione e razionalizzazione, nei limiti delle risorse di cui al comma 3 del presente articolo»;

il comma 2, secondo cui:

a) i suddetti processi di statizzazione «sono disciplinati con decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto dei principi di cui all'art. 2, commi 7, lettera *d)*, e 8, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *e)* e 1), della legge 21 dicembre 1999, n. 508»;

b) «nell'ambito dei processi di statizzazione e razionalizzazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti criteri per la determinazione delle relative dotazioni organiche nei limiti massimi del personale in servizio […] presso le predette istituzioni, nonché per il graduale inquadramento nei ruoli dello Stato del personale docente e non docente in servizio […] alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

il comma 3, secondo cui «ai fini dell'attuazione delle disposizioni del presente articolo è istituito un apposito fondo, da ripartire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

il comma 4, secondo cui «nelle more del completamento di ciascun processo di statizzazione e razionalizzazione, il fondo di cui al comma 3 è utilizzabile altresì per il funzionamento ordinario degli enti di cui al comma 1»;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 2019, n. 121, adottato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante la disciplina del processo di statizzazione, ai sensi dell'art. 22-*bis*, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, e in particolare:

l'art. 1, secondo cui le istituzioni interessate presentano al Ministero apposita domanda di statizzazione con modalità telematiche definite dalla competente Direzione generale del Ministero;

l'art. 2, commi 1-4, secondo cui la valutazione delle domande di statizzazione è effettuata da un'apposita Commissione nominata dal Ministro, sulla base dei criteri indicati nei medesimi commi, la quale provvede, secondo quanto riportato al comma 3, altresì a proporre:

a) «gli schemi di convenzione da sottoscrivere da parte dei rappresentanti legali delle Istituzioni da statizzare, dagli enti locali coinvolti e dal Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca ove sono formalizzati gli impegni contenuti nella domanda di statizzazione»;

b) «la dotazione organica delle istituzioni da statizzare, nel rispetto dei criteri definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'art. 22-*bis*, comma 2, secondo periodo del decreto-legge» n. 50/2017;

l'art. 2, comma 5, secondo cui «la statizzazione viene disposta con decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca non oltre il 31 luglio 2020 e decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo. Al predetto decreto sono allegati lo statuto, la convenzione di cui al comma 3, lettera *a)*, e la tabella relativa alla dotazione organica di cui al comma 3, lettera *b)*»;

Visti l'art. 33, comma 2-*ter*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, che, modificando l'art. 22-*bis*, comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2017 (cit.), ha statuito che il processo di statizzazione «deve concludersi entro il termine pe-

rentorio del 31 dicembre 2021», nonché l'art. 1, comma 887, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che modificando parimenti il ridetto art. 22-*bis*, ha soppresso il predetto termine;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 2 aprile 2019, come modificato da ultimo dal decreto del medesimo Ministro del 18 luglio 2022, con il quale sono stati definiti i criteri di riparto delle risorse rese a tal fine disponibili dall'art. 22-*bis*, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50;

Vista la nota ministeriale 27 giugno 2019, prot. 10637, emanata dal Capo Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca del MIUR, con cui sono state fornite le indicazioni operative per la presentazione delle istanze di statizzazione, in modalità telematica, da parte degli istituti musicali non statali e delle accademie non statali di belle arti;

Viste le istanze presentate, in relazione alla citata nota prot. 10637/2019, tra le quali è compresa anche quella dell'Istituto superiore di studi musicali non statale «Giulio Briccialdi» con sede a Terni;

Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 2020, n. 27, con il quale è stata nominata la Commissione di valutazione delle istanze di statizzazione secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale MIUR-MEF 22 febbraio 2019, n. 121;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 settembre 2021 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 28 settembre 2021), con il quale, ai sensi dell'art. 22-*bis*, comma 2, del decreto-legge n. 50/2017, sono stati definiti i criteri per la determinazione delle relative dotazioni organiche nei limiti massimi del personale in servizio presso le predette istituzioni, nonché per il graduale inquadramento nei ruoli dello Stato del personale docente e non docente in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

Considerato che la Commissione, a seguito dell'adozione del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ha ultimato le valutazioni delle istanze di statizzazione, proponendo le dotazioni organiche e gli schemi di convenzione per ciascuna istituzione;

Considerato che la valutazione dell'istanza presentata dall'Istituto superiore di studi musicali non statale «Giulio Briccialdi», con sede a Terni, ha avuto esito positivo;

Vista la tabella relativa alla dotazione organica dell'Istituzione statizzanda contenuta nel verbale n. 20 del 25 maggio 2022 della Commissione, di cui si allega il relativo estratto;

Vista la convenzione sottoscritta in data 29 settembre 2022 dal medesimo istituto non statale, dal Comune di Terni e dal Ministero dell'università e della ricerca, ove sono formalizzati gli impegni contenuti nella domanda di statizzazione;

Visto lo statuto approvato con d.D.G. 29 settembre 2022, n. 1489, previa acquisizione del concerto, *ex* art. 14, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 132/2003, da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

Ritenuto, pertanto, di dover disporre, ai sensi dell'art. 22-*bis*, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nonché dell'art. 2, comma 5, del decreto ministeriale 22 febbraio 2019, n. 121, la statizzazione del predetto istituto non statale con decreto del Ministro dell'università e della ricerca e di allegare allo stesso lo statuto (allegato 1), la convenzione ove sono formalizzati gli impegni contenuti nella domanda di statizzazione (allegato 2) e la tabella relativa alla dotazione organica (allegato 3);

Decreta:

Art. 1.

Statizzazione dell'istituto non statale

1. Per le motivazioni di cui in premessa, è disposta la statizzazione dell'Istituto superiore di studi musicali non statale «Giulio Briccialdi» con sede a Terni, nel seguito «Istituto non statale», a decorrere dal 1° gennaio 2023.

2. Ai sensi dello Statuto allegato al presente decreto (allegato 1), l'Istituzione statizzata di cui al comma 1 è denominata Conservatorio statale «Giulio Briccialdi» con sede a Terni, nel seguito «Conservatorio».

3. A decorrere dalla data di cui al comma 1, il conservatorio subentra nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'Istituto non statale, ivi comprese le dotazioni scientifiche, didattiche, strumentali e finanziarie, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 4.

4. Ai sensi dell'art. 22-*bis*, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il Comune di Terni continua ad assicurare l'uso gratuito degli spazi e degli immobili e si fa carico delle situazioni debitorie pregresse alla statizzazione, secondo quanto indicato nella convenzione di cui all'allegato 2 al presente decreto, che riporta, altresì, gli eventuali ulteriori impegni connessi alla statizzazione.

5. Il conservatorio svolge la propria attività anche attraverso la specifica convenzione con il Conservatorio «A. Casella» dell'Aquila, secondo gli impegni assunti dall'Istituto non statale richiamati nella convenzione di cui all'allegato 2.

Art. 2.

Personale

1. È approvata, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 settembre 2021, la dotazione organica del Conservatorio, riportata nella tabella di cui all'allegato 3 al presente decreto. Le successive variazioni della dotazione organica sono adottate secondo le modalità e le procedure di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n 132.

2. L'istituto non statale provvede ad attuare e a completare entro il 31 dicembre 2022, e comunque non oltre novanta giorni dalla comunicazione della registrazione del presente decreto da parte della Corte dei conti, le procedure per l'inquadramento nei ruoli dello Stato del personale previsto nella dotazione organica di cui al comma 1, nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 settembre 2021.

3. Il predetto personale, a seguito di sottoscrizione del contratto di lavoro a tempo indeterminato nell'ambito dei profili professionali previsti per la Sezione AFAM dal vi-

gente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto «Istruzione e ricerca», è inquadrato nei ruoli dello Stato a decorrere dalla data di cui all'art. 1, comma 1.

4. Le vigenti graduatorie relative ai diversi profili professionali di cui al comma 3 restano in vigore per l'utilizzo e la durata previsti nei relativi bandi di concorso, fatta salva l'eventuale priorità attribuita dalla legge a specifiche graduatorie o elenchi, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 14, comma 4-*quater*, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito dalla legge 29 giugno 2022, n. 76.

Art. 3.

Offerta formativa e studenti

1. A decorrere dalla data di cui all'art. 1, comma 1, i provvedimenti ministeriali con i quali sono stati approvati il regolamento didattico e gli ordinamenti didattici dei corsi di studio dell'istituto non statale, con le connesse autorizzazioni ministeriali al rilascio di titoli di studio aventi valore legale, devono intendersi riferiti al conservatorio. Sono, conseguentemente, aggiornate le banche dati ministeriali relative all'offerta formativa del conservatorio.

2. Gli studenti iscritti all'istituto non statale alla data di cui all'art. 1, comma 1, transitano nel conservatorio nel rispetto degli studi già compiuti e acquisiscono il relativo titolo di studio presso il conservatorio. A decorrere dall'anno accademico 2022/2023 per gli studenti iscritti trovano applicazione le norme di esonero dal contributo onnicomprensivo di cui all'art. 1, commi 252-267, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e di cui all'art. 1, comma 518, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), con la conseguente erogazione dal 2023 delle risorse a tal fine destinate dalla legge a valere sul fondo per il funzionamento amministrativo e per le attività didattiche delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica statali.

Art. 4.

Trasferimenti ministeriali

1. Per l'anno 2022 continuano ad essere assegnate all'istituto non statale le risorse del fondo di cui all'art. 22-*bis*, commi 3 e 4, del decreto-legge n. 50/2017 e di cui all'art. 19, commi 4 e 5 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, secondo i criteri stabiliti dagli appositi decreti attuativi delle predette disposizioni.

2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettera *b)*, del decreto MEF 2 aprile 2019, come da ultimo modificato dal decreto MEF 18 luglio 2022, a decorrere dall'anno 2023 le risorse ministeriali, al netto delle risorse trasferite sui pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero relativi alle competenze fisse e accessorie del personale transitato nei ruoli dello Stato, sono assegnate al conservatorio utilizzando gli stessi criteri di riparto previsti per i conservatori statali.

Art. 5.
Valutazione

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 7, del decreto ministeriale MIUR-MEF n. 121/2019, entro il primo triennio di attività del conservatorio (2023-2025), su richiesta del Ministero, l'ANVUR effettua, ai sensi dell'art. 2, comma 8, lettera *l)*, della legge n. 508/1999, una valutazione sulla adeguatezza delle risorse strutturali, finanziarie e di personale in relazione all'ampiezza dell'offerta formativa e degli studenti iscritti, anche con riferimento alla realizzazione della convenzione di cui all'art. 1 comma 5, tenuto altresì conto delle sedi ubicate in province sprovviste di istituzioni statali con offerta formativa analoga.

2. L'esito di tale valutazione è utilizzato dal Ministero che, in relazione alla stessa, può disporre eventuali ulteriori accertamenti ovvero procedere con decreto del Ministro alla trasformazione dell'istituzione in sede distaccata di altre istituzioni e, in caso di gravi carenze strutturali e formative, disporne la soppressione, assicurando il mantenimento dei posti del personale a tempo indeterminato in servizio presso il conservatorio.

3. In caso di esito positivo della valutazione di cui al comma 1, le successive valutazioni sono svolte secondo le stesse modalità e procedure previste per le altre istituzioni statali.

Art. 6.

Disposizioni finali e transitorie

1. Gli organi, costituiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 132/2003, in carica presso l'istituto non statale alla data di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto, portano a termine il loro mandato presso il conservatorio.

2. Entro i medesimi termini di cui all'art. 2, comma 2 il Ministero provvede in ordine alla approvazione del regolamento di amministrazione finanza e contabilità del conservatorio secondo le modalità e le procedure di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n 132. Entro lo stesso termine l'Istituto non statale provvede all'eventuale aggiornamento dei propri regolamenti interni alle disposizioni previste per le istituzioni statali.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità e al competente Ufficio centrale di bilancio per il controllo preventivo di regolarità contabile ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 13 ottobre 2022

Il Ministro: MESSA

Registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, n. 2834

AVVERTENZA:

Gli allegati richiamati nel decreto (Statuto, convenzione, dotazione organica) sono pubblicati, unitamente allo stesso, nel sito istituzionale del MUR al seguente indirizzo: *https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/decreto-ministeriale-n1191-del-14-10-2022 .*

23A01492

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 19 dicembre 2022.

Risorse per la fase interpandemica PanFlu 2021-2023.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successivi rifinanziamenti, che autorizza l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti;

Visto l'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, secondo il quale Governo, regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, possono concludere in sede di Conferenza Stato-regioni accordi, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

Visto il «Piano strategico - operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (PanFlu) 2021-2023» oggetto di Accordo sancito in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 25 gennaio 2021 (Rep. atti n. 11/CSR) pubblicato nel Supplemento ordinario nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 23 del 29 gennaio 2021;

Vista la nota prot. DGPROGS-MDS-P n. 0016085 del 9 agosto 2021 con la quale il Ministero della salute, per rispondere all'esigenza di operare una stima degli oneri nascenti dall'applicazione del PanFlu 2021-2023, ed in particolar modo degli oneri connessi alle attività legate alla fase interpandemica, ha avviato presso le regioni e le Province autonome una ricognizione dei costi correlati alle diverse attività ed azioni previste dal Piano, attraverso la compilazione di una scheda appositamente predisposta;

Visti i contenuti delle schede trasmesse, analizzati e approfonditi dal Ministero della salute anche attraverso incontri dedicati con ciascuna regione e provincia autonoma, a seguito dei quali le stesse hanno predisposto una ulteriore versione delle medesime schede, consentendo di definire il fabbisogno finanziario emergente, necessario per far fronte alle attività previste dal PanFlu per la fase inter-pandemica;

Vista la delibera CIPE 24 luglio 2019, n. 51/2019 recante il riparto delle risorse di cui all'art. 1, comma 555, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e all'art. 2, comma 69, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per la prosecuzione del programma pluriennale di interventi in materia di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico;

Visto l'art. 1, commi 442 e 443, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e la relativa Tabella di cui all'allegato B annesso alla medesima legge, recante il riparto fra le regioni delle integrazioni del finanziamento per la prosecuzione del programma di interventi di edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico di cui all'art. 1, comma 81, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e all'art. 1, comma 442 della medesima legge n. 178 del 2020, per l'importo complessivo di 4 miliardi di euro;

Visto l'art. 1, comma 264, della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024), che dispone che: «Al fine di costituire una scorta nazionale di dispositivi di protezione individuale (DPI), di mascherine chirurgiche, di reagenti e di kit di genotipizzazione, in coerenza con quanto previsto nel PanFlu 2021-2023, è autorizzata la spesa di 860 milioni di euro a valere sul finanziamento del programma di edilizia sanitaria vigente»;

Visto il successivo comma 265, che stabilisce che: «Per consentire lo sviluppo di sistemi informativi utili per la sorveglianza epidemiologica e virologica, nonché per l'acquisizione di strumentazioni utili a sostenere l'attività di ricerca e sviluppo correlata ad una fase di allerta pandemica, in coerenza con quanto previsto nel PanFlu 2021-2023, è autorizzata la spesa di 42 milioni di euro a valere sul finanziamento del programma di edilizia sanitaria vigente;

Visto il successivo comma 266, secondo il quale «Per le finalità di cui ai commi 264 e 265, con uno o più decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, è definita la quota di spesa autorizzata per ciascuna regione e provincia autonoma, sulla base delle risultante derivanti da una ricognizione effettuata con le medesime regioni e province autonome, anche in relazione alla dimensione dei rispettivi servizi sanitari regionali e provinciali; all'onere di cui ai commi 264 e 265 si provvede, per le regioni, a valere sulle risorse vigenti, come ripartite ai sensi dell'ordinamento vigente; con i medesimi decreti di cui al presente comma si provvede, in deroga all 'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, ad assegnare le risorse occorrenti alle Province autonome di Trento e di Bolzano a valere sul finanziamento vigente ancora non ripartito»;

Visto altresì il successivo comma 267, secondo il quale «Per le finalità di cui ai commi 264 e 265, con i decreti di cui al comma 266, ove necessario, si provvede alla rimodulazione delle quote assegnate alle regioni ai sensi dell'art. 1, commi 442 e 443, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e della relativa tabella di cui all'allegato B annesso alla medesima legge»;

Considerato che sulla quota di riserva per interventi urgenti di cui alla richiamata delibera CIPE n. 51/2019 sono state individuate, anche in via legislativa, finalizzazioni e assegnazioni di risorse per l'importo complessivo di 484,51 milioni di euro per cui residuano allo stato risorse non assegnate per l'importo di 150,48 milioni di euro su cui far gravare la spesa delle Province autonome di Trento e di Bolzano di cui al presente atto, come dettagliato nella tabella allegata al presente decreto, parte integrante dello stesso;

Ritenuto, pertanto, in relazione alle finalità di cui ai richiamati commi 264 e 265:

di definire la quota di spesa autorizzata per ogni regione e provincia autonoma sulla base delle risultanze derivanti dalla ricognizione effettuata dal Ministero della salute e sulla base delle quote di accesso delle regioni e delle province autonome al fabbisogno sanitario nazionale corrente standard per l'anno 2021, come individuate nella proposta di riparto di cui

all'Intesa sancita dalla Conferenza Stato - regioni del 4 agosto 2021 (Rep. atti n. 152/CSR), come riportato nella tabella allegata al presente decreto;

di assegnare alle Province autonome di Trento e di Bolzano il relativo finanziamento, a valere sulla disponibilità residua di risorse di cui alla richiamata delibera CIPE n. 51 del 2019;

Considerata la richiesta delle regioni e delle province autonome di rimodulazione del fabbisogno finanziario, alla luce del tempo intercorso dalla ricognizione operata per definire il fabbisogno per far fronte alle attività previste dal PanFlu per la fase inter-pandemica, e alla luce delle effettive necessità correlate alle diverse attività ed azioni previste dal Piano via via presentatesi;

Ritenuta accoglibile la richiesta delle regioni e delle province autonome con riferimento alla possibilità di rimodulare le quote di spesa indicate nelle colonne 1 e 2 della tabella, comunque nel rispetto del limite del totale della spesa autorizzata di cui alla colonna 3, secondo le modalità indicate nell'art. 2 del presente decreto, e fermo restando il pieno conseguimento delle finalità di cui ai richiamati commi 264 e 265 che le stesse regioni e province autonome sono tenute a garantire;

Vista la richiesta del 7 novembre 2022 formulata dal coordinamento della Commissione salute della Conferenza delle regioni e delle province autonome di prevedere nella colonna 1 della tabella allegata al presente decreto un importo di 59.369.000 euro in favore della Regione Piemonte, superiore di 45.369.116 euro rispetto a quanto rilevato con la ricognizione effettuata dal Ministero della salute, ed un importo di 187.342.964 euro in favore della Regione Lombardia, inferiore di 45.369.116 euro rispetto a quanto rilevato con la ricognizione effettuata dal Ministero della salute, in coerenza con quanto riportato nella nota del 13 settembre 2022 della Regione Piemonte e del 2 novembre 2022 della Regione Lombardia che hanno operato una rivalutazione dei costi previsti per l'attuazione degli interventi correlati alle finalità di cui al comma 264;

Considerato che per le regioni la spesa di cui al presente decreto grava sulle assegnazioni di risorse eseguite ai sensi del citato art. 1, commi 442 e 443, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e della relativa tabella di cui all'allegato B annesso alla medesima legge, come dettagliato nella richiamata tabella allegata al presente decreto;

Vista l'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 30 novembre 2022 (Rep. Atti n. 234/CSR);

Decreta:

Art. 1.

1. In attuazione dell'art. 1, comma 266, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono autorizzate per ciascuna regione e Provincia autonoma di Trento e di Bolzano:

la spesa, secondo gli importi di cui alla colonna (1) dell'allegata tabella, parte integrante del presente decreto, per il valore complessivo di 860 milioni di euro, per la costituzione di una scorta nazionale di dispositivi di protezione individuale (DPI), di mascherine chirurgiche, di reagenti e di kit di genotipizzazione ai sensi del comma 264, del medesimo art. 1;

la spesa, secondo gli importi di cui alla colonna (2) della citata tabella allegata al presente decreto, per il valore complessivo di 42 milioni di euro, per consentire lo sviluppo di sistemi informativi utili per la sorveglianza epidemiologica e virologica, nonché per l'acquisizione di strumentazioni utili a sostenere l'attività di ricerca e sviluppo correlata ad una fase di allerta pandemica, ai sensi del comma 265 del medesimo art. 1 e in coerenza con quanto previsto nel PanFlu 2021-2023.

2. Per provvedere alla spesa di cui al presente articolo, alle Province autonome di Trento e Bolzano è assegnato l'importo di cui alla colonna (3) della richiamata tabella allegata al presente decreto, a valere sulla disponibilità residua di risorse di cui alla delibera del CIPE n. 51 del 2019 richiamata in premessa.

3. Alla spesa di cui al presente articolo le regioni provvedono a valere sulle risorse assegnate ai sensi dell'art. 1, commi 442 e 443, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e della relativa tabella di cui all'allegato B annesso alla medesima legge.

Art. 2.

1. Ferma restando la necessità di costituire una scorta nazionale di dispositivi di protezione individuale (DPI), mascherine chirurgiche, reagenti, kit di genotipizzazione, prevista dall'art. 1 comma 264 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021, nonché di provvedere all'acquisizione di strumentazioni utili a sostenere l'attività di ricerca e sviluppo per la sorveglianza epidemiologica e virologica, prevista dal successivo comma 265, in coerenza con quanto previsto dal PanFlu 2021-2023, le singole regioni e province autonome possono rimodulare le quote di spesa indicate nelle colonne 1 e 2 della tabella, comunque nel rispetto del limite del totale della spesa autorizzata di cui alla colonna 3, al fine di garantire il pieno conseguimento delle descritte finalità.

2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, è concessa alle regioni ed alle province autonome la facoltà di operare un aggiornamento della ricognizione dei fabbisogni per le finalità sopra indicate, in coerenza con quanto previsto dal PanFlu 2021-2023, nel rispetto del limite totale della spesa complessivamente autorizzata, e di trasmettere al Ministero della salute, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, le risultanze riferite ad ogni regione e provincia autonoma. Conseguentemente il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvederà alla adozione di un nuovo decreto con il quale si provvederà all'aggiornamento dei valori della tabella allegata al presente decreto.

3. Le regioni e le province autonome, entro sessanta giorni dalla emanazione del presente decreto, o entro trenta giorni dalla pubblicazione del nuovo decreto di cui al comma 2, trasmettono al Ministero della salute uno specifico piano di utilizzo delle risorse destinate alle finalità di cui ai citati commi 264 e 265, utilizzando lo schema di cui all'allegato A annesso al presente decreto.

4. Qualora le singole regioni e province autonome ritengano di dover provvedere alla rimodulazione prevista dal comma 1, il piano di utilizzo di cui al comma 3 dovrà essere accompagnato da una relazione - a firma del direttore generale dell'assessorato salute delle regioni e province autonome non in Piano di rientro e delle regioni in Piano di rientro non commissariate ed a firma del Commissario ad acta per le regioni

in Piano di rientro commissariate - illustrativa delle esigenze sottostanti la rimodulazione delle singole quote di spesa e con la quale si garantisce comunque il conseguimento degli obiettivi previsti dal PanFlu 2021-2023 oggetto del finanziamento riconosciuto con il presente decreto.

5. Entro trenta giorni dalla ricezione del piano di cui al comma 3 il Ministero della salute verifica la completezza delle informazioni contenute nel piano di utilizzo e della relazione di cui al comma 4. Successivamente, il Ministero della salute comunica, con decreto direttoriale, alle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e, per conoscenza al Ministero dell'economia e delle finanze, l'approvazione del piano di cui al comma 3.

6. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al trasferimento delle risorse a seguito dell'approvazione del piano di cui al comma 3 e della richiesta di pagamento da parte delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano per stati di avanzamento delle forniture o dei lavori.

Il presente decreto è trasmesso all'organo di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 2022

Il Ministro della salute
Schillaci

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, reg. n. 422

Tabella

Regione	Art.1 comma 264 - Scorta nazionale di dispositivi di protezione individuale (DPI), di mascherine chirurgiche, di reagenti e di kit di genotipizzazione	Art.1 comma 265 - Sviluppo di sistemi informativi utili per la sorveglianza epidemiologica e virologica, e per l'acquisizione di strumentazioni utili a sostenere l'attività di ricerca e sviluppo correlata ad una fase di allerta pandemica	Totale spesa autorizzata	Copertura a valere sulle risorse residue di cui all'articolo 1, comma 555, legge 145/2018 e delibera CIPE 51/2019 - Assegnazione delle risorse	Copertura a valere sulle risorse assegnate alle regioni ai sensi dell'articolo 1, commi 442 e 443, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e della relativa tabella allegato B annessa alla medesima legge
	1	2	3 = 1 + 2	4	5
PIEMONTE	**59.369.000**	**2.914.090**	**62.283.090**		**62.283.090**
VALLE D`AOSTA	**1.843.191**	**3.273**	**1.846.464**		**1.846.464**
LOMBARDIA	**187.342.964**	**259.668**	**187.602.632**		**187.602.632**
P. A. BOLZANO	**9.999.286**	**13.467**	**10.012.753**	**10.012.753**	**-**
P. A. TRENTO	**14.499.903**	**102.548**	**14.602.451**	**14.602.451**	**-**
VENETO	**74.756.051**	**126.837**	**74.882.888**		**74.882.888**
FRIULI V G	**20.615.953**	**781.589**	**21.397.542**		**21.397.542**
LIGURIA	**17.565.494**	**649.246**	**18.214.740**		**18.214.740**
EMILIA ROMAGNA	**62.903.682**	**566.786**	**63.470.468**		**63.470.468**
TOSCANA	**22.115.340**	**97.623**	**22.212.963**		**22.212.963**
UMBRIA	**15.271.541**	**23.017**	**15.294.558**		**15.294.558**
MARCHE	**9.951.594**	**704.807**	**10.656.401**		**10.656.401**
LAZIO	**88.363.768**	**2.388.468**	**90.752.236**		**90.752.236**
ABRUZZO	**39.318.138**	**33.841**	**39.351.979**		**39.351.979**
MOLISE	**5.457.734**	**707.914**	**6.165.648**		**6.165.648**
CAMPANIA	**92.769.105**	**6.405.973**	**99.175.078**		**99.175.078**
PUGLIA	**39.087.737**	**2.101.822**	**41.189.559**		**41.189.559**
BASILICATA	**2.919.026**	**14.390**	**2.933.416**		**2.933.416**
CALABRIA	**22.268.899**	**72.650**	**22.341.549**		**22.341.549**
SICILIA	**52.443.659**	**23.989.673**	**76.433.332**		**76.433.332**
SARDEGNA	**21.137.935**	**42.318**	**21.180.253**		**21.180.253**
ITALIA	**860.000.000**	**42.000.000**	**902.000.000**	**24.615.204**	**877.384.796**

valori in euro

ALLEGATO A - **Schema Piano di utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, commi 264 e 265 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.**

Cod. Regione	
Descriz. Regione	

Finalizzazione		Importo Risorse assegnate di cui alle colonne (1) e (2) della tabella allegata al decreto	Tipologia acquisto	Spesa programmata (coincidente con le risorse assegnate con il DM oppure rimodulata)	Differenza tra la spesa programmata e le risorse assegnate con il DM (eventuale)	Voce di Modello CE	Denominazione Voce di Modello CE	Voce di Modello SP	Denominazione Voce di Modello SP
Importi in Euro		1		2	3=2-1				
L. n. 234/2021 - Art.1 comma 264.	Al fine di costituire una scorta nazionale di dispositivi di protezione individuale (DPI), di mascherine chirurgiche, di reagenti e di kit di genotipizzazione, in coerenza con quanto previsto nel PanFlu 2021-2023, è autorizzata la spesa di 860 milioni di euro a valere sul finanziamento del programma di edilizia sanitaria vigente.		DPI						
			Mascherine chirurgiche						
			Reagenti						
			Kit di genotipizzazione						
Totale art. 1 comma 264 - L. n. 234/2021				-	-				
L. n. 234/2021 - Art.1 comma 265.	Per consentire lo sviluppo di sistemi informativi utili per la sorveglianza epidemiologica e virologica, nonché per l'acquisizione di strumentazioni utili a sostenere l'attività di ricerca e sviluppo correlata ad una fase di allerta pandemica, in coerenza con quanto previsto nel PanFlu 2021-2023, è autorizzata la spesa di 42 milioni di euro a valere sul finanziamento del programma di edilizia		Acquisto di sequenziatori		-				
			Acquisto altre attezzature sanitarie e scientifiche						
			…..						
			…..						
Totale art. 1 comma 265 - L. n. 234/2021				-	-				
Totale complessivo articolo 1 commi 264 e 265 della Legge n. 234/2021		-		-	-				

23A01551

DECRETO 30 dicembre 2022.

Definizione dei nuovi criteri e dei pesi relativi per la ripartizione del fabbisogno sanitario nazionale standard.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante disposizioni per la delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, che in attuazione della citata legge 5 maggio 2009, n. 42, reca disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni *standard* nel settore sanitario;

Visto, in particolare, l'art. 27, comma 1 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, secondo il quale «Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con la Conferenza Stato-regioni sentita la struttura tecnica di supporto di cui all'art. 3 dell'intesa stato-regioni del 3 dicembre 2009, determina annualmente, sulla base della procedura definita nel presente articolo, i costi e i fabbisogni *standard* regionali»;

Visto il successivo comma 4 del medesimo art. 27, che recita: «Il fabbisogno sanitario *standard* delle singole regioni a statuto ordinario, cumulativamente pari al livello del fabbisogno sanitario nazionale *standard*, è determinato, in fase di prima applicazione a decorrere dall'anno 2013, applicando a tutte le regioni i valori di costo rilevati nelle regioni di riferimento. In sede di prima applicazione è stabilito il procedimento di cui ai commi dal 5 all'11»;

Tenuto conto, in particolare, che al comma 7, primo periodo, del summenzionato art. 27 è riportato, tra l'altro, che «le pesature sono effettuate con i pesi per classi di età considerati ai fini della determinazione del fabbisogno sanitario»;

Tenuto conto, altresì, che nel medesimo comma 7 dell'art. 27, al secondo periodo è stabilito che «A decorrere dall'anno 2015 i pesi sono definiti con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dei criteri previsti dall'art. 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tenendo conto, nella ripartizione del costo e del fabbisogno sanitario *standard* regionale, del percorso di miglioramento per il raggiungimento degli *standard* di qualità, la cui misurazione si può avvalere del sistema di valutazione di cui all'art. 30 del presente decreto»;

Considerato che l'art. 1, comma 34, primo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recita: «Ai fini della determinazione della quota capitaria, in sede di ripartizione del Fondo sanitario nazionale, ai sensi dell'art. 12, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce i pesi da attribuire ai seguenti elementi: popolazione residente, frequenza dei consumi sanitari per età e per sesso, tassi di mortalità della popolazione, indicatori relativi a particolari situazioni territoriali ritenuti utili al fine di definire i bisogni sanitari delle regioni ed indicatori epidemiologici territoriali»;

Ritenuto di dover provvedere a definire, ai sensi della normativa sopra richiamata, i pesi da attribuire ai criteri previsti dall'art. 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ai fini della ripartizione del fabbisogno sanitario nazionale *standard*;

Visto il comma 2 del richiamato art. 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, ove si dispone che «Per la determinazione dei costi e dei fabbisogni *standard* regionali si fa riferimento agli elementi informativi presenti nel Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) del Ministero della salute»;

Considerato che, con riferimento alla «frequenza di consumi sanitari per età e per sesso», richiamata dal citato art. 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, occorre evidenziare come nel Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) sono disponibili dati esclusivamente classificati per classi di età e non anche per sesso;

Tenuto conto altresì dell'attuale impossibilità di poter utilizzare, per la ripartizione del fabbisogno sanitario nazionale *standard*, gli indicatori epidemiologici territoriali di cui all'art. 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, atteso che non risulta ancora emanato il decreto del Ministro della salute, di natura non regolamentare, previo parere del garante per la protezione dei dati personali, previsto dall'art. 7, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, deputato ad individuare «i dati personali, anche inerenti alle categorie particolari di dati di cui all'art. 9 del regolamento UE 2016/679, che possono essere trattati, le operazioni eseguibili, le modalità di acquisizione dei dati dai sistemi informativi dei soggetti che li detengono e le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti degli interessati, nonché i tempi di conservazione dei dati trattati»;

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 12 marzo 2019 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 138 del 14 giugno 2019) con il quale si provvede, a decorrere dal 1° gennaio 2020, ad adeguare il sistema di garanzie, di cui al decreto ministeriale del 12 dicembre 2001, per procedere, contestualmente, all'approvazione della metodologia di monitoraggio del suddetto «sistema di garanzia», coerente con l'evoluzione nel frattempo intervenuta, in applicazione dell'art. 9, comma 2 del decreto legislativo n. 56 del 2000;

Considerato che il percorso di miglioramento per il raggiungimento degli *standard* di qualità, la cui misurazione si avvale del nuovo sistema di valutazione sopra

indicato, potrà essere apprezzato, vista la sua applicazione a decorrere dall'anno 2020, solo successivamente alla verifica dell'anno 2021;

Preso atto che i criteri a tutt'oggi utilizzati per la ripartizione del fabbisogno sanitario nazionale *standard* sono relativi alla popolazione residente ed alla frequenza dei consumi sanitari per età, in applicazione della metodologia dettata dal comma 5 al comma 11 dell'art. 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla definizione dei pesi da attribuire ai nuovi criteri da utilizzare in sede di ripartizione del fabbisogno sanitario nazionale *standard*;

Ritenuto, quindi, di individuare nel tasso di mortalità della popolazione (< 75 anni) e negli indicatori relativi a particolari situazioni territoriali ritenuti utili al fine di definire i bisogni sanitari delle regioni, i criteri da utilizzare, in aggiunta a quelli già in uso, per provvedere alla ripartizione del fabbisogno sanitario nazionale *standard*, in attesa che risultino utilizzabili i restanti criteri indicati dalla vigente normativa;

Ritenuto che il richiamo dell'art. 1, comma 34 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, agli indicatori relativi a particolari situazioni territoriali ritenuti utili al fine di definire i bisogni sanitari delle regioni sia riferito principalmente alle condizioni socio-economiche della popolazione ritenute una *proxy* del bisogno sanitario, e che detti indicatori sono da individuare nella incidenza della povertà relativa individuale (come *proxy* del livello del reddito tenuto conto delle disparità regionali), nel livello di bassa scolarizzazione della popolazione (licenza elementare o nessun titolo nella popolazione di età uguale o maggiore a quindici anni) e nel tasso di disoccupazione della popolazione;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla attribuzione dei pesi da associare ai criteri individuati per la ripartizione del fabbisogno sanitario nazionale *standard*;

Considerato di dover rinviare ad un futuro provvedimento l'indicazione dei restanti criteri da utilizzare in attesa che le informazioni ad essi relativi risultino utilizzabili;

Acquisita l'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 21 dicembre 2022 (rep. atti n. 283/CSR);

Decreta:

Art. 1.

Criteri di ripartizione

1. Il fabbisogno sanitario nazionale *standard*, a decorrere dall'anno 2023, è ripartito sulla base dei seguenti criteri:

popolazione residente;

frequenza dei consumi sanitari per età;

tassi di mortalità della popolazione (< 75 anni);

indicatori relativi a particolari situazioni territoriali ritenuti utili al fine di definire i bisogni sanitari delle regioni.

2. Gli indicatori relativi a particolari situazioni territoriali ritenuti utili al fine di definire i bisogni sanitari delle regioni, sono individuati nei seguenti:

incidenza della povertà relativa individuale;

livello di bassa scolarizzazione;

tasso di disoccupazione della popolazione.

3. Con successivo decreto si provvederà alla individuazione degli ulteriori criteri di riparto previsti dalla normativa vigente in materia di costi e fabbisogni *standard* in sanità, non appena le informazioni relative ai medesimi criteri risulteranno disponibili e/o utilizzabili.

4. In sede di applicazione dei criteri sopra indicati saranno utilizzati i valori ultimi disponibili.

Art. 2.

Pesature dei criteri di ripartizione

1. La ripartizione del fabbisogno sanitario nazionale standard, ai fini della definizione dei fabbisogni sanitari regionali *standard*, avviene applicando ai criteri richiamati nell'art. 1 del presente decreto le pesature di seguito indicate:

il 98,5 per cento delle risorse da ripartire tra le regioni è distribuito sulla base dei criteri della popolazione residente e della frequenza dei consumi sanitari per età, applicando il procedimento dettato dai commi dal 5 all'11 dell'art. 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68;

lo 0,75 per cento delle risorse da ripartire tra le regioni è distribuito in base al tasso di mortalità della popolazione (< 75 anni);

lo 0,75 per cento delle risorse da ripartire tra le regioni è distribuito in base al dato complessivo risultante dagli indicatori utilizzati per definire particolari situazioni territoriali che impattano sui bisogni sanitari.

2. Nell'ambito degli indicatori utilizzati per definire particolari situazioni territoriali che impattano sui bisogni sanitari, all'incidenza della povertà relativa individuale, al livello di bassa scolarizzazione ed al tasso di disoccupazione della popolazione è attribuito il medesimo peso.

Il presente decreto viene trasmesso, per la registrazione, alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2022

Il Ministro della salute
SCHILLACI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, reg. n. 476

23A01554

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 28 febbraio 2023.

Liquidazione coatta amministrativa della «Case per lavoratori società cooperativa», in Marsciano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Vista l'istanza con la quale la Lega nazionale cooperative e mutue ha chiesto che la società «Case per lavoratori società cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Vista la nota del 16 novembre 2022, con la quale la Lega nazionale delle cooperative e mutue ha segnalato l'urgenza di adozione del provvedimento richiesto;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale aggiornata al 30 giugno 2022, allegata al verbale di revisione, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 20.900.377,23, si riscontra una massa debitoria di euro 26.398.494,30 ed un patrimonio netto negativo di euro - 8.692.548,54;

Considerato che il grado di insolvenza è rilevabile, altresì, dalla presenza di debiti erariali e previdenziali, nonché da diverse vertenze giudiziarie in corso per recupero crediti nei confronti di affittuari e da azioni esecutive poste in essere da alcuni istituti di credito e dall'Agenzia delle entrate, con svariate aste di pignoramento fissate dal Tribunale di Spoleto, di Terni e di Ancona;

Considerato che in data 27 settembre 2022 è stato assolto l'obbligo di cui al l'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato selezionato dalla Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società dall'elenco delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'Associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui alla direttiva ministeriale del 9 giugno 2022, in ottemperanza ai criteri citati negli articoli 3 e 4 della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Case per lavoratori società cooperativa», con sede in Marsciano (PG) - (codice fiscale n. 00455580548), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Susanna Bugiardi, nata a Perugia (PG) il 25 luglio 1959 (codice fiscale BGRSNN59L65G478V), ivi domiciliata in via Campo di Marte n. 4/O/4.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 28 febbraio 2023

Il Ministro: URSO

23A01546

DECRETO 2 marzo 2023.

Scioglimento, per atto dell'autorità, di novantadue società cooperative.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI
E SULLE SOCIETÀ

Visto l'art. 12, comma 3, del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, così come modificato dall'art. 1, comma 936, lettera *a)*, n. 1), della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Considerato che le novantadue società cooperative, riportate nell'elenco parte integrante del decreto, si sono sottratte all'attività di vigilanza e, pertanto, si trovano nelle condizioni previste dalla norma sopra citata;

Considerato che per tutte le cooperative inserite nell'elenco allegato al presente decreto è stato effettuato l'accesso al Sistema Sister che ha fornito esito negativo in merito all'esistenza di valori catastali;

Considerato che l'obbligo di cui all'art. 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 è stato assolto dando comunicazione dell'avvio del procedimento;

Considerato che, ai sensi dell'art. 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, in data 21 ottobre 2021 è stato pubblicato sul portale istituzionale del Ministero delle imprese e del made in Italy l'avviso dell'avvio del procedimento di scioglimento per atto d'autorità senza nomina del commissario liquidatore di novantadue società cooperative, essendosi resa necessaria tale pubblicazione in quanto molti dei destinatari sono risultati privi di domicilio digitale valido;

Rilevato che nessuno dei soggetti interessati ha fatto pervenire memorie e altra documentazione in merito all'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore;

Considerato che dagli accertamenti effettuati, le cooperative di cui all'allegato elenco, si trovano nelle condizioni previste dalla sopra citata disposizione;

Decreta:

Art. 1.

È disposto lo scioglimento senza nomina del liquidatore di novantadue società cooperative riportate nell'allegato elenco, parte integrante del decreto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 2 marzo 2023

Il direttore generale: DONATO

ALLEGATO

Elenco sottrazione alla vigilanza N. 1/SC/2023 cooperative da sciogliere per atto d'autorità senza nomina di commissario liquidatore ai sensi dell'art. 2545 septiesdecies c.c. - Legge 205/2017

N.	*Denominazione sociale*	*Codice fiscale*	*REA*	*SEDE*	*Prov.*	*Regione*	*Bilancio*	*Costituzione*	Pec.
1	Zoe e Bios società coop. Sociale	01989380660	AQ - 135916	L'Aquila	AQ	Abruzzo	2017	06/10/2016	zoeebioscoop@legalmail.it
2	Abruzzo Service società coop.	02685850691	CH - 411384	Chieti	CH	Abruzzo	NO	22/01/2020	abruzzoservice@unapec.it
3	"COOPERATIVA VESTINA PROGETTO NOCCIOLA ITALIA SOC. COOP. A R.L." IN LIQUIDAZIONE	02316070685	PE - 416398	PENNE	PE	ABRUZZO	NO	18/03/2021	progettonocciolaitalia@pec.it
4	Kailma coop. Sociale a Resp. Lim.	02275970685	PE - 410235	Pescara	PE	Abruzzo	NO	14/11/2019	NO
5	Parco delle Leggende società coop Agricola	02075940672	TE 176829	Civitella del Tronto	TE	Abruzzo	NO	22/06/2020	cooperativaparcodelleleggende@pec it
6	Oltre l'azzurro	03004200782	CS-204356	Mendicino	CS	Calabria	2019	27/05/2009	oltrelazzurro11@pec.it
7	Fucine Ribelli Società coop. Sociale	03694950795	CZ - 208095	Catanzaro	CZ	Calabria	NO	24/04/2019	fucineribelli@pec-legal.it
8	Il Girasole coop. Sociale	03704780794	CZ - 208418	Catanzaro	CZ	Calabria	NO	12/06/2019	NO
9	L'Arché società coop. Sociale	97088300799	CZ - 201814	Catanzaro	CZ	Calabria	2017	10/06/2016	m.romeo@pec.it
10	CREAZIONE CULTURA IMMERSIVA SOCIETA' COOPERATIVA	03820660797	KR - 186178	PETILIA POLICASTRO	KR	CALABRIA	NO	06/07/2021	creazione-cultura-immersiva.soc.coop@legalmail.it
11	La casa funeraria società coop. In liquidazione	03688620792	KR - 183968	Crotone	KR	Calabria	NO	29/03/2019	lacasafunerariakr@pec.it
12	L'isola solidale coop sociale in liquidazione	03700060795	KR - 184176	L'Isola di Capo Rizzuto	KR	Calabria	NO	05/06/2019	isolasolidale@pec.it
13	Living languages today società coop. In liquidazione	02282120795	KR - 15317	Isola di Capo Rizzuto	KR	Calabria	2020	27/10/1999	livinglanguages@legalmail.it
14	AGRI BIO SERVICE ERIKA SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	02905600801	RC - 197355	REGGIO CALABRIA	RC	CALABRIA	2020	12/10/2015	**NO**
15	Coop. Agricola Santa Rita soc. coop. A Resp. Lim.	03130760808	RC - 211637	Gioia Tauro	RC	Calabria	NO	17/06/2020	cooperativa.santarita@legalmail.it
16	New Bistrò Società coop.	03075150809	RC - 208206	Reggio di Calabria	RC	Calabria	NO	13/03/2019	NO
17	Forza motrice coop. di produzione e lavoro in liquidazione	05650611212	NA - 766689	Napoli	NA	Campania	2018	01/02/2007	info@salcle.it
18	Power work società coop.	04354880405	FC - 404636	Mercato Saraceno	FC	Emilia Romagna	2017	26/10/2017	cooperativapowerwork@pec.it
19	Artigiani modenesi soc. coop. In liquidazione	03835500368	MO - 421846	Vignola	MO	Emilia Romagna	2018	10/12/2018	artigianimodenesi@lapam.legalmail.it
20	COOP EDILE FIORANESE - SOCIETA' COOPERATIVA	03867140364	MO - 424380	SASSUOLO	MO	EMILIA ROMAGNA	NO	23/05/2019	COOPEDILEFIORANESE@LEGALMAIL.IT
21	Hope care Assistenza coop. Sociale	03875470365	MO - 425033	Modena	MO	Emilia Romagna	NO	15/07/2019	hopecare@pec.it
22	OHANA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03887130361	MO - 425933	MODENA	MO	EMILIA ROMAGNA	NO	16/10/2019	OHANASERVIZI@PEC.NET
23	Servito Società coop. A Resp. Lim.	03778760367	MO - 417010	Modena	MO	Emilia Romagna	NO	15/12/2017	servitosoccoop@pec.it
24	RED SOCIETA' COOPERATIVA	02921120347	PR - 277555	FELINO	PR	EMILIA ROMAGNA	NO	30/09/2019	redcoop@parmapec.com
25	DECUMANO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	02620110391	RA - 217927	RAVENNA	RA	EMILIA ROMAGNA	NO	24/10/2018	decumanocoop@pec.confcooperative.it
26	Re Artù società coop	02551730399	RA - 211992	Ravenna	RA	Emilia Romagna	2017	22/03/2013	NO
27	RIMINI MULTISERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	04453430409	RN - 413025	RIMINI	RN	EMILIA ROMAGNA	NO	30/04/2019	cooprnmultiservizi@legalmail.it
28	Brutti ma buoni fuori C.R. Rebibbia Società coop. Sociale	03088130608	FR - 199027	San Vittore del Lazio	FR	Lazio	2019	04/11/2019	bruttimabuoni250@legalmail.it
29	Edil 2018 Coop. Sociale	03075970602	FR - 198217	Alatri	FR	Lazio	NO	08/07/2019	edil2018coop@pec.it
30	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE MIAH	02903570600	FR - 185996	FALVATERRA	FR	LAZIO	2017	02/12/2015	COOPMIAH@PEC.IT
31	4F Società coop.	02985420591	LT - 214939	Aprilia	LT	Lazio	NO	11/04/2018	4fcoop@pec.it
32	D.RE. Società coop. Sociale	02973060599	LT - 213981	Minturno	LT	Lazio	2019	24/01/2018	cooperativadire@legalmail.it
33	Polaris Società coop.	03052200593	LT - 220052	Gaeta	LT	Lazio	NO	12/07/2019	polarissoccoop@pec.it

Elenco sottrazione alla vigilanza N. 1/SC/2023 cooperative da sciogliere per atto d'autorità senza nomina di commissario liquidatore ai sensi dell'art. 2545 septiesdecies c.c. - Legge 205/2017

N.	Denominazione sociale	Codice fiscale	REA	SEDE	Prov.	Regione	Bilancio	Costituzione	Pec.
34	SOCIETA' COOPERATIVA ARCOBALENO	02870060593	LT - 206540	LATINA	LT	LAZIO	2018	04/03/2016	COOPERATIVAARCOBALENOLT@LEGALMAIL.IT
35	ARCA DI NOE' COOPERATIVA SOCIALE	10375991006	RM - 1227443	ROMA	RM	LAZIO	2020	24/02/2009	ARCADINOE1@LEGALMAIL.IT
36	COMUNITA' ALLOGGIO SAN NILO COOPERATIVA SOCIALE	15913481006	RM - 1622539	GROTTAFERRATA	RM	LAZIO	NO	02/11/2020	ALLOGGIOSANNILO@LEGALMAIL.IT
37	LA MONTAGNA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA	03538440581	RM - 3216804	ROMA	RM	LAZIO	2021	29/03/1979	MAIL@PEC.LAMONTAGNA.IT
38	L'ARCA DI NOE' - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	12123701000	RM - 1351956	CAMERATA NUOVA	RM	LAZIO	2020	27/10/2012	LARCADINOECOOP@PEC.IT
39	ROME CAPITAL TRANSFER - SOCIETA' COOPERATIVA	14691251004	RM - 1538878	ROMA	RM	LAZIO	2019	02/03/2018	ROMECAPITALTRANSFER@PEC.IT
40	SERVICES MANAGEMENT SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	13619361002	RM - 1461130	ROMA	RM	LAZIO	NO	20/11/2015	SERVICESMANAGEMENTSOC.COOP.ARL@LEGALMAIL.IT
41	SKIZZO TRANSFERT ITALY - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA A MUTUALITA' PREVALENTE	15454121003	RM - 1591493	ROMA	RM	LAZIO	NO	08/10/2019	skizzo@legalmail.it
42	Il signorino società coop. Sport. Dilettant. A r.l.	02215680568	VT - 161589	Viterbo	VT	Lazio	2018	03/05/2016	NO
43	Jano coop. Sociale	02370450997	GE - 481323	Genova	GE	Liguria	2019	28/12/2015	jano.coop@legalmail.it
44	Street Express n.1 Società coop. A Resp. Lim.	02551260991	GE - 494622	Genova	GE	Liguria	NO	02/07/2018	streetexpressn1scarl@legalmail.it
45	Acqua Chiara società coop.	01494230111	SP - 216810	La Spezia	SP	Liguria	NO	04/06/2019	NO
46	Global work società coop. Sociale	10824800964	MB - 2560094	Burago di Molgora	MB	Lombardia	NO	23/05/2019	globalwork2019@pec.it
47	Lombardia Trasport	11065310960	MB - 2577073	Seveso	MB	Lombardia	NO	28/11/2019	lombardiatrasport@pec.it
48	Q.C.C. SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	10014670961	MB - 1914231	MONZA	MB	LOMBARDIA	2019	02/08/2017	QCCSCARL@LEGALMAIL.IT
49	BOVISA MULTISERVICE A.M.E. SOCIETA' COOPERATIVA	11863780968	MI - 2628536	NOVATE MILANESE	MI	LOMBARDIA	NO	24/06/2021	bovisa.multiservice.ame@pec.it
50	Mihr Società coop. Sociale Onlus	10399020964	MI - 2528490	Milano	MI	Lombardia	NO	21/06/2018	mihr@pec.it
51	Società coop. Job Events	10334020962	MI - 2523510	Milano	MI	Lombardia	2018	02/05/2018	jobevents@pec.it
52	Stockman Service Società coop.	09803830968	MI - 2115336	Buccinasco	MI	Lombardia	NO	10/02/2017	stockmanservice@pec.cgn.it
53	Ri-Costruire coop. Sociale in liquidazione	03658210129	VA - 369348	Varese	VA	Lombardia	2019	04/06/2018	ricostruiresoccoop@legalmail.it
54	Coop. Del Sole società coop.	02227990682	PE - 402981	Penne	PE	Marche	NO	22/05/2018	cooperativa.delsole@pec.it
55	Organic & Logistics Service	01775490707	CB - 202730	Campobasso	CB	Molise	NO	06/02/2017	NO
56	QUASAR Consulting società coop. A r.l.	00925470700	CB - 97796	Campobasso	CB	Molise	2018	19/12/1996	NO
57	NOP Trasporti società coop. A Resp. Lim	02633600032	NO - 248183	Novara	NO	Piemonte	NO	15/05/2020	NO
58	C.M.E.O. Società coop.	02665290025	VC - 203805	Ronsecco	VC	Piemonte	2019	26/04/2018	cmeocoop@pec.it
59	La Terra di Mezzo Società coop. Sociale in liquidazione	02306930021	VC - 186241	Borgosesia	VC	Piemonte	2021	14/03/2007	laterradimezzo@pec.it
60	Naturalmente buono Società agricola in liquidazione	02685570026	VC - 205497	Bianzé	VC	Piemonte	2019	11/03/2019	naturalmentebuonosc@pec.it
61	"VILLA PATRIZIA"SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	00583040720	BA - 143241	BARI	BA	PUGLIA	2018	18/11/1968	SCRLVILLAPATRIZIA@PEC.IT
62	CLUB 300 SOCIETA' COOPERATIVA SPORTIVA DILETTANTISTICA	07643340727	BA - 572174	VALENZANO	BA	PUGLIA	2021	31/07/2014	CLUB300@PEC.IT
63	LAVORO 2009 ECOLOGY SOCIETA' COOPERATIVA	08523710724	BA - 632314	TRIGGIANO	BA	PUGLIA	NO	18/01/2021	lavoroecology@pec.it
64	A & S COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02645560745	BR - 161259	BRINDISI	BR	PUGLIA	NO	25/01/2021	aescostruzionicoop@pec.it
65	ENOROS SOCIETA' COOPERATIVA	02653660742	BR - 161819	BRINDISI	BR	PUGLIA	2021	07/04/2021	ENOROS@PEC.IT

Elenco sottrazione alla vigilanza N. 1/SC/2023 cooperative da sciogliere per atto d'autorità senza nomina di commissario liquidatore ai sensi dell'art. 2545 septiesdecies c.c. - Legge 205/2017

N.	Denominazione sociale	Codice fiscale	REA	SEDE	Prov.	Regione	Bilancio	Costituzione	Pec.
66	Power Mech società coop.	02577130749	BR - 156486	Oria	BR	Puglia	NO	11/01/2019	powermech@pec.it
67	Giustolavoro società coop. Agricola	08285230721	FG - 3212415	Barletta	BT	Puglia	NO	22/03/2019	NO
68	HOME SERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	04360520714	FG - 321365	FOGGIA	FG	PUGLIA	NO	13/05/2021	homeservicefoggia@pec.it
69	GEMFOOD società coop	05044400751	LE 337969	Maglie	LE	Puglia	NO	07/10/2019	gemfoodsc@pec it
70	Il sorriso società coop sociale	05076450757	LE - 340254	Salice Salentino	LE	Puglia	NO	27/02/2020	ilsorrisocoop1@pec.it
71	NOMEF SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	04807210754	LE - 319697	NARDO'	LE	PUGLIA	2018	08/06/2016	NOMEF@DAMAPEC.COM
72	Nuovi progetti società coop. agricola	03206160735	TA - 200027	Taranto	TA	Puglia	NO	21/03/2019	nuoviprogettisoccoop@pec.it
73	La grande madre società coop.	03696160922	CA - 290831	Selargius	CA	Sardegna	2017	28/11/2016	lagrandemadre@legalmail.it
74	Gaia scienza società coop sociale	02466670904	SS - 177940	Sassari	SS	Sardegna	2020	20/12/2011	NO
75	Edil D. Sa. Società coop.	02314710506	PI - 197906	Cascina	PI	Toscana	NO	28/11/2018	coopedildisa@legalmail.it
76	Elica società coop.	01916810474	PT - 190625	Pistoia	PT	Toscana	2017	22/04/2017	elica@facilepec.com
77	Coop. Sociale Vera società coop. In liquidazione	04968150286	PD - 432371	Curtarolo	PD	Veneto	2018	23/02/2016	NO
78	Laborex Società coop.	05170770282	PD - 448605	Noventa Padovana	PD	Veneto	2020	24/10/2018	laborex.2018@pec.it
79	PK INTERNAZIONALE AGRICOLTURA SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	05299380286	PD - 458271	OSPEDALETTO EUGANEO	PD	VENETO	2020	16/06/2020	pkinternazionale@legalmail.it
80	Agricoop coop. Agricola	01582930291	RO - 426745	Porto Viro	RO	Veneto	NO	10/05/2019	agricoop_coop_agricola@pec.it
81	Argento società coop.	01576650293	RO - 424596	Badia Polesine	RO	Veneto	NO	06/02/2019	argentocooperativa@pec.it
82	Coop Gruppo servizi e trasporti soc. coop.	01574980296	RO - 424566	Adria	RO	Veneto	NO	08/02/2019	coopgrupposervizietrasporti@pec.it
83	Il Giglio Società coop. A Resp. Lim. In liquidazione	01555740297	RO - 416148	Rovigo	RO	Veneto	2017	15/11/2017	cooperativa_ilgiglio@legalmail.it
84	Mondial service società coop a resp.lim.	01567120298	RO - 420409	Castelmassa	RO	Veneto	2018	11/06/2018	mondialservicecoop@legalmail.it
85	OPERA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	01583640295	RO - 427321	TRECENTA	RO	VENETO	2019	21/06/2019	OPERASERVIZI.SC@LEGALMAIL.IT
86	Mucci società coop.	05047500268	TV - 421649	Silea	TV	Veneto	2020	06/11/2019	muccicoop@pec.it
87	Social United Società coop. a resp. lim.	04913010262	TV - 409517	Carbonera	TV	Veneto	2019	28/11/2017	socialunited@pec.it
88	Belfiore service	04348530231	VE - 412637	Colognola ai colli	VE	Veneto	2018	30/06/2015	NO
89	C.A.P. Società coop.	04602430235	VR - 434203	Verona	VR	Veneto	2021	11/12/2018	cap@pec.cloud.it
90	FANTASTIC WORK SOCIETA' COOPERATIVA	04696230236	VR - 441734	SAN BONIFACIO	VR	VENETO	NO	04/02/2020	FANTASTICWORK@LEGALMAIL.IT
91	Grupama service società coop a resp. Lim.	04526080231	VR - 428018	Legnago	VR	Veneto	NO	29/12/2017	NO
92	Verona 31 società coop	04569870233	VR - 431567	Legnago	VR	Veneto	2021	01/06/2018	verona31@pec.dimensionelavoro.it
97									
98									
99									
100									
101									
102									
103									

23A01522

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 23 febbraio 2023.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano a base di vaccino tetravalente per la dengue (vivo, attenuato), «Qdenga». (Determina n. 39/2023).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROCEDURE CENTRALIZZATE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera *c)*;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, così come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, del 29 marzo 2012 recante: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) in attuazione dell'art. 17 , comma 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012 n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» ed, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022;

Vista la determina del direttore generale del 12 agosto 2021, n. 960, con la quale è stato conferito alla dott.ssa Adriana Ammassari l'incarico dirigenziale di livello non generale dell'Ufficio procedure centralizzate, di durata triennale;

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022;

Vista la determina del sostituto del direttore generale n. 54 del 17 febbraio 2023 di conferma alla dott.ssa Adriana Ammassari della delega, (già conferita con determina direttoriale n. 973 del 18 agosto 2021) ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera *d)* del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dell'art. 10, comma 2, lettera *e)* del decreto ministeriale n. 245 del 20 settembre 2004, all'adozione dei provvedimenti di classificazione dei medicinali per uso umano, approvati con procedura centralizzata ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge n. 158 del 13 settembre 2012 per il periodo di durata dell'incarico conferitole;

Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 31 gennaio 2023 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° dicembre 2022 al 31 dicembre 2022 e riporta l'insieme dei nuovi farmaci e nuove confezioni registrate;

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione tecnico-scientifica (CTS) di AIFA in data 6, 8, 9 e 10 febbraio 2023;

Visti gli atti di ufficio;

Determina:

Le confezioni del seguente medicinale per uso umano di nuova autorizzazione, corredate di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura:

QDENGA,

descritte in dettaglio nell'allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in apposita sezione della classe di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012 n. 189, denominata classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - Settore HTA ed economia del farmaco - il prezzo *ex factory*, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

Per i medicinali di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, la collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determina viene meno automaticamente in caso di mancata presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA ai sensi dell'art. 12, comma 5-*ter*, del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, con la conseguenza che il medicinale non potrà essere ulteriormente commercializzato.

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 2023

Il dirigente: AMMASSARI

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5 della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata Classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di un'eventuale domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

Farmaco di nuova registrazione

QDENGA.

Codice ATC - principio attivo: J07BX04 vaccino tetravalente per la dengue (vivo, attenuato).

Titolare: Takeda Gmbh.

Codice procedura: EMEA/H/C/005155/0000.

GUUE: 31 gennaio 2023.

— Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta. Vedere paragrafo 4.8 per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni avverse.

Indicazioni terapeutiche

«Qdenga» è indicato per la prevenzione della malattia di dengue nei soggetti a partire dai quattro anni di età. L'uso di «Qdenga» deve essere conforme alle raccomandazioni ufficiali.

Modo di somministrazione

Dopo aver completato la ricostituzione del vaccino liofilizzato con il solvente, «Qdenga» deve essere somministrato mediante iniezione sottocutanea preferibilmente nella parte superiore del braccio, nella zona del deltoide.

«Qdenga» non deve essere iniettato per via endovascolare, intradermica o intramuscolare.

Il vaccino non deve essere miscelato nella stessa siringa con altri vaccini o altri medicinali per uso parenterale.

Per le istruzioni sulla ricostituzione di «Qdenga» prima della somministrazione, vedere paragrafo 6.6.

Confezioni autorizzate:

EU/1/22/1699/001 A.I.C. n. 050458013 /E in base 32: 1J3VDX - 0,5 ml - polvere e solvente per soluzione iniettabile - uso sottocutaneo polvere: flaconcino (vetro); solvente: flaconcino (vetro) - 0,5 ml - 1 flaconcino + 1 flaconcino;

EU/1/22/1699/002 A.I.C. n. 050458025 /E in base 32: 1J3VF9 - 0,5 ml - polvere e solvente per soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - polvere: flaconcino (vetro); solvente: flaconcino (vetro) - 0,5 ml - 10 flaconcini + 10 flaconcini;

EU/1/22/1699/003 A.I.C. n. 050458037 /E In base 32: 1J3VFP - 0.5 ml - polvere e solvente per soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - polvere: flaconcino (vetro); solvente: siringa preriempita (vetro) - 0,5 ml - 1 flaconcino + 1 siringa preriempita;

EU/1/22/1699/004 A.I.C. n. 050458049 /E in base 32: 1J3VG1 - 0.5 ml - polvere e solvente per soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - polvere: flaconcino (vetro); solvente: siringa preriempita (vetro) - 0,5 ml - 5 flaconcini + 5 siringhe preriempite;

EU/1/22/1699/005 A.I.C. n. 050458052 /E in base 32: 1J3VG4 - 0.5 ml - polvere e solvente per soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - polvere: flaconcino (vetro); solvente: siringa preriempita (vetro) - 0,5 ml - 1 flaconcino + 1 siringa preriempita + 2 aghi;

EU/1/22/1699/006 A.I.C. n. 050458064 /E in base 32: 1J3VGJ - 0.5 ml - polvere e solvente per soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - polvere: flaconcino (vetro); solvente: siringa preriempita (vetro) - 0,5 ml - 5 flaconcini + 5 siringhe preriempite + 10 aghi.

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR).

I requisiti per la presentazione dei PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare il primo PSUR per questo medicinale entro sei mesi successivi all'autorizzazione.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Piano di gestione del rischio (RMP).

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettaglia-

te nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

23A01378

DETERMINA 23 febbraio 2023.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di spesolimab, «Spevigo». (Determina n. 40/2023).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROCEDURE CENTRALIZZATE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera *c)*;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, così come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, del 29 marzo 2012 recante: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) in attuazione dell'art. 17, comma 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012 n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» ed, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022;

Vista la determina del direttore generale del 12 agosto 2021, n. 960, con la quale è stato conferito alla dott.ssa Adriana Ammassari l'incarico dirigenziale di livello non generale dell'Ufficio procedure centralizzate, di durata triennale;

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022;

Vista la determina del sostituto del direttore generale n. 54 del 17 febbraio 2023 di conferma alla dott.ssa Adriana Ammassari della delega, (già conferita con determina direttoriale n. 973 del 18 agosto 2021) ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera *d)* del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dell'art. 10, comma 2, lettera *e)* del decreto ministeriale n. 245 del 20 settembre 2004, all'adozione dei provvedimenti di classificazione dei medicinali per uso umano, approvati con procedura centralizzata ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge n. 158 del 13 settembre 2012 per il periodo di durata dell'incarico conferitole;

Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 31 gennaio 2023 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'im-

missione in commercio di medicinali dal 1° dicembre 2022 al 31 dicembre 2022 e riporta l'insieme dei nuovi farmaci e nuove confezioni registrate;

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione tecnico-scientifica (CTS) di AIFA in data 6, 8, 9 e 10 febbraio 2023;

Visti gli atti di ufficio;

Determina:

La confezione del seguente medicinale per uso umano di nuova autorizzazione, corredata di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura:

SPEVIGO,

descritta in dettaglio nell'allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, è collocata in apposita sezione della classe di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - Settore HTA ed economia del farmaco - il prezzo *ex factory*, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

Per i medicinali di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, la collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determina viene meno automaticamente in caso di mancata presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA ai sensi dell'art. 12, comma 5-*ter*, del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, con la conseguenza che il medicinale non potrà essere ulteriormente commercializzato.

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 23 febbraio 2023

Il dirigente: AMMASSARI

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5 della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di un'eventuale domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

Farmaco di nuova registrazione.

SPEVIGO;

codice ATC - principio attivo: L04AC22 spesolimab;

titolare: Boehringer Ingelheim International GmbH;

cod. procedura: EMEA/H/C/005874/0000;

GUUE 31 gennaio 2023.

— Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta. Vedere paragrafo 4.8 per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni avverse.

Indicazioni terapeutiche.

«Spevigo» è indicato in monoterapia per il trattamento delle riacutizzazioni in pazienti adulti con psoriasi pustolosa generalizzata (*generalised pustular psoriasis*, GPP).

Modo di somministrazione.

Il trattamento deve essere avviato e supervisionato da medici esperti nella gestione di pazienti con malattie infiammatorie della cute.

Questo medicinale è destinato esclusivamente all'infusione endovenosa. Non deve essere somministrato come *push* o bolo endovenoso.

Dopo diluizione con soluzione iniettabile di cloruro di sodio 9 mg/mL (0,9%), è somministrato come infusione endovenosa continua attraverso una linea endovenosa dotata di filtro in linea sterile, apirogeno, a basso legame proteico (dimensione dei pori di 0,2 micron) in un periodo di novanta minuti. Non devono essere somministrate altre infusioni in parallelo utilizzando lo stesso accesso venoso.

Nel caso in cui l'infusione venga rallentata o temporaneamente interrotta, il tempo totale di infusione (inclusa la durata dell'interruzione) non deve superare i centottanta minuti (vedere paragrafo 4.4).

Per le istruzioni sulla diluizione del medicinale prima della somministrazione, vedere paragrafo 6.6.

Confezioni autorizzate:

EU/1/22/1688/001 - A.I.C. n. 050464015/E in base 32: 1J418H - 450 mg - concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) 7,5 mL (60 mg/mL) - 2 flaconcini.

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR): i requisiti per la presentazione degli PSUR per questo medicinale sono definiti all'art. 9 del regolamento (CE) n. 507/2006 e, di conseguenza, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare gli PSUR ogni sei mesi.

I requisiti per la presentazione degli PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dell'Agenzia europea per i medicinali.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare il primo PSUR per questo medicinale entro sei mesi successivi all'autorizzazione.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale.

Piano di gestione del rischio (RMP): il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Obbligo specifico di completare le attività post-autorizzative per l'autorizzazione all'immissione in commercio rilasciata in circostanze eccezionali.

La presente autorizzazione all'immissione in commercio è subordinata a condizioni; pertanto ai sensi dell'art. 14-*bis* del regolamento 726/2004/CE e successive modifiche, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve completare, entro la tempistica stabilita, le seguenti attività:

Descrizione	Tempistica
Al fine di confermare l'efficacia e la sicurezza di spesolimab nel trattamento delle riacutizzazioni in pazienti adulti con psoriasi pustolosa generalizzata (GPP), il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve condurre e presentare i risultati finali dello studio 1368-0120, uno studio in aperto sul trattamento delle riacutizzazioni ricorrenti in pazienti adulti con psoriasi pustolosa generalizzata, da condursi secondo un protocollo concordato.	gennaio 2028

Regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in strutture ad esso assimilabili (OSP).

23A01379

DETERMINA 23 febbraio 2023.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di tozinameran, «Comirnaty». (Determina n. 41/2023).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROCEDURE CENTRALIZZATE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993 n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera *c)*;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, così come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, del 29 marzo 2012 recante: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) in attuazione dell'art. 17 , comma 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/1992, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» ed, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022;

Vista la determina del direttore generale del 12 agosto 2021, n. 960, con la quale è stato conferito alla dott.ssa Adriana Ammassari l'incarico dirigenziale di livello non generale dell'Ufficio procedure centralizzate, di durata triennale;

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022;

Vista la determina del sostituto del direttore generale n. 54 del 17 febbraio 2023 di conferma alla dott.ssa Adriana Ammassari della delega, (già conferita con determina direttoriale n. 973 del 18 agosto 2021) ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera *d)* del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dell'art. 10, comma 2, lettera *e)* del decreto ministeriale n. 245 del 20 settembre 2004, all'adozione dei provvedimenti di classificazione dei medicinali per uso umano, approvati con procedura

centralizzata ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge n. 158 del 13 settembre 2012 per il periodo di durata dell'incarico conferitole;

Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 31 gennaio 2023 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° dicembre 2022 al 31 dicembre 2022 e riporta l'insieme dei nuovi farmaci e nuove confezioni registrate;

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione tecnico-scientifica (CTS) di AIFA in data 11, 12 e 13 gennaio 2023;

Determina:

La confezione del seguente medicinale per uso umano di nuova autorizzazione, corredata di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura:

COMIRNATY,

descritta in dettaglio nell'allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, è collocata in apposita sezione della classe di cui all'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - Settore HTA ed economia del farmaco - il prezzo *ex factory*, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

Per i medicinali di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, la collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determina viene meno automaticamente in caso di mancata presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA ai sensi dell'art. 12, comma 5-*ter*, del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, con la conseguenza che il medicinale non potrà essere ulteriormente commercializzato.

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 23 febbraio 2023

Il dirigente: AMMASSARI

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5 della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di un'eventuale domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti:

COMIRNATY;

codice ATC - principio attivo: J07BX03 Tozinameran ;

titolare: Biontech Manufacturing GMBH;

codice procedura: EMEA/H/C/005735/II/0156/G;

GUUE: 31 gennaio 2023.

Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta. Vedere paragrafo 4.8 per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni avverse.

Indicazioni terapeutiche.

«Comirnaty» 30 microgrammi/dose dispersione per preparazione iniettabile è indicato per l'immunizzazione attiva per la prevenzione di COVID 19, malattia causata da SARS CoV 2, in soggetti di età pari o superiore a dodici anni.

L'uso di questo vaccino deve essere in accordo con le raccomandazioni ufficiali.

Posologia e modo di somministrazione.

Posologia: ciclo primario di vaccinazione:

soggetti di età pari o superiore a dodici anni: «Comirnaty» viene somministrato per via intramuscolare come ciclo primario di 2 dosi (da 0,3 mL ciascuna). Si raccomanda di somministrare la seconda dose tre settimane dopo la prima dose (vedere paragrafi 4.4 e 5.1);

soggetti severamente immunocompromessi di età pari o superiore a dodici anni: è possibile somministrare una terza dose del ciclo primario almeno ventotto giorni dopo la seconda dose a soggetti severamente immunocompromessi (vedere paragrafo 4.4).

Intercambiabilità: l'intercambiabilità di «Comirnaty» con altri vaccini anti-COVID 19 approvati per completare il ciclo primario non è stata stabilita. I soggetti che hanno ricevuto la prima dose di «Comirnaty» devono continuare a ricevere «Comirnaty» per completare il ciclo primario.

Le dosi di «Comirnaty» 30 microgrammi/dose concentrato per dispersione iniettabile dopo diluizione (fornito in un flaconcino munito di capsula di chiusura viola) e «Comirnaty» 30 microgrammi/dose dispersione per preparazione iniettabile (fornita in un flaconcino munito di capsula di chiusura grigia) sono considerate intercambiabili.

Dose di richiamo: la dose di richiamo di «Comirnaty» è di 0,3 mL somministrati per via intramuscolare.

È possibile somministrare una dose di richiamo a soggetti di età pari o superiore a dodici anni. Deve trascorrere un intervallo di almeno tre mesi fra la somministrazione di «Comirnaty» e l'ultima dose precedente di un vaccino anti COVID 19.

Popolazione pediatrica: è disponibile una formulazione pediatrica per i bambini di età compresa fra sei mesi e quattro anni. Per i dettagli, fare riferimento al riassunto delle caratteristiche del prodotto di «Comirnaty» 3 microgrammi/dose concentrato per dispersione iniettabile.

È disponibile una formulazione pediatrica per i soggetti di età compresa fra cinque e undici anni (cioè da cinque a meno di dodici anni di età). Per i dettagli, fare riferimento al riassunto delle caratteristiche del prodotto di «Comirnaty» 10 microgrammi/dose concentrato per dispersione iniettabile.

La sicurezza e l'efficacia di «Comirnaty» nella prima infanzia, in bambini di età inferiore a sei mesi, non sono state ancora stabilite.

Anziani: non è necessario alcun aggiustamento posologico nei soggetti anziani di età ≥65 anni.

Modo di somministrazione: «Comirnaty» 30 microgrammi/dose dispersione per preparazione iniettabile deve essere somministrato per via intramuscolare (vedere paragrafo 6.6). Non diluire prima dell'uso.

La sede preferita è la regione deltoidea del braccio.

Il vaccino non deve essere iniettato per via endovenosa, sottocutanea o intradermica.

Il vaccino non deve essere miscelato con altri vaccini o medicinali nella stessa siringa.

Per le precauzioni da adottare prima della somministrazione del vaccino, vedere paragrafo 4.4.

Per le istruzioni relative allo scongelamento, alla manipolazione e allo smaltimento del vaccino, vedere paragrafo 6.6.

Flaconcini monodose: i flaconcini monodose di «Comirnaty» contengono 1 dose da 0,3 mL di vaccino:

aspirare una singola dose da 0,3 mL di «Comirnaty»;

gettare il flaconcino e l'eventuale volume in eccesso;

non mescolare residui di vaccino provenienti da flaconcini diversi.

Flaconcini multidose: i flaconcini multidose di «Comirnaty» contengono sei dosi da 0,3 mL di vaccino. Per estrarre sei dosi da un singolo flaconcino, è necessario utilizzare siringhe e/o aghi di precisione (basso vo-

lume morto). L'insieme di siringa e ago di precisione deve avere un volume morto non superiore a 35 microlitri. In caso di utilizzo di siringhe e aghi standard, il volume residuo potrebbe non essere sufficiente per estrarre una sesta dose da un singolo flaconcino. Indipendentemente dal tipo di siringa e di ago:

ogni dose deve contenere 0,3 mL di vaccino;

se la quantità di vaccino rimanente all'interno del flaconcino non è sufficiente a garantire una dose completa da 0,3 mL, gettare il flaconcino e l'eventuale volume in eccesso;

non mescolare residui di vaccino provenienti da flaconcini diversi.

Confezioni autorizzate:

EU/1/20/1528/013 - A.I.C.: 049269119 /E in base 32: 1GZLCZ - 30 mcg - dispersione per preparazione iniettabile - via intramuscolare - flaconcino (vetro) 0,48 mL (1 dose) - 10 flaconcini monodose (10 dosi).

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR): i requisiti per la presentazione degli PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dell'Agenzia europea per i medicinali.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare il primo PSUR per questo medicinale entro sei mesi successivi all'autorizzazione.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale.

Piano di gestione del rischio (RMP): il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea per i medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Rilascio ufficiale dei lotti: in conformità all'art. 114 della direttiva 2001/83/CE, il rilascio ufficiale dei lotti di fabbricazione deve essere effettuato da un laboratorio di Stato o da un laboratorio appositamente designato.

Regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa (RRL), il farmaco potrà essere utilizzato esclusivamente presso le strutture identificate sulla base dei piani vaccinali o di specifiche strategie messe a punto dalle regioni.

23A01380

DETERMINA 23 febbraio 2023.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di tozinameran/famtozinameran, «Comirnaty Original/Omicron BA.4-5». (Determina n. 42/2023).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROCEDURE CENTRALIZZATE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera *c)*;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, così come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, del 29 marzo 2012 recante: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) in attuazione dell'art. 17, comma 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» ed, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la Dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle more dell'at-

tuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022.

Vista la determina del direttore generale del 12 agosto 2021, n. 960, con la quale è stato conferito alla dott.ssa Adriana Ammassari l'incarico dirigenziale di livello non generale dell'Ufficio procedure centralizzate, di durata triennale;

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022;

Vista la determina del sostituto del direttore generale n. 54 del 17 febbraio 2023 di conferma alla dott.ssa Adriana Ammassari della delega, (già conferita con determina direttoriale n. 973 del 18 agosto 2021) ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera *d)* del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dell'art. 10, comma 2, lettera *e)* del decreto ministeriale n. 245 del 20 settembre 2004, all'adozione dei provvedimenti di classificazione dei medicinali per uso umano, approvati con procedura centralizzata ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge n. 158 del 13 settembre 2012 per il periodo di durata dell'incarico conferitole;

Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 31 gennaio 2023 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° dicembre 2022 al 31 dicembre 2022 e riporta l'insieme dei nuovi farmaci e nuove confezioni registrate;

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione tecnico-scientifica (CTS) di AIFA in data 11, 12 e 13 gennaio 2023;

Determina:

La confezione del seguente medicinale per uso umano di nuova autorizzazione, corredata di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura:

COMIRNATY ORIGINAL/OMICRON BA.4-5,

descritta in dettaglio nell'allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, è collocata in apposita sezione della classe di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012 n. 189, denominata classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - Settore HTA ed economia del farmaco - il prezzo *ex factory*, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

Per i medicinali di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, la collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determina viene meno automaticamente in caso di mancata presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA ai sensi dell'art. 12, comma 5-*ter*, del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, con la conseguenza che il medicinale non potrà essere ulteriormente commercializzato.

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 2023

Il dirigente: AMMASSARI

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5 della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di un'eventuale domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

COMIRNATY ORIGINAL/OMICRON BA.4-5;

codice ATC - principio attivo: J07BX03 tozinameran/famtozinameran;

titolare: Biontech Manufacturing GmbH;

codice procedura: EMEA/H/C/005735/II/0156/G;

GUUE: 31 gennaio 2023.

— Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta. Vedere paragrafo 4.8 per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni avverse.

Indicazioni terapeutiche.

«Comirnaty Original/Omicron BA.4-5» (15/15 microgrammi)/dose dispersione per preparazione iniettabile è indicato per l'immunizzazione attiva per la prevenzione di COVID 19, malattia causata da SARS CoV 2, in soggetti di età pari o superiore a 12 anni che abbiano ricevuto in precedenza almeno un ciclo primario di vaccinazione contro COVID 19 (vedere paragrafi 4.2 e 5.1).

L'uso di questo vaccino deve essere in accordo con le raccomandazioni ufficiali.

Posologia e modo di somministrazione.

Posologia.

La dose di «Comirnaty Original/Omicron BA.4-5» è di 0,3 ml somministrati per via intramuscolare.

Deve trascorrere un intervallo di almeno tre mesi fra la somministrazione di «Comirnaty Original/Omicron BA.4-5» e l'ultima dose precedente di un vaccino anti COVID 19.

«Comirnaty Original/Omicron BA.4-5» è indicato unicamente nei soggetti che abbiano ricevuto in precedenza almeno un ciclo primario di vaccinazione contro COVID 19.

Per i dettagli sul ciclo primario di vaccinazione nei soggetti di età pari o superiore a 12 anni, fare riferimento al riassunto delle caratteristiche del prodotto di «Comirnaty» 30 microgrammi/dose concentrato per dispersione iniettabile e «Comirnaty» 30 microgrammi/dose dispersione per preparazione iniettabile.

Popolazione pediatrica

È disponibile una formulazione pediatrica per i soggetti di età compresa fra 5 e 11 anni (cioè da 5 a meno di 12 anni di età). Per i dettagli, fare riferimento al riassunto delle caratteristiche del prodotto di «Comirnaty Original/Omicron BA.4-5» (5/5 microgrammi)/dose concentrato per dispersione iniettabile.

La sicurezza e l'efficacia di «Comirnaty Original/Omicron BA.4-5» nei bambini di età inferiore a 12 anni non sono state ancora stabilite. Non ci sono dati disponibili.

Anziani

Non è necessario alcun aggiustamento posologico nei soggetti anziani di età ≥65 anni.

Modo di somministrazione

«Comirnaty Original/Omicron BA.4-5» (15/15 microgrammi)/dose dispersione per preparazione iniettabile deve essere somministrato per via intramuscolare (vedere paragrafo 6.6). Non diluire prima dell'uso.

La sede preferita è la regione deltoidea del braccio.

Il vaccino non deve essere iniettato per via endovenosa, sottocutanea o intradermica.

Il vaccino non deve essere miscelato con altri vaccini o medicinali nella stessa siringa.

Per le precauzioni da adottare prima della somministrazione del vaccino, vedere paragrafo 4.4.

Per le istruzioni relative allo scongelamento, alla manipolazione e allo smaltimento del vaccino, vedere paragrafo 6.6.

Flaconcini monodose

I flaconcini monodose di «Comirnaty» contengono 1 dose da 0,3 ml di vaccino:

aspirare una singola dose da 0,3 ml di «Comirnaty»;

gettare il flaconcino e l'eventuale volume in eccesso;

non mescolare residui di vaccino provenienti da flaconcini diversi.

Flaconcini multidose

I flaconcini multidose di «Comirnaty Original/Omicron BA.4-5» contengono sei dosi da 0,3 ml di vaccino. Per estrarre sei dosi da un singolo flaconcino, è necessario utilizzare siringhe e/o aghi di precisione (basso volume morto). L'insieme di siringa e ago di precisione deve avere un volume morto non superiore a 35 microlitri. In caso di utilizzo di siringhe e aghi standard, il volume residuo potrebbe non essere sufficiente per estrarre una sesta dose da un singolo flaconcino. Indipendentemente dal tipo di siringa e di ago:

ogni dose deve contenere 0,3 ml di vaccino;

se la quantità di vaccino rimanente all'interno del flaconcino non è sufficiente a garantire una dose completa da 0,3 ml, gettare il flaconcino e l'eventuale volume in eccesso;

non mescolare residui di vaccino provenienti da flaconcini diversi.

Confezioni autorizzate:

EU/1/20/1528/014 - A.I.C.: 050306051 /E - in base 32: 1HZ703 - 15 mcg + 15 mcg - dispersione per preparazione iniettabile - via intramuscolare - flaconcino (vetro) 0,48 ml (una dose) - 10 flaconcini monodose (dieci dosi).

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR): i requisiti per la presentazione degli PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dell'Agenzia europea per i medicinali.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare il primo PSUR per questo medicinale entro 6 mesi successivi all'autorizzazione.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Piano di gestione del rischio (RMP): il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea per i medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Rilascio ufficiale dei lotti

In conformità all'art. 114 della direttiva 2001/83/CE, il rilascio ufficiale dei lotti di fabbricazione deve essere effettuato da un laboratorio di Stato o da un laboratorio appositamente designato.

Regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa (RRL), il farmaco potrà essere utilizzato esclusivamente presso le strutture identificate sulla base dei piani vaccinali o di specifiche strategie messe a punto dalle regioni.

23A01381

DETERMINA 23 febbraio 2023.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di elasomeran/davesomeran, «Spikevax Bivalent Original/Omicron BA.4-5». (Determina n. 43/2023).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROCEDURE CENTRALIZZATE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera *c)*;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, così come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, del 29 marzo 2012 recante: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) in attuazione dell'art. 17 , comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012 n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» ed, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022.

Vista la determina del direttore generale del 12 agosto 2021, n. 960, con la quale è stato conferito alla dott.ssa Adriana Ammassari l'incarico dirigenziale di livello non generale dell'Ufficio procedure centralizzate, di durata triennale;

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022;

Vista la determina del sostituto del direttore generale n. 54 del 17 febbraio 2023 di conferma alla dottoressa Adriana Ammassari della delega, (già conferita con determina direttoriale n. 973 del 18 agosto 2021) ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale n. 245 del 20 settembre 2004, all'adozione dei provvedimenti di classificazione dei medicinali per uso umano, approvati con procedura centralizzata ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge n. 158 del 13 settembre 2012 per il periodo di durata dell'incarico conferitole;

Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 31 gennaio 2023 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° dicembre 2022 al 31 dicembre 2022 e riporta l'insieme dei nuovi farmaci e nuove confezioni registrate;

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione tecnico-scientifica (CTS) di AIFA in data 11, 12 e 13 gennaio 2023;

Determina:

Le confezioni del seguente medicinale per uso umano di nuova autorizzazione, corredate di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura:

SPIKEVAX BIVALENT ORIGINAL/OMICRON BA.4-5,

descritte in dettaglio nell'allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in apposita sezione della classe di cui all'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata classe C(nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - Settore HTA ed economia del farmaco - il prezzo *ex factory*, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

Per i medicinali di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, la collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determina viene meno automaticamente in caso di mancata presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA ai sensi dell'art. 12, comma 5-*ter*, del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, con la conseguenza che il medicinale non potrà essere ulteriormente commercializzato.

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 23 febbraio 2023

Il dirigente: AMMASSARI

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5, della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di un'eventuale domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

SPIKEVAX BIVALENT ORIGINAL/OMICRON BA.4-5

Codice ATC - Principio attivo: J07BX03 Elasomeran/Davesomeran.

Titolare: Moderna Biotech Spain, S.L.

Cod. procedura: EMEA/H/C/005791/II/0089/G; EMEA/H/C/005791/II/0090/G.

GUUE: 31 gennaio 2023.

Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta. Vedere paragrafo 4.8 per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni avverse.

Indicazioni terapeutiche

«Spikevax bivalent Original/Omicron BA.4-5» è indicato per l'immunizzazione attiva nella prevenzione di COVID-19, malattia causata dal *virus* SARS-CoV-2, in soggetti di età pari o superiore a dodici anni che hanno precedentemente ricevuto almeno un ciclo vaccinale primario contro COVID-19 (vedere paragrafi 4.2 e 5.1).

L'uso di questo vaccino deve essere conforme alle raccomandazioni ufficiali.

Posologia e modo di somministrazione

Posologia

La dose di «Spikevax bivalent Original/Omicron BA.4-5» è di 0,5 mL somministrata per via intramuscolare.

Deve essere rispettato un intervallo di almeno tre mesi tra la somministrazione di «Spikevax bivalent Original/Omicron BA. 4-5» e l'ultima dose precedente di un vaccino anti-COVID-19.

«Spikevax bivalent Original/Omicron BA. 4-5» è indicato solo per i soggetti che hanno precedentemente ricevuto almeno un ciclo vaccinale primario contro COVID-19.

Per informazioni sul ciclo vaccinale primario a partire dai dodici anni di età, consultare il riassunto delle caratteristiche del prodotto di «Spikevax 0,2 mg/mL» dispersione per preparazione iniettabile.

Popolazione pediatrica

La sicurezza e l'efficacia di «Spikevax bivalent Original/Omicron BA. 4-5» nei bambini di età inferiore a dodici anni non sono state ancora stabilite. Non ci sono dati disponibili.

Anziani

Non è necessario alcun aggiustamento della dose nei soggetti anziani di età ≥ sessantacinque anni.

Modo di somministrazione

Il vaccino deve essere somministrato per via intramuscolare. Il sito preferito è la regione deltoidea del braccio.

Non iniettare questo vaccino per via endovenosa, sottocutanea o intradermica.

Il vaccino non deve essere miscelato nella stessa siringa con altri vaccini o medicinali.

Per le precauzioni da adottare prima della somministrazione del vaccino, vedere paragrafo 4.4.

Per le istruzioni relative a scongelamento, manipolazione e smaltimento del vaccino, vedere paragrafo 6.6.

Confezioni autorizzate:

EU/1/20/1507/009 A.I.C.: 050374026 /E in base 32: 1J19DB - 25 mcg + 25 mcg - dispersione per preparazione iniettabile - via intramuscolare - flaconcino (vetro) 0,5 mL - (1 dose) - 10 flaconcini monodose (10 dosi)

EU/1/20/1507/010 A.I.C.: 050374038 /E In base 32: 1J19DQ - 25 mcg + 25 mcg - dispersione per preparazione iniettabile - via intramuscolare - siringa prepriempita (polimero olefinico ciclico) 0,5 mL (1 dose) - 10 siringhe preriempite (10 dosi).

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR)

I requisiti per la presentazione degli PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito *web* dell'Agenzia europea dei medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Piano di gestione del rischio (RMP): il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Rilascio ufficiale dei lotti: in conformità all'art. 114 della direttiva 2001/83/CE, il rilascio ufficiale dei lotti di fabbricazione deve essere effettuato da un laboratorio di Stato o da un laboratorio appositamente designato.

Regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa (RRL), il farmaco potrà essere utilizzato esclusivamente presso le strutture identificate sulla base dei piani vaccinali o di specifiche strategie messe a punto dalle regioni.

23A01382

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERA 22 dicembre 2022.

Determinazione della contribuzione dovuta per l'esercizio 2023, ai sensi dell'articolo 40 della legge n. 724/1994. (Delibera n. 22554).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e le successive modificazioni ed integrazioni, in cui è previsto, tra l'altro, che la Consob, ai fini del proprio finanziamento, determini in ciascun anno l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza;

Vista la propria delibera n. 22135 del 22 dicembre 2021 recante la determinazione, ai sensi del citato art. 40, della contribuzione per l'esercizio 2022;

Attesa la necessità di determinare, per l'esercizio 2023, i soggetti tenuti alla contribuzione;

Attesa la necessità di stabilire, per l'esercizio 2023, la misura della contribuzione dovuta dai soggetti individuati;

Attesa la necessità di stabilire, per l'esercizio 2023, le modalità ed i termini di versamento della contribuzione dovuta dai soggetti individuati;

Delibera:

Art. 1.

Soggetti tenuti alla contribuzione e misura della contribuzione

I soggetti indicati nella tabella di cui all'art. 3, comma 1, sono tenuti a versare alla Consob, per l'esercizio 2023, un contributo denominato «contributo di vigilanza» determinato nelle misure riportate nella medesima tabella.

Art. 2.

Termini di versamento della contribuzione

Il versamento del contributo deve essere effettuato entro i termini indicati nella tabella di cui all'art. 3, comma 1.

Art. 3.

Determinazione della contribuzione

1. La misura della contribuzione dovuta da ciascuna categoria di soggetti vigilati è indicata nella tabella di seguito riportata:

Causale	Soggetti tenuti alla corresponsione	Misura del contributo	Termine e modalità di versamento
Art. 3, lett. *a)*	SIM Le Società di intermediazione mobiliare, le società fiduciarie di cui all'art.199, comma 2, del d.lgs. n. 58/1998, autorizzate, alla data del 2 gennaio 2023, alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento di cui all'art. 1, comma 5, lettere *a*), *b*), *c*), *c-bis*), *d*), *e*) ed *f)* del d.lgs. n. 58/1998.	Il contributo è computato in misura pari ad € 5.530,00 maggiorato dello 0,65% dei ricavi da servizi di investimento. I dati relativi ai ricavi da servizi di investimento al 31.12.2021 riferiti ai bilanci chiusi nel corso del 2022, sono tratti dalle segnalazioni di vigilanza redatte ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 148 del 2 luglio 1991. In particolare sono considerate le pertinenti sotto voci della voce matrice 43962. La misura massima della contribuzione, è correlata al volume dei ricavi da servizi di investimento, con i seguenti tetti di contribuzione: - per ricavi fino a € 50.000.000, € 152.250,00; - per ricavi fino a € 100.000.000, € 183.970,00; - per ricavi oltre € 100.000.000, € 209.345,00.	Versamento entro il 15 aprile 2023 Mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2)
Art. 3, lett. *b)*	IMPRESE DI INVESTIMENTO Le Imprese di investimento comunitarie con succursale in Italia e le Imprese di investimento extracomunitarie con o senza succursale in Italia, autorizzate, alla data del 2 gennaio 2023, alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento di cui all'art. 1, comma 5, lettere a), b), c), c-bis), d), e) ed f) del d.lgs. n. 58/1998.	Il contributo è computato con riferimento al numero dei servizi/attività di investimento autorizzati alla data del 2 gennaio 2023 nelle seguenti misure: *a)* un servizio/attività di investimento: € 5.545,00; *b)* due servizi/attività di investimento: € 20.225,00; *c)* tre servizi/attività di investimento: € 36.640,00; *d)* quattro servizi/attività di investimento: € 49.555,00 *e)* cinque servizi/attività di investimento: € 62.460,00; *f)* sei servizi/attività di investimento e oltre sei: € 81.810,00.	Versamento entro il 15 aprile 2023 mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2) i soggetti esteri, in alternativa, mediante bonifico bancario (cfr. art. 4 commi 3,4,5,6)

Art. 3, lett. *c)*	BANCHE Le Banche italiane, la Società Poste Italiane – Divisione Servizi di BancoPosta di cui all'art. 2, comma 1, lettera *f*), del D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144, le Banche comunitarie con succursale in Italia e le Banche extracomunitarie con o senza succursale in Italia, autorizzate, alla data del 2 gennaio 2023, alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento di cui all'art. 1, comma 5, lettere *a*), *b*), *c*), *c-bis*), *d*), *e*) ed *f*) del d.lgs. n. 58/1998.	Il contributo è computato in misura pari ad € 5.530,00 maggiorato del 4,31% dei ricavi da servizi di investimento. I dati relativi ai ricavi da servizi di investimento al 31.12.2021 riferiti ai bilanci chiusi nel corso del 2022, sono tratti dalle segnalazioni di vigilanza redatte ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008. In particolare sono considerate le pertinenti sotto voci della voce matrice 40924. La misura massima della contribuzione, è correlata al volume dei ricavi da servizi di investimento, con i seguenti tetti di contribuzione: - per ricavi fino a € 10.000.000, € 141.290,00; - per ricavi fino a € 20.000.000, € 170.725,00; - per ricavi fino a € 50.000.000, € 194.275,00; - per ricavi fino a € 100.000.000, € 217.820,00; - per ricavi fino a € 500.000.000, € 241.370,00; - per ricavi oltre € 500.000.000, € 270.805,00. Per le Banche extracomunitarie con o senza succursale in Italia il contributo è computato con riferimento al numero dei servizi/attività di investimento autorizzati alla data del 2 gennaio 2023 nelle seguenti misure: *a)* un servizio/attività di investimento: € 5.160,00; *b)* due servizi/attività di investimento: € 18.825,00; *c)* tre servizi/attività di investimento: € 34.100,00; *d)* quattro servizi/attività di investimento: € 46.125,00; *e)* cinque servizi/attività di investimento: € 58.135,00; *f)* sei servizi/attività di investimento e oltre sei: € 76.145,00.	Versamento entro il 15 aprile 2023 mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2) i soggetti esteri, in alternativa, mediante bonifico bancario (cfr. art. 4 commi 3,4,5,6)

Art. 3, lett. *d)*	SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO di seguito indicate:	Il contributo dovuto è computato come segue:	
Art. 3, lett. *d)* punto *d1)*	SOCIETA' DI GESTIONE ITALIANE *d1)* le Società di gestione del risparmio aventi sede legale in Italia di cui all'art. 1, comma 1, lettera *o*), del d.lgs. n. 58/1998, autorizzate alla data del 2 gennaio 2023 alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento di cui all'art. 1, comma 5, lettere *d*), *e*) ed *f*), del d.lgs. n. 58/1998.	Il contributo dovuto è computato in misura pari ad € 5.530,00 maggiorato, dello 0,65% dei ricavi da servizi di investimento. I dati relativi ai ricavi da servizi di investimento al 31 dicembre 2021 riferiti ai bilanci chiusi nel corso del 2022, sono tratti dalle segnalazioni di vigilanza redatte ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 189 del 21 ottobre 1993. In particolare sono considerate le pertinenti sotto voci delle voci matrice 50984 e 50988. La misura massima della contribuzione è correlata al volume dei ricavi da servizi di investimento, con i seguenti tetti di contribuzione: - per i ricavi fino a € 50.000.000, € 131.545,00; - per i ricavi fino a € 100.000.000, € 158.950,00; - per i ricavi oltre €100.000.000, € 180.875,00.	Versamento entro il 15 aprile 2023 mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2)
Art. 3, lett. *d)* punto *d2)*	SOCIETÀ DI GESTIONE COMUNITARIE E GESTORI DI FIA UE CON SUCCURSALE IN ITALIA *d2)* le Società di gestione UE con succursale in Italia di cui all'art. 1, lettera *o-bis*), del d.lgs. n. 58/1998, i gestori di fondi di investimento alternativo UE (*FIA UE*) con succursale in Italia, di cui all'art. 1, comma 1, lettera *p*), del d.lgs. n. 58/1998, autorizzati alla data del 2 gennaio 2023 alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento di cui all'art. 1, comma 5, lettere *d*), *e*) ed *f*), del d.lgs. n. 58/1998.	Il contributo è computato con riferimento al numero dei servizi/attività di investimento autorizzati alla data del 2 gennaio 2023 nelle seguenti misure: *a)* un servizio/attività di investimento: € 4.605,00; *b)* due servizi/attività di investimento: € 16.800,00; *c)* tre servizi/attività di investimento: € 30.435,00.	Versamento entro il 15 aprile 2023 mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2) i soggetti esteri, in alternativa, mediante bonifico bancario (cfr. art. 4 commi 3,4,5,6)

Art. 3, lett. *e)*	Gli Intermediari finanziari iscritti nell'Albo previsto dall'art. 106, comma 1, del d.lgs. n. 385/1993, autorizzati, alla data del 2 gennaio 2023, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del d.lgs. n. 58/1998 a prestare i servizi e le attività di cui all'art. 1, comma 5, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *c-bis)*, del d.lgs. n. 58/1998.	Il contributo è computato con riferimento al numero dei servizi/attività di investimento autorizzati alla data del 2 gennaio 2023 nelle seguenti misure: *d)* un servizio/attività di investimento: € 5.160,00; *e)* due servizi/attività di investimento: € 18.825,00; *f)* tre servizi/attività di investimento: € 34.100,00; *g)* quattro servizi/attività di investimento: € 46.125,00.	Versamento entro il 15 aprile 2023 mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2)
Art. 3, lett. *f)*	INTERNALIZZATORI DI REGOLAMENTO Le Società di intermediazione mobiliare e le banche italiane che, nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2022 ed il 1° gennaio 2023, regolano internamente operazioni su titoli.	Il contributo è pari ad € 2.565,00 *pro-capite*.	Versamento entro il 15 aprile 2023 mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2)

Art. 3, lett. g)	GESTORI COLLETTIVI	Il contributo dovuto è computato come segue:	
Art. 3, lett. g) punto *g1)*	g1) GESTORI COLLETTIVI ITALIANI • le Società di gestione del risparmio iscritte, alla data del 2 gennaio 2023, nell'Albo di cui all'art. 35, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998; • le Società di investimento a capitale variabile e le Società di investimento a capitale fisso iscritte, alla data del 2 gennaio 2023, negli Albi di cui all'art. 35-ter, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998.	Il contributo è pari ad una quota fissa pari a € 4.590,00 per i soggetti autorizzati alla gestione collettiva maggiorata: *a)* per i soggetti che offrono al pubblico le loro quote o azioni (OICVM e FIA) a seguito del deposito di un prospetto informativo di € 2.290,00 per ciascun fondo, ovvero, ove previsti, per ciascun comparto per i quali alla data del 2 gennaio 2023 sia in corso l'offerta al pubblico (fondi *retail*). Sono esclusi dal computo della maggiorazione due fondi/comparti. Sono esclusi parimenti dal computo i fondi/comparti quotati, ovvero aventi una o più classi quotate; *b)* per i soggetti per i quali l'offerta (OICVM e FIA) sia stata chiusa negli anni precedenti e risultino sottoscrittori residenti in Italia alla data del 2 gennaio 2023 di € 1.620,00 per ciascun fondo ovvero, ove previsti, per ciascun comparto; *c)* per i soggetti che commercializzano quote o azioni di FIA riservati a seguito dell'espletamento nell'anno precedente di una procedura di commercializzazione ai sensi dell'art. 43 del d.lgs. n. 58/1998 di € 2.090,00 per ciascun fondo ovvero, ove previsti, per ciascun comparto gestito; *d)* per i soggetti che commercializzano quote o azioni di FIA non riservati a seguito dell'espletamento nell'anno precedente di una procedura di autorizzazione per la commercializzazione ai sensi dell'art. 44 del d.lgs. n. 58/1998 di € 2.090,00 per ciascun fondo ovvero, ove previsti, per ciascun comparto gestito.	Versamento entro il 15 aprile 2023 mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2)

Art. 3, lett. g) punto *g2)*	g2) GESTORI COLLETTIVI ESTERI OICR per i quali, precedentemente al 2 gennaio 2023, sia stata espletata la procedura di cui agli artt. 42, 43 o 44 del d.lgs. n. 58/1998 e per i quali alla stessa data non sia pervenuta la notifica di cancellazione dall'Autorità competente.	Nel caso di offerta al pubblico il contributo è pari: *a)* per i soggetti che offrono al pubblico le loro quote o azioni (OICVM e ELTIF) a seguito dell'espletamento della procedura di notifica ex art. 42 e 43 del d.lgs. n. 58/1998 e del deposito di un prospetto informativo e per i quali alla data del 2 gennaio 2023 sia in corso l'offerta al pubblico (fondi *retail*) ad € 2.290,00 per ciascun fondo, ovvero, ove previsti, per ciascun comparto. Sono esclusi dal computo i fondi/comparti quotati, ovvero aventi una o più classi quotate; *b)* per i soggetti per i quali l'offerta espletata a seguito della procedura di notifica ex art. 42 e 43 del d.lgs. n. 58/1998 (OICVM e ELTIF) sia stata chiusa negli anni precedenti e per i quali, alla data del 2 gennaio 2023, risultino sottoscrittori residenti in Italia, ad € 1.620,00 per ciascun fondo ovvero, ove previsti, per ciascun comparto; *c)* per i soggetti che commercializzano quote o azioni di FIA non riservati a seguito dell'espletamento nell'anno precedente di una procedura di autorizzazione per la commercializzazione ai sensi dell'art. 44 del d.lgs. n. 58/1998 ad € 2.090,00 per ciascun fondo ovvero, ove previsti, per ciascun comparto gestito; nel caso il gestore commercializzi OICR ad investitori professionali, il contributo è pari: *d)* per i soggetti che commercializzano quote o azioni di FIA riservati a seguito dell'espletamento di una procedura di commercializzazione ai sensi dell'art. 43 del d.lgs. n. 58/1998 ad € 1.060,00 per ciascun fondo ovvero, ove previsti, per ciascun comparto gestito; *e)* per i soggetti che commercializzano quote o azioni di OICVM ad investitori professionali a seguito dell'espletamento di una procedura di notifica ai sensi	Versamento entro il 15 aprile 2023 mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2); in alternativa, mediante bonifico bancario (cfr. art. 4 commi 3,4,5,6)

		dell'art. 42 del d.lgs. n. 58/1998 ad € 1.060,00 per ciascun fondo ovvero, ove previsti, per ciascun comparto gestito.	
Art. 3, lett. g) punto *g3)*	g3) GESTORI CHE COMMERCIALIZZANO AZIONI E/O QUOTE DI OICR I Gestori iscritti, alla data del 2 gennaio 2023, nella sezione dell'Albo di cui agli artt. 35, 35-ter e nell'elenco allegato di cui agli artt. 41-bis e 41-ter del d.lgs. n. 58/1998 (OICVM e FIA), che commercializzano al pubblico retail quote e/o azioni di OICR propri o di terzi.	Il contributo dovuto è computato secondo tariffe correlate al volume commercializzato in Italia eccedente € 100.000, come segue: - per volumi fino a € 1.000.000, € 4.710,00 - per volumi fino a € 10.000.000, € 14.130,00; - per volumi fino a € 100.000.000, € 23.550,00; - per volumi fino a € 1.000.000.000, € 32.970,00; - per volumi fino a € 3.000.000.000, € 42.390,00; - per volumi oltre € 3.000.000.000, € 49.455,00.	Versamento entro il 15 aprile 2023 mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2) Gestori esteri: in alternativa, mediante bonifico bancario (cfr. art. 4 commi 3,4,5,6)
Art. 3, lett. *h)*	ORGANISMO DEI CONSULENTI FINANZIARI L'Organismo dei Consulenti finanziari di cui all'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 58/1998.	Il contributo dovuto è pari ad € 1.297.600,00.	Versamento entro il 31 maggio 2023 mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2)
Art. 3, lett. *i*)	IDEATORI DI PRIIPs Gli Ideatori di PRIIPs di cui all'art.1, comma 1, lett. w-bis.4) del d. lgs. n. 58/1998 il cui documento, contenente le informazioni chiave redatto in conformità a quanto stabilito dal regolamento (UE) n. 1286/2014, è stato acquisito dalla Consob nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022.	Il contributo dovuto è pari ad € 260,00 per ciascun documento contenente le informazioni chiave (KID). Sono escluse dalla contribuzione le versioni riviste di tali documenti. La misura massima della contribuzione per ciascun ideatore è pari ad € 70.000,00	Versamento entro il 15 aprile 2023 mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2) i soggetti esteri, in alternativa, mediante bonifico bancario (cfr. art. 4 commi 3,4,5,6)
Art. 3, lett. *j*)	EMITTENTI I Soggetti – diversi dallo Stato italiano, dagli enti locali, dagli Stati esteri e dagli Organismi internazionali a carattere pubblico – di seguito indicati:	Il contributo dovuto è computato come segue:	

Art. 3, lett. *j*), punto *j1*)	EMITTENTI ITALIANI *j1)* gli Emittenti italiani che, alla data del 2 gennaio 2023, abbiano strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati italiani.	Il contributo dovuto è computato in ragione del numero e del controvalore dei singoli strumenti finanziari quotati o ammessi alla negoziazione alla data del 2 gennaio 2023, come da successivo comma 3/1. La misura massima della contribuzione per ciascun emittente è pari ad € 733.085,00.	Versamento entro il 15 aprile 2023 mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2)
Art. 3, lett. *j),* punto *j2*)	EMITTENTI ESTERI *j2)* gli Emittenti esteri (comunitari ed extracomunitari) che, alla data del 2 gennaio 2023, abbiano strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati italiani.	Il contributo dovuto è computato in ragione del numero e del controvalore dei singoli strumenti finanziari quotati o ammessi alla negoziazione alla data del 2 gennaio 2023, come da successivo comma 3/2. La misura massima della contribuzione per ciascun emittente è pari ad € 733.085,00.	Versamento entro il 15 aprile 2023 mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2); in alternativa, mediante bonifico bancario (cfr. art. 4 commi 3,4,5,6)
Art. 3, lett. *j),* punto *j3)*	EMITTENTI AVENTI L'ITALIA COME STATO MEMBRO D'ORIGINE *j3)* gli Emittenti che, alla data del 2 gennaio 2023, abbiano strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati comunitari (diversi da quelli italiani) aventi l'Italia come Stato membro d'origine.	Il contributo dovuto è computato in ragione del numero e del controvalore dei singoli strumenti finanziari quotati o ammessi alla negoziazione alla data del 2 gennaio 2023, come da successivo comma 3/1. La misura massima della contribuzione per ciascun emittente è pari ad € 733.085,00.	Versamento entro il 15 aprile 2023 mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2)
Art. 3. lett. *k)*	EMITTENTI CON STRUMENTI NEGOZIATI IN SISTEMI MULTILATERALI Gli Emittenti italiani ed esteri (comunitari ed extracomunitari) che, alla data del 2 gennaio 2023, abbiano chiesto o abbiano autorizzato la negoziazione in sistemi multilaterali gestiti da Banche, Sim o da Gestori dei mercati regolamentati italiani, vigilati ai sensi del Regolamento (UE) n. 596/2014.	Il contributo dovuto è computato con riferimento agli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione alla data del 2 gennaio 2023, come segue: • per le azioni ed i titoli di capitale, è pari ad una quota fissa di € 3.325,00 per ogni strumento negoziato; • per gli altri strumenti diversi dalle azioni e dai titoli di capitale è pari ad una quota fissa di € 430,00 per ogni strumento negoziato. La misura massima della contribuzione da parte di ciascun Emittente è pari ad € 132.530,00.	Versamento entro il 15 aprile 2023 mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2) i soggetti esteri, in alternativa, mediante bonifico bancario (cfr. art. 4 commi 3,4,5,6)

Art. 3, lett. *l)*	EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI DIFFUSI Gli Emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante di cui all'art. 116 del d.lgs. n. 58/1998 che, alla data del 2 gennaio 2023, risultino soggetti agli obblighi di legge previsti per tale categoria di emittenti.	Il contributo dovuto è pari ad € 17.425,00 *pro-capite.*	Versamento entro il 15 aprile 2023 mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2)
Art.3, lett. *m)*	SOGGETTI CON DOCUMENTAZIONE DI OFFERTA/QUOTAZIONE I Soggetti, diversi da quelli di cui alla precedente lettera *g),* di seguito indicati:	Il contributo dovuto è computato come segue:	
Art.3, lett. *m),* punto *m1)*	*m1)* OFFERENTI CON PROCEDIMENTI ESTINTI soggetti per i quali, a seguito dell'inoltro della comunicazione di cui agli artt. 94 ovvero 102 ovvero 113 del d.lgs. n. 58/1998, ovvero del documento di esenzione presentato per l'approvazione di cui all'art. 1, par. 6-bis, lett. b), del Regolamento UE 2017/1129, il relativo procedimento amministrativo concernente il prospetto ovvero il prospetto di base ovvero il documento d'offerta ovvero il documento di esenzione, si sia estinto, nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2022 ed il 1° gennaio 2023, prima dell'ottenimento del relativo provvedimento di approvazione.	Il contributo è pari ad una quota fissa di € 7.825,00 per ciascun procedimento amministrativo estinto prima del rilascio del provvedimento di approvazione. Sono escluse dal versamento della contribuzione le istanze per le quali è stato attivato un nuovo procedimento amministrativo entro i successivi tre mesi.	Versamento entro il 15 aprile 2023 mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2) gli offerenti esteri, in alternativa, mediante bonifico bancario (cfr. art. 4 commi 3,4,5,6)
Art.3, lett. *m),* punto *m2)*	*m2)* OFFERENTI CHE NON HANNO CONCLUSO LA RELATIVA OFFERTA E/O VENDITA soggetti che, a seguito della comunicazione di cui agli artt. 94 ovvero 102 del d.lgs. n. 58/1998 ovvero del documento di esenzione presentato per l'approvazione di cui all'art. 1, par. 6-bis, lett. b), del Regolamento UE 2017/1129, hanno ottenuto l'approvazione del prospetto, ovvero del prospetto di base ovvero del documento di offerta ovvero del documento di esenzione, ma non hanno concluso, nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2022 ed il 1° gennaio 2023, la relativa offerta e/o vendita.	Il contributo è pari ad una quota fissa di € 15.650,00 per ciascun prospetto ovvero prospetto di base ovvero documento di offerta ovvero documento di esenzione approvato, per il quale il soggetto proponente non abbia concluso l'offerta e/o vendita, nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2022 ed il 1° gennaio 2023.	Versamento entro il 15 aprile 2023 mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2) gli offerenti esteri, in alternativa, mediante bonifico bancario (cfr. art. 4 commi 3,4,5,6)

Art.3, lett. *m),* punto *m3)*	*m3)* OFFERENTI CHE HANNO CONCLUSO LA RELATIVA OFFERTA E/O VENDITA soggetti che, avendo concluso un'offerta di sottoscrizione e/o vendita di titoli, anche finalizzata alla quotazione, e di prodotti finanziari diversi dai titoli ovvero un'offerta al pubblico di acquisto o scambio, nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2022 ed il 1° gennaio 2023, sono sottoposti all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 97 ovvero di cui all'art. 103, comma 2, del d.lgs. n. 58/1998.	Il contributo dovuto è calcolato come segue per le: *a)* offerte al pubblico di sottoscrizione e/o vendita aventi ad oggetto prodotti finanziari che comportino un regolamento a pronti determinato con riferimento ad uno o più attività finanziarie sottostanti quali *covered warrant* o *certificates:* il contributo è pari ad una quota fissa di € 18.480,00 per ciascun prospetto o prospetto base approvato, maggiorata di € 1.600,00 per ogni offerta al pubblico conclusa avente ad oggetto ciascun prodotto distintamente individuato (offerta di una singola *tranche* per tale intendendosi una singola serie di titoli, distintamente individuati, contraddistinta da un differente valore teorico prestabilito) emesso a seguito di un prospetto approvato ovvero di condizioni definitive riferite ad un prospetto base approvato. La misura massima della contribuzione è pari ad € 300.000,00 per ciascun offerente; *b)* offerte al pubblico aventi ad oggetto buoni di acquisto o di sottoscrizione di prodotti finanziari (*warrant*): il contributo è pari, per ciascuna offerta, ad una *quota fissa* di € 18.480,00 maggiorata nel caso di offerta avente controvalore superiore ad € 500.000, dello 3,774% del controvalore eccedente tale importo. La misura massima della contribuzione è pari ad € 5.750.000,00 per ciascuna offerta; *c)* offerte di sottoscrizione e/o vendita di titoli, anche finalizzata alla quotazione, e di prodotti finanziari diversi dai titoli: il contributo è pari, per ciascuna offerta conclusa, ad una quota fissa di € 18.480,00, maggiorata, nel caso di offerta avente controvalore superiore a € 13.000.000, dello 0,139% del controvalore eccedente tale importo. La misura massima della contribuzione è pari a € 5.750.000,00 per ciascuna offerta; ai fini del computo del contributo il controvalore dell'offerta è determinato come da successivo comma 2; *d)* offerte pubbliche di acquisto e/o scambio: il contributo è pari, per ciascuna offerta conclusa, ad una	Versamento entro il 15 aprile 2023 mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2) gli offerenti esteri, in alternativa, mediante bonifico bancario (cfr. art. 4 commi 3,4,5,6)

		quota fissa di € 18.480,00, maggiorata, nel caso di offerta avente controvalore superiore a € 13.000.000, dello 0,139% del controvalore eccedente tale importo. La misura massima della contribuzione è pari a € 5.750.000,00 per ciascuna offerta; ai fini del computo del contributo il controvalore dell'offerta è determinato come da successivo comma 2.	
Art.3, lett. *m),* punto *m4)*	*m4)* SOGGETTI CHE HANNO OTTENUTO L'APPROVAZIONE: • DEL PROSPETTO DI AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI • DEL DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE /DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE UNIVERSALE DA NOTIFICARE PRESSO ALTRA AUTORITA' • DEL SUPPLEMENTO • DEL DOCUMENTO DI ESENZIONE PER L'AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI *a)* soggetti che hanno ottenuto l'approvazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni di titoli ai sensi dell'art. 113 del d.lgs. n. 58/1998, nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2022 ed il 1° gennaio 2023; *b)* soggetti che hanno ottenuto l'approvazione del documento di registrazione (eventualmente universale) ai fini dell'art. 26 del Regolamento UE 2017/1129, nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2022 ed il 1° gennaio 2023; *c)* soggetti che hanno ottenuto l'approvazione di un supplemento, nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2022 ed il 1° gennaio 2023; *d)* soggetti che hanno ottenuto l'approvazione del documento di esenzione di cui all'art. 1, par. 6-bis, lett. b), del Regolamento UE 2017/1129, per l'ammissione di titoli alle negoziazioni in un mercato regolamentato, nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2022 ed il 1° gennaio 2023.	*a)* Il contributo dovuto per le operazioni di ammissione alle negoziazioni su mercati regolamentati di titoli, precedute dalla pubblicazione di un prospetto (o prospetto base) di quotazione è pari, per ciascuna operazione di ammissione non abbinata ad una precedente o contestuale offerta, ad una quota fissa di € 18.480,00 per singolo prospetto di quotazione ovvero per singola condizione definitiva di quotazione; *b)* Il contributo dovuto nel caso di approvazione di un documento di registrazione (eventualmente Universale) per il quale il soggetto istante richieda la notifica presso altra Autorità competente per l'approvazione del prospetto è pari ad una quota fissa di € 12.180,00 per singolo documento di registrazione (eventualmente Universale); *c)* Il contributo dovuto, nel caso di approvazione di un supplemento, è pari ad una quota fissa di € 12.180,00 per singolo documento; *d)* Il contributo dovuto per le operazioni di ammissione alle negoziazioni su mercati regolamentati di titoli, in occasione di offerte pubbliche di scambio precedute dalla approvazione e pubblicazione di un documento di esenzione per la quotazione dei titoli è pari, per ciascuna operazione di ammissione non abbinata ad una precedente o contestuale offerta, ad una quota fissa di € 18.480,00 per singolo documento di esenzione.	Versamento entro il 15 aprile 2023 mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2) gli offerenti esteri, in alternativa, mediante bonifico bancario (cfr. art. 4 commi 3,4,5,6)

Art.3, lett. *m),* punto *m5)*	*m5)* DOCUMENTO DI ESENZIONE NON SOTTOPOSTO AD APPROVAZIONE (art. 1 paragrafi 4, lett. f) e g), e 5, lett. e) ed f) del Regolamento UE 2017/1129) soggetti che, in occasione di una acquisizione mediante offerta pubblica di scambio ovvero di operazioni di integrazione aziendale (fusioni o scissioni) hanno reso disponibile al pubblico un documento di esenzione ai sensi dell'art. 34-ter, commi 02, lett. a) e 03, e dell'art. 57, commi 1 e 2, del regolamento Consob n. 11971/1999, non sottoposto all'approvazione di cui all'art. 1, par. 6-bis, lett. b) del Regolamento (UE) 2017/1129, nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2022 ed il 1° gennaio 2023, sono sottoposti all'applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 97, 114, comma 5 e 115 del d.lgs. n. 58/1998.	Il contributo dovuto per le operazioni di offerta pubblica di titoli e di ammissione alle negoziazioni di titoli in occasione di un'offerta pubblica di scambio ovvero di operazioni di integrazione aziendale (fusioni o scissioni), per le quali sia stato reso disponibile al pubblico un documento di esenzione non sottoposto ad approvazione contenente le informazioni che descrivono l'operazione e il suo impatto sull'emittente, è pari, per ciascuna operazione di offerta o ammissione ad una quota fissa di € 12.180,00.	Versamento entro il 15 aprile 2023 mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2) gli offerenti esteri, in alternativa, mediante bonifico bancario (cfr. art. 4 commi 3,4,5,6)
Art. 3, lett. *n)*	SOCIETA' DI REVISIONE E REVISORI I soggetti iscritti, alla data del 2 gennaio 2023, al registro di cui al d.lgs. n. 39/2010, che, alla stessa data: - risultavano aver svolto nell'esercizio 2022 incarichi di revisione legale sui bilanci d'esercizio e consolidato degli Enti di Interesse Pubblico (EIP) e sui bilanci degli Enti sottoposti a regime intermedio (ESRI); - risultavano aver svolto nell'esercizio 2022 incarichi di revisione legale sui bilanci delle società di calcio professionistiche di serie A e B; - aver espresso, per l'esercizio 2022, con un'apposita relazione (diversa dalla relazione di revisione legale), un'attestazione circa la conformità delle informazioni fornite dagli amministratori nella dichiarazione di carattere non finanziario.	Il contributo dovuto è determinato: *a)* nella misura del 9,75% dell'ammontare dei ricavi da corrispettivi per incarichi di revisione legale svolti sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato degli Enti di interesse pubblico (EIP), nonché sui bilanci delle società controllate incluse nell'area di consolidamento degli Enti stessi; *b)* nella misura del 8,00% dell'ammontare dei ricavi da corrispettivi per incarichi di revisione legale svolti sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato degli Enti sottoposti al regime intermedio (ESRI), nonché sui bilanci delle società controllate incluse nell'area di consolidamento degli stessi Enti; *c)* nella misura del 8,00% dell'ammontare dei ricavi da corrispettivi per incarichi di revisione legale svolti sul bilancio di esercizio delle società di calcio professionistiche di serie A e B; *d)* nella misura del 3,00% dell'ammontare dei ricavi da corrispettivi derivanti dal rilascio dell'attestazione sulla dichiarazione non finanziaria anche consolidata degli Enti di interesse pubblico rilevanti (EIPR).	Mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2): per i termini della trasmissione preventiva delle tabelle esplicative del computo del contributo cfr. art. 4 comma 7; per i termini del versamento cfr. art. 4 comma 8

Art. 3, lett. *o)*	Borsa Italiana s.p.a.	Il contributo è pari ad € 5.730.000,00.	Versamento entro il 28 febbraio 2023 mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2)
Art. 3, lett. *p)*	MTS s.p.a.	Il contributo è pari ad € 585.000,00.	Versamento entro il 28 febbraio 2023 mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2)
Art. 3 lett. *q)*	Monte Titoli s.p.a.	Il contributo è pari ad € 1.018.000,00.	Versamento entro il 28 febbraio 2023 mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2)
Art. 3, lett. *r)*	Cassa di Compensazione e Garanzia s.p.a.	Il contributo è pari ad € 687.000,00.	Versamento entro il 28 febbraio 2023 mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2)
Art. 3, lett. *s)*	GESTORI DI SISTEMI MULTILATERALI DI NEGOZIAZIONE Le Società di intermediazione mobiliare, le Banche e le Società di gestione di mercati regolamentati autorizzate, alla data del 2 gennaio 2023, all'esercizio dell'attività di gestione di sistemi multilaterali di negoziazione e di sistemi organizzati di negoziazione di cui all'art. 1, comma 5, lett. *g)* e *g-bis)*, del d.lgs. n. 58/1998.	Il contributo dovuto è computato con riferimento agli strumenti finanziari complessivamente trattati in tutti i sistemi gestiti nelle seguenti misure: *a)* fino a n. 100 strumenti finanziari trattati: € 44.410,00; *b)* fino a n. 1.000 strumenti finanziari trattati: € 95.160,00; *c)* fino a n. 3.000 strumenti finanziari trattati: € 145.910,00; *d)* fino a n. 5.000 strumenti finanziari trattati: € 196.669,00; *e)* fino a n. 10.000 strumenti finanziari trattati: € 247.410,00; *f)* fino a n. 15.000 strumenti finanziari trattati: € 298.160,00 *g)* oltre n. 15.000 strumenti finanziari trattati: € 348.910,00. Gli strumenti trattati su più sistemi, gestiti da un medesimo gestore, sono computati una sola volta.	Versamento entro il 15 aprile 2023 mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2)

Art. 3, lett. *t)*	INTERNALIZZATORI SISTEMATICI Gli Internalizzatori sistematici iscritti, al 2 gennaio 2023, nell'apposito Elenco di cui all'art. 72, comma 4, del regolamento Consob n. 20249/2017.	Il contributo dovuto, per l'anno 2023, è pari ad € 16.220,00 maggiorato di € 10.810,00 per i soggetti con titoli negoziati nel corso dell'anno precedente su una sede di negoziazione (*Traded on a Trading Venue*).	Versamento entro il 15 aprile 2023 mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2)
Art. 3, lett. *u)*	GESTORI DI MERCATI REGOLAMENTATI ESTERI I Gestori di mercati regolamentati esteri richiedenti il riconoscimento in Italia ai sensi dell'art. 70, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998.	Il contributo è pari ad € 31.810,00 *pro-capite.*	Mediante bonifico bancario (cfr. art. 4 commi 3,4). La disposizione di pagamento deve essere allegata all'istanza di riconoscimento presentata ai sensi dell'art. 70, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998.
Art. 3, lett. *v)*	GESTORI DI PORTALI PER LA RACCOLTA DI CAPITALI PER LE PMI I Gestori di portali: • per la raccolta di capitali di rischio per le piccole e medie imprese e per le imprese sociali; • per la raccolta di finanziamenti tramite obbligazioni o strumenti finanziari di debito da parte delle piccole e medie imprese, iscritti, alla data del 2 gennaio 2023, nel registro di cui all'art. 50-quinquies, comma 2, del d.lgs. n. 58/1998.	Il contributo dovuto è pari ad una quota fissa pari a € 5.310,00 maggiorata di € 6.760,00 per i soggetti che alla data del 2 gennaio 2023 risultino aver avviato l'attività di raccolta.	Versamento entro il 15 aprile 2023 mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2) i soggetti esteri, in alternativa, mediante bonifico bancario (cfr. art. 4 commi 3,4,5,6)
Art.3, lett. *w*)	GESTORI DI SERVIZI DI DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI REGOLAMENTATE E GESTORI DEI MECCANISMI DI STOCCAGGIO I Gestori di servizi di diffusione delle informazioni regolamentate ed i gestori dei meccanismi di stoccaggio delle informazioni regolamentate autorizzati ai sensi dell'art. 113-*ter*, comma 4, del d.lgs. n. 58/1998, iscritti alla data del 2 gennaio 2023, negli appositi Elenchi di cui all'art. 116-*septies*, comma 3 e all'art. 116-*undecies*, comma 3, del regolamento Consob n. 11971/1999.	Il contributo dovuto è pari ad una quota fissa di € 2.765,00 a carico di tutti i soggetti iscritti negli appositi elenchi tenuti dalla Consob, maggiorata di un importo variabile correlato al numero di emittenti che abbiano aderito a ciascun servizio di diffusione o stoccaggio alla data del 2 gennaio 2023 nelle seguenti misure: *a)* da n. 1 a n. 100 emittenti aderenti al servizio: € 8.480,00; *b)* da n. 1 a n. 200 emittenti aderenti al servizio: € 11.305,00; *c)* oltre n. 200 emittenti aderenti al servizio: € 14.715,00.	Versamento entro il 15 aprile 2023 mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2)

Art.3, lett. *x*)	FORNITORI DI SERVIZI DI COMUNICAZIONE DATI I Fornitori di servizi di comunicazione di dati (APA e ARM), di cui all'art. 2, par. 1, punto 34) e punto 36), del regolamento (UE) n. 600/2014 (MiFIR), così come modificato dal regolamento (UE) 2019/2175, che beneficiano di una deroga ai sensi dell'art. 2, par. 3, di MiFIR, iscritti, alla data del 2 gennaio 2023 al registro di cui all'art. 79-bis, comma 4, del d.lgs. n. 58/1998.	Il contributo dovuto è pari a € 5.840,00 per ciascun servizio autorizzato.	Versamento entro il 15 aprile 2023 mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2)
Art. 3, lett. *y)*	SOGGETTI TENUTI ALLA PUBBLICAZIONE DELLA DICHIARAZIONE NON FINANZIARIA I Soggetti che hanno pubblicato la dichiarazione non finanziaria ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 254/2016 nel 2022 e che risultano iscritti, nell'elenco di cui all'art 3, comma 3, del Regolamento Consob n. 20267 /2018.	Il contributo è pari ad € 2.215,00 *pro-capite.* Sono esentati dal pagamento del contributo i soggetti che pubblicano la dichiarazione non finanziaria su base volontaria di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 254/2016 o non si avvalgono dell'esonero di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 254/2016**.**	Versamento entro il 15 aprile 2023 mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2)
Art. 3, lett. *z)*	AMMINISTRATORI DI BENCHMARK Gli Amministratori di indici usati come parametri di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento sottoposti a vigilanza e i soggetti che abbiano richiesto alla Consob l'avallo di indici di riferimento forniti in un paese terzo ai fini dell'utilizzo nell'Unione, stabiliti in Italia, autorizzati alla data del 2 gennaio 2023.	Il contributo è pari ad € 58.365,00 *pro-capite*.	Versamento entro il 15 aprile 2023 mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2) i soggetti esteri, in alternativa, mediante bonifico bancario (cfr. art. 4 commi 3,4,5,6)
Art. 3, lett. *aa)*	CARTOLARIZZAZIONE Le società veicolo per la cartolarizzazione (SSPE), i cedenti, i promotori ed i prestatori originari sottoposti alla vigilanza della Consob ai sensi dell'art. 4-septies.2 comma 6 del d.lgs 58/1998 nel periodo compreso dal 4 agosto 2022 al 31 dicembre 2022.	Il contributo è pari ad € 5.000,00 *pro capite*	Versamento entro il 15 aprile 2023 mediante avviso di pagamento (cfr. art. 4 commi 1, 2)

2. Ai fini del computo del contributo:

i) per le offerte di cui al punto *m3)*, lettera *c)*, per controvalore dell'offerta si intende: il controvalore dell'offerta (di sottoscrizione e/o vendita) rivolta sia al pubblico *retail* che agli investitori istituzionali. Il controvalore è determinato con riferimento al prezzo definitivo dell'offerta dei titoli e prodotti finanziari diversi dai titoli ed al quantitativo effettivamente collocato;

ii) per le offerte caratterizzate da un periodo di offerta fino a dodici mesi, suddiviso in più periodi di offerta intermedi (es. mensili, bimestrali, etc.), la determinazione del contributo di vigilanza avviene nell'anno contributivo di conclusione dell'intera offerta (di sottoscrizione e/o vendita); il controvalore è determinato con riferimento al prezzo definitivo dell'offerta dei titoli e prodotti finanziari diversi dai titoli ed al quantitativo collocato durante l'intero periodo di offerta;

iii) per le offerte pubbliche di acquisto di cui al punto *m3)*, lettera *d)*, per controvalore dell'offerta si intende l'importo complessivo raccolto anche ad esito delle procedure di cui agli articoli 108 e 111 del decreto legislativo n. 58/1998;

iv) per le offerte pubbliche di scambio di cui al punto *m3)*, lettera *d)*, il controvalore dell'operazione è costituito dal valore dei titoli effettivamente acquisiti;

v) per le offerte aventi ad oggetto cambiali finanziarie o altri prodotti finanziari emessi sulla base di programmi di emissione annuali, il contributo è computato sul controvalore effettivamente collocato e comunque nei limiti del controvalore complessivo previsto dal programma di emissione e indicato nel prospetto o documento informativo.

Il soggetto chiamato al pagamento dei contributi di vigilanza (fisso e variabile) di cui alla precedente lettera *m)* è la società emittente i titoli e prodotti finanziari diversi dai titoli a cui si riferisce il prospetto di offerta/quotazione ovvero il supplemento, la quale può rivalersi sugli azionisti venditori per la quota parte dei contributi di vigilanza calcolati sull'eventuale offerta di vendita.

A decorrere dall'anno 2014 sono esentate dal pagamento della contribuzione annuale le operazioni di offerta finalizzate all'ammissione a quotazione sui mercati regolamentati nazionali di cui ai precedenti commi per le quali ricorrano le seguenti condizioni: *i)* fatturato, anteriore all'ammissione a negoziazione di proprie azioni inferiore a 300 milioni di euro in base al bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio fiscale rappresentato nel prospetto, ovvero dalla documentazione contabile rilevante ai fini dell'attribuzione della qualifica di PMI; *ii)* offerta al pubblico di sottoscrizione pari ad almeno il 30% del totale collocato.

3. Il contributo dovuto dai soggetti di cui alla lettera *j)* (EMITTENTI) è computato, con riferimento agli strumenti finanziari quotati o ammessi alla negoziazione alla data del 2 gennaio 2023, come segue:

3/1 per gli emittenti di cui alle lettere *j1)* e *j3)*:

a) l'importo del contributo per le azioni è pari ad una quota fissa di euro 23.580,00 fino a euro 10.000.000 di capitale sociale complessivo (se ci sono più categorie di azioni), più euro 220,00 ogni euro 500.000 oltre euro 10.000.000 e fino a euro 100.000.000 di capitale sociale, più euro 180,00 ogni euro 500.000 oltre euro 100.000.000 di capitale sociale. A decorrere dall'anno 2014 sono esentate le azioni di società ammesse a quotazione sui mercati regolamentati nazionali, la cui capitalizzazione media di mercato nel periodo intercorrente tra l'avvio delle negoziazioni e l'ultimo giorno di borsa aperta dell'anno precedente a quello di riferimento sia risultata inferiore ai 500 milioni di euro. L'esenzione si applica per i primi tre anni decorrenti dall'anno di ammissione a quotazione. Ciascun emittente sarà tenuto a confermare entro il 31 gennaio di ciascun anno il possesso dei requisiti per il diritto all'esenzione dal pagamento della contribuzione inviando una comunicazione all'indirizzo e.mail «contributi@pec.consob.it»;

b) l'importo del contributo per le obbligazioni è pari ad una quota fissa di euro 23.580,00 per ogni emissione quotata;

c) l'importo del contributo per i *warrant* è pari ad una quota fissa di euro 23.580,00 per ogni emissione quotata;

d) l'importo del contributo per i *covered warrant*, per i *certificates*, per gli *exchange traded commodities* (Etc) e per gli *exchange traded notes* (Etn) è pari ad una quota fissa di euro 3.250,00 per ogni strumento quotato;

e) l'importo del contributo per le quote e le azioni di fondi comuni di investimento, di *exchange traded funds* (Etf), di *exchange traded funds* attivi (Etf Attivi) è pari ad una quota fissa di euro 3.405,00 per ciascuna classe quotata; per gli emittenti che offrono al pubblico quote o azioni di fondi o comparti, sono escluse dal computo della contribuzione due classi quotate.

La misura massima della contribuzione per ciascun emittente è pari ad euro 733.085,00.

3/2 per gli emittenti esteri di cui alla lettera *j2)*:

a) l'importo del contributo per le azioni, le obbligazioni ed i *warrant* è pari ad una quota fissa di euro 23.580,00 per ogni categoria quotata;

b) l'importo del contributo per i *covered warrant*, per i *certificates*, per gli *exchange traded commodities* (Etc) e per gli *exchange traded notes* (Etn) è pari ad una quota fissa di euro 3.250,00 per ogni categoria di strumento quotato;

c) l'importo del contributo per le quote e le azioni di fondi comuni di investimento, di *exchange traded funds* (Etf), di *exchange traded funds* attivi (Etf Attivi) è pari ad una quota fissa di euro 3.405,00 per ciascuna classe quotata; per gli emittenti che offrono al pubblico quote o azioni di fondi o comparti, sono escluse dal computo della contribuzione due classi quotate.

La misura massima della contribuzione per ciascun emittente è pari ad euro 733.085,00

Art. 4.

Modalità di versamento della contribuzione

1. L'avviso di pagamento è spedito all'indirizzo dei soggetti tenuti alla contribuzione nei quindici giorni antecedenti la scadenza. Il pagamento è effettuato mediante avviso PagoPA.

2. Le istruzioni di pagamento ed i servizi di assistenza per i casi di mancata ricezione dell'avviso PagoPA sono pubblicate in una specifica sezione sul sito istituzionale della Consob (www.consob.it).

3. I soli soggetti esteri, in via alternativa, possono effettuare il pagamento mediante bonifico bancario, sul conto corrente indicato nell'avviso di pagamento, in tutti i casi in cui non sia possibile effettuare il pagamento tramite la piattaforma PagoPA.

4. La descrizione della causale di versamento da indicare all'atto del pagamento effettuato con bonifico bancario deve obbligatoriamente rispettare il seguente formato: «codice causale»_2023_«codice utente»_«codice pagamento».

5. L'avviso di pagamento relativo al versamento del contributo dovuto dai soggetti esteri è spedito nei quindici giorni antecedenti la scadenza all'indirizzo dei soggetti tenuti alla contribuzione.

6. L'avviso di pagamento di cui al comma 5 conterrà, tra l'altro, il «codice utente» con il quale il soggetto è identificato dalla Consob e la descrizione della causale di versamento. Detti elementi, unitamente alla denominazione del soggetto, devono essere riportati sul modulo di bonifico bancario.

7. I soggetti di cui all'art. 3, lettera *n)* devono trasmettere alla Consob copia delle tabelle esplicative del computo del contributo:

entro il 15 febbraio 2023, qualora la data di pagamento sia il 15 marzo 2023;

almeno venti giorni prima la data di pagamento di cui alle lettere *b)* e *c)* del successivo comma 8.

Alle tabelle esplicative del computo del contributo deve essere allegata una dichiarazione di conformità.

8. Il versamento del contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 3, lettera *n)* deve essere effettuato, con le modalità stabilite nei precedenti commi 1 e 2, entro:

a) il 15 marzo 2023, qualora il bilancio chiuso nel 2022 sia stato approvato non più tardi del trentesimo giorno antecedente la data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica;

b) il trentesimo giorno dalla data di approvazione del bilancio chiuso nel 2022, negli altri casi;

c) il 30 settembre 2023, per tutti gli altri soggetti iscritti nel Registro, non tenuti alla redazione di un bilancio, incaricati della revisione legale sui bilanci di EIP/ESRI.

Art. 5.

Riscossione coattiva e interessi di mora

Le modalità di pagamento indicate nella presente delibera sono tassative. Il mancato pagamento del contributo entro il termine stabilito comporterà l'avvio della procedura di riscossione coattiva ai sensi dell'art. 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e l'applicazione degli interessi di mora nella misura legale.

Art. 6.

Disposizioni finali

Il presente provvedimento sarà pubblicato, oltre che nel Bollettino della Consob, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 22 dicembre 2022

Il Presidente: SAVONA

23A01571

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di adapalene/benzoil perossido, «Casarenel».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 57 del 1° marzo 2023

Procedura europea n. HR/H/0218/001/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale CASARENEL, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Laboratoires Medgen SAS, con sede legale e domicilio fiscale in 24 Rue Erlanger, 75016 Parigi, Francia (FR).

Confezioni:

«1 mg/g + 25 mg/g gel» 1 flacone da 30 mg in PP con pompa a tenuta d'aria - A.I.C. n. 050410012 (in base 10) 1J2DJW (in base 32);

«1 mg/g + 25 mg/g gel» 1 flacone da 45 mg in PP con pompa a tenuta d'aria - A.I.C. n. 050410024 (in base 10) 1J2DK8 (in base 32);

«1 mg/g + 25 mg/g gel» 1 flacone da 60 mg in PP con pompa a tenuta d'aria - A.I.C. n. 050410036 (in base 10) 1J2DKN (in base 32).

Principi attivi: adapalene/benzoil perossido.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti: Belupo lijekovi i kozmetika d.d., Ulica Danica 5, 48000 Koprivnica, Croatia

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: classificazione ai fini della rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: classificazione ai fini della fornitura: RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel piano di gestione del rischio (RMP).

Prima dell'inizio della commercializzazione del medicinale sul territorio nazionale, è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di distribuire una comunicazione diretta agli operatori sanitari (DHPC), relativa all'aggiornamento su teratogenicità e disturbi neuropsichiatrici con l'uso di retinoidi tra cui l'adapalene, il cui contenuto e formato sono soggetti alla preventiva approvazione del competente ufficio di AIFA, unitamente ai mezzi di comunicazione, alle modalità di distribuzione e a qualsiasi altro aspetto inerente alla misura addizionale prevista.

Qualora si riscontri che il titolare abbia immesso in commercio il prodotto medicinale in violazione degli obblighi e delle condizioni di cui al precedente comma, il presente provvedimento autorizzativo potrà essere oggetto di revoca, secondo quanto disposto dall'art. 43, comma 3, decreto ministeriale 30 aprile 2015; in aggiunta, ai sensi dell'art. 142, commi 1 e 2, decreto legislativo n. 219/2006, AIFA potrà disporre il divieto di vendita e di utilizzazione del medicinale, provvedendo al ritiro dello stesso dal commercio o al sequestro, anche limitatamente a singoli lotti.

Salvo il caso che il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 147, commi 2 e 6, e le sanzioni amministrative di cui all'art. 148, comma 22, decreto legislativo n. 219/2006.

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 21 novembre 2027, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A01493

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di bismuto subcitrato potassio / metronidazolo / tetraciclina cloridrato, «Pylera».

Estratto determina AAM/PPA n. 159/2023 del 1° marzo 2023

Trasferimento di titolarità: MC1/2022/1212.

É autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora intestato a nome della società Allergan Pharmaceuticals International Limited, con sede legale e domicilio fiscale in Clonshaugh Business & Technology Park, Dublino 17, D17 E400, Irlanda.

Medicinale: PYLERA.

Confezione A.I.C. n.:

041527019 - 140 mg/125 mg/125 mg capsule 120 capsule in flacone Hdpe,

alla società Laboratoires Juvise Pharmaceuticals, con sede legale e domicilio fiscale in 149 Boulevard Bataille de Stalingrad, 69100 Villeurbanne, Francia.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Proroga commercializzazione lotti già prodotti e non ancora rilasciati

È autorizzata la proroga della commercializzazione, con foglio illustrativo ed etichette non aggiornati, dei seguenti lotti già prodotti e non ancora rilasciati alla data di entrata in vigore della presente determina:

Medicinale	A.I.C. Confezione	Lotti
PYLERA 140 mg/125 mg/125 mg capsule, 120 capsule in flacone Hdpe	041527019	233033A

I lotti sopracitati possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A01494

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di bismuto tapentadolo, «Tapentadolo Liconsa».

Estratto determina AAM/PPA n. 160/2023 del 1° marzo 2023

Trasferimento di titolaritá: MC1/2023/1.

Cambio nome: C1B/2022/3019.

Numero procedura europea: SE/H/2160/001-006/IB/003/G.

É autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora intestato a nome della società Laboratorios Liconsa S.A., con sede legale e domicilio fiscale in C/Dulcinea S/N, 28805 Alcalá de Henares, Madrid, Spagna.

Medicinale: TAPENTADOLO LICONSA.

Confezioni A.I.C. n°:

049512015 - «25 Mg compresse a rilascio prolungato» 7 compresse in blister Pvc/Pvdc/Pvc-Al;

049512066 - «25 Mg compresse a rilascio prolungato» 28 compresse in blister Pvc/Pvdc/Pvc-Al;

049512078 - «25 Mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in blister Pvc/Pvdc/Pvc-Al;

049512128 - «25 Mg compresse a rilascio prolungato» 60 compresse in blister Pvc/Pvdc/Pvc-Al;

049512142 - «25 Mg compresse a rilascio prolungato» 100 compresse in blister Pvc/Pvdc/Pvc-Al;

049512155 - «50 Mg compresse a rilascio prolungato» 7 compresse in blister Pvc/Pvdc/Pvc-Al;

049512205 - «50 Mg compresse a rilascio prolungato» 28 compresse in blister Pvc/Pvdc/Pvc-Al;

049512217 - «50 Mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in blister Pvc/Pvdc/Pvc-Al;

049512268 - «50 Mg compresse a rilascio prolungato» 60 compresse in blister Pvc/Pvdc/Pvc-Al;

049512282 - «50 Mg compresse a rilascio prolungato» 100 compresse in blister Pvc/Pvdc/Pvc-Al;

049512294 - «100 Mg compresse a rilascio prolungato» 7 compresse in blister Pvc/Pvdc/Pvc-Al;

049512344 - «100 Mg compresse a rilascio prolungato» 28 compresse in blister Pvc/Pvdc/Pvc-Al;

049512357 - «100 Mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in blister Pvc/Pvdc/Pvc-Al;

049512407 - «100 Mg compresse a rilascio prolungato» 60 compresse in blister Pvc/Pvdc/Pvc-Al;

049512421 - «100 Mg compresse a rilascio prolungato» 100 compresse in blister Pvc/Pvdc/Pvc-Al;

049512433 - «150 Mg compresse a rilascio prolungato» 7 compresse in blister Pvc/Pvdc/Pvc-Al;

049512484 - «150 Mg compresse a rilascio prolungato» 28 compresse in blister Pvc/Pvdc/Pvc-Al;

049512496 - «150 Mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in blister Pvc/Pvdc/Pvc-Al;

049512546 - «150 Mg compresse a rilascio prolungato» 60 compresse in blister Pvc/Pvdc/Pvc-Al;

049512561 - «150 Mg compresse a rilascio prolungato» 100 compresse in blister Pvc/Pvdc/Pvc-Al;

049512573 - «200 Mg compresse a rilascio prolungato» 7 compresse in blister Pvc/Pvdc/Pvc-Al;

049512623 - «200 Mg compresse a rilascio prolungato» 28 compresse in blister Pvc/Pvdc/Pvc-Al;

049512635 - «200 Mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in blister Pvc/Pvdc/Pvc-Al;

049512686 - «200 Mg compresse a rilascio prolungato» 60 compresse in blister Pvc/Pvdc/Pvc-Al;

049512700 - «200 Mg compresse a rilascio prolungato» 100 compresse in blister Pvc/Pvdc/Pvc-Al;

049512712 - «250 Mg compresse a rilascio prolungato» 7 compresse in blister Pvc/Pvdc/Pvc-Al;

049512763 - «250 Mg compresse a rilascio prolungato» 28 compresse in blister Pvc/Pvdc/Pvc-Al;

049512775 - «250 Mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in blister Pvc/Pvdc/Pvc-Al;

049512825 - «250 Mg compresse a rilascio prolungato» 60 compresse in blister Pvc/Pvdc/Pvc-Al;

049512849 - «250 Mg compresse a rilascio prolungato» 100 compresse in blister Pvc/Pvdc/Pvc-Al;

alla società G.L. Pharma GmbH, con sede legale e domicilio fiscale in Schlossplatz 1, 8502 Lannach, Austria.

Con variazione della denominazione del medicinale in: TADOMON.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichettedal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A01495

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di morfina cloridrato, «Morfina Cloridrato Molteni».

Estratto determina AAM/PPA n. 162/2023 del 1° marzo 2023

Si autorizzano le seguenti variazioni, relativamente al medicinale MORFINA CLORIDRATO MOLTENI:

tipo II, B.II.e.1 - modifica del confezionamento a diretto contatto con il prodotto finito; *a)* composizione qualitativa e quantitativa; 3. prodotti medicinali sterili e biologici/immunologici:

modifica del contenitore primario, da fiale in vetro ambrato di tipo I a fiale in vetro incolore di tipo I;

tipo IB, B.II.b.5z) - modifica dei controlli effettuati durante il processo di produzione del prodotto finito:

modifica del metodo per il dosaggio del principio attivo nella soluzione in *bulk*;

tipo IB, B.II.b.3z) - modifica nel procedimento di fabbricazione del prodotto finito, compreso un prodotto intermedio utilizzato per la fabbricazione del prodotto finito:

modifica nel procedimento di fabbricazione del prodotto finito;

tipo II, B.II.d.1 - modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito; *z)* modifica delle specifiche del prodotto finito al termine del periodo di validità:

modifica delle specifiche del prodotto finito;

tipo IB, B.II.d.1 - modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito, *c)* aggiunta di un nuovo parametro di specifica con il corrispondente metodo di prova:

introduzione di una nuova specifica del prodotto finito.

Confezioni A.I.C. n.:

029611023 - «10 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale 1 ml;

029611035 - «20 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale 1 ml;

029611047 - «10 mg/ml soluzione iniettabile» 1 fiala 1 ml;

029611050 - «20 mg/ml soluzione iniettabile» 1 fiala 1 ml;

029611100 - «100 mg/5 ml soluzione iniettabile» 5 fiale 5 ml;

029611112 - «100 mg/5 ml soluzione iniettabile» 1 fiala 5 ml;

029611124 - «50 mg/5 ml soluzione iniettabile» 1 fiala 5 ml;

029611136 - «50 mg/5 ml soluzione iniettabile» 5 fiale 5 ml.

Codice pratica: VN2/2021/182.

Titolare A.I.C.: L. Molteni & C. dei F.lli Alitti società di esercizio S.p.a., codice fiscale 01286700487, con sede legale e domicilio fiscale in strada statale 67, Tosco-Romagnola - 50018 Scandicci (FI) - Italia.

Smaltimento scorte

I lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A01496

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di lidocaina cloridrato anidra / adrenalina, «Xylonor».

Estratto determina AAM/PPA n. 168/2023 del 1° marzo 2023

Si autorizzano le seguenti variazioni, relativamente al medicinale XYLONOR:

tipo IA, B.II.d.1z) - modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito, per descrivere più accuratamente l'aspetto del medicinale:

aggiornamento della specifica relativa alla descrizione, per conformarsi con quanto previsto dalla monografia generale della Farmacopea europea «Soluzione parenterale (0520)», nell'edizione corrente;

tipo IB, B.II.d.1h) - aggiornamento del fascicolo al fine di conformarsi alle disposizioni di una monografia generale aggiornata della Farmacopea europea per il prodotto finito:

aggiornamento del limite per le endotossine batteriche, sia al rilascio che alla fine del periodo di validità, in accordo alla monografia della Farmacopea europea, nell'edizione corrente (2.6.14);

tipo IB, B.II.d.1c) - aggiunta di un nuovo parametro di specifica alla specifica con il relativo metodo di prova:

aggiunta della specifica relativa ai prodotti di degradazione della lidocaina cloridrato, sia al rilascio che alla fine del periodo di validità, in accordo alla monografia della Farmacopea europea, nell'edizione corrente;

tipo II, B.II.d.1e) - modifica che non rientra nei limiti di specifica approvati:

aggiornamento dei parametri di specifica per il medicinale relativamente ai prodotti di degradazione del tartrato di adrenalina, sia al rilascio che alla fine del periodo di validità, in conformità alla linea guida ICH Q3B (R2) «*Impurities in New Drug Products*».

Confezione A.I.C. n.: 023787068 - «20 mg/ml + 0,0125 mg/ml soluzione iniettabile» scatola da 50 tubofiale.

Codice pratica: VN2/2021/5.

Titolare A.I.C.: Septodont, con sede legale e domicilio fiscale in 58 Rue du Pont de Créteil, 94100 Saint-Maur-des-Fossés, Francia.

Smaltimento scorte

I lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A01497

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sertralina Aristo».

Con la determina n. aRM - 41/2023 - 3773 del 28 febbraio 2023 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Aristo Pharma GmbH, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: SERTRALINA ARISTO

Confezione: 036740342

Descrizione: «100 mg compresse rivestite con film» 500 compresse in flacone PE;

Confezione: 036740330

Descrizione: «100 mg compresse rivestite con film» 300 compresse in flacone PE;

Confezione: 036740328

Descrizione: «100 mg compresse rivestite con film» 250 compresse in flacone PE;

Confezione: 036740316

Descrizione: «100 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in flacone PE;

Confezione: 036740304

Descrizione: «100 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in flacone PE;

Confezione: 036740292

Descrizione: «100 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone PE;

Confezione: 036740280

Descrizione: «50 mg compresse rivestite con film» 500 compresse in flacone PE;

Confezione: 036740278

Descrizione: «50 mg compresse rivestite con film» 300 compresse in flacone PE;

Confezione: 036740266

Descrizione: «50 mg compresse rivestite con film» 250 compresse in flacone PE;

Confezione: 036740254

Descrizione: «50 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in flacone PE;

Confezione: 036740241

Descrizione: «50 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in flacone PE;

Confezione: 036740239

Descrizione: «50 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone PE;

Confezione: 036740227

Descrizione: «100 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister AL/PVC;

Confezione: 036740215

Descrizione: «100 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister AL/PVC;

Confezione: 036740203

Descrizione: «100 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister AL/PVC;

Confezione: 036740191

Descrizione: «100 mg compresse rivestite con film» 50x1 compresse in blister AL/PVC;

Confezione: 036740189

Descrizione: «100 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister AL/PVC;

Confezione: 036740177

Descrizione: «100 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AL/PVC;

Confezione: 036740165

Descrizione: «100 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/PVC

Confezione: 036740153

Descrizione: «100 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister AL/PVC;

Confezione: 036740140

Descrizione: «100 mg compresse rivestite con film» 15 compresse in blister AL/PVC;

Confezione: 036740138

Descrizione: «100 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister AL/PVC;

Confezione: 036740126

Descrizione: «100 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister AL/PVC;

Confezione: 036740114

Descrizione: «50 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister AL/PVC;

Confezione: 036740102

Descrizione: «50 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister AL/PVC;

Confezione: 036740090

Descrizione: «50 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister AL/PVC;

Confezione: 036740088

Descrizione: «50 mg compresse rivestite con film» 50x1 compresse in blister AL/PVC;

Confezione: 036740076

Descrizione: «50 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister AL/PVC;

Confezione: 036740064

Descrizione: «50 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AL/PVC;

Confezione: 036740052

Descrizione: «50 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/PVC;

Confezione: 036740049

Descrizione: «50 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister AL/PVC;

Confezione: 036740037

Descrizione: «50 mg compresse rivestite con film» 15 compresse in blister AL/PVC;

Confezione: 036740025

Descrizione: «50 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister AL/PVC;

Confezione: 036740013

Descrizione: «50 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister AL/PVC.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centoottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

23A01498

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Arsenico Triossido Sandoz».

Con la determina n. aRM - 42/2023 - 1392 del 28 febbraio 2023 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Sandoz S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: ARSENICO TRIOSSIDO SANDOZ

Confezione: 047438015

Descrizione: «1 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 10 ml.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centoottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

23A01499

AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE

Comunicato riguardante l'approvazione della determinazione n. 75/2023, recante: «Emanazione del regolamento che disciplina l'adesione al sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) da parte dei soggetti aggregatori».

Sul sito dell'Agenzia per l'Italia digitale al *link*: https://trasparenza.agid.gov.it/archivio28_provvedimenti-amministrativi_0_123471_725_1.html è pubblicata la determinazione n. 75/2023 del 2 marzo 2023 recante «Emanazione del regolamento che disciplina l'adesione al sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) da parte dei soggetti aggregatori».

23A01547

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Rilascio di *exequatur*

In data 1° marzo 2023 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* alla signora Dilani Lakmalie Wasala Weerakoon, Console generale della Repubblica democratica socialista di Sri Lanka in Milano.

23A01549

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Modalità di autorizzazione alla commercializzazione e alla movimentazione, in deroga alle previste norme di commercializzazione, di appropriati quantitativi di materiali di moltiplicazione di piante ortive e di piantine di piante ortive destinati a prove o a scopi scientifici, lavori di selezione o a contribuire alla conservazione della diversità genetica.

Il decreto ministeriale 13 dicembre 2022, recante le modalità di autorizzazione alla commercializzazione e alla movimentazione, in deroga alle previste norme di commercializzazione, di appropriati quantitativi di materiali di moltiplicazione di piante ortive e di piantine di piante ortive destinati a prove o a scopi scientifici, lavori di selezione o a contribuire alla conservazione della diversità genetica, in applicazione dell'art. 62, comma 6, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, è stato pubblicato sul sito *internet* del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, alla pagina *web*: https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/19255 e sul sito *internet* del Servizio fitosanitario nazionale alla pagina *web*: https://www.protezionedellepiante.it/category/normativa-nazionale/

23A01548

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 4, recante: «Disposizioni urgenti in materia di procedure di ripiano per il superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici».

Il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 4, recante: «Disposizioni urgenti in materia di procedure di ripiano per il superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici.», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 8 dell'11 gennaio 2023, è stato abrogato dall'art. 1, comma 2, della legge 24 febbraio 2023, n. 14, recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative.».

Si comunica altresì che, ai sensi del medesimo art. 1, comma 2, della legge 24 febbraio 2023, n. 14, «Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 4 del 2023.».

23A01537

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Fusione per incorporazione della società «Capital Investment Trust società fiduciaria e di revisione S.r.l.», in Brescia, nella società «Istituto fiduciario ambrosiano – S.r.l.», in Milano, e relativa decadenza allo svolgimento dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende della società «Capital Investment Trust società fiduciaria e di revisione S.r.l.».

Con d.d. 28 febbraio 2023, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata con decreto interministeriale 30 giugno 1983, modificato in data 20 novembre 2015, alla società «Capital Investment Trust società fiduciaria e di revisione S.r.l.», con sede legale in Brescia (BS), C.F. e numero di iscrizione al registro delle imprese 01677570176, è dichiarata decaduta per fusione della stessa nella società «Istituto Fiduciario Ambrosiano - S.r.l.», in forma abbreviata «I.F.A. S.r.l.», con sede legale in Milano (MI), C.F. e numero di iscrizione al registro delle imprese 03706110156, autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende.

23A01523

Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione rilasciata alla società «Faro S.r.l. – società fiduciaria di amministrazione, revisione e organizzazione», in Milano.

Con d.d. 28 febbraio 2023, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione, rilasciata con decreto interministeriale 8 luglio 1971, modificato in data 25 luglio 1983 e in data 4 marzo 2005, alla società «Faro S.r.l. - società fiduciaria di amministrazione, revisione e organizzazione», con sede legale in Milano (MI), C.F. e numero di iscrizione al registro delle imprese 01809810151, è dichiarata decaduta su istanza della società a seguito di scioglimento e messa in liquidazione della stessa.

23A01524

Modifica dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione rilasciata alla «Soreprofa società revisione professionisti associati S.p.a.», in Milano.

Con d.d. 28 febbraio 2023, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata con decreto interministeriale 13 luglio 1983 alla società «Soreprofa società revisione professionisti associati S.p.a.», con sede legale in Milano (MI), codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese n. 03326050154, deve intendersi riferita alla società «Soreprofa società revisione professionisti associati S.r.l.», a seguito della variazione della forma giuridica.

23A01552

Modifica dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione rilasciata alla società «C.S.A. Centro servizi aziendali S.p.a.», in Rende.

Con d.d. 28 febbraio 2023, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata con decreto interministeriale 16 luglio 1987, modificato in data 14 aprile 1989, alla società «C.S.A. Centro servizi aziendali S.p.a.», con sede legale in Rende (CS), codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese n. 01453770784, deve intendersi riferita alla società «C.S.A. Centro servizi aziendali S.r.l.», a seguito della variazione della forma giuridica.

23A01553

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2023-GU1-061) Roma, 2023 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€	**438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€	**68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:			
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€	**168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€	**65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€	**167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€	**819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:			
	serie generale	€	1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€	1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€	**302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€	**166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€	**86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€	**55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.